

Assicurazione multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: Assirisk Agricoltura

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio **Assirisk Agricoltura**, sviluppata da Assimoco S.p.A. per Assicura Agenzia S.r.l e le Banche affiliate alla rete CCB con le quali ha stipulato un accordo di "collaborazione orizzontale", è rivolta alle imprese agricole e copre tutte le necessità dell'agricoltore, sia in qualità di proprietario che di locatario, nello svolgimento dell'attività agricola tutelando i beni aziendali presenti nella sede operativa e nei luoghi in cui si svolgono le attività principali e/o accessorie.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ **Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni:**
danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche di terzi, causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, implosione, caduta accidentale di aeromobili e meteoriti, onda sonica, urto di veicoli di terzi. Sono anche assicurati i danni da asfissia o folgorazione del bestiame, fenomeno elettrico, fuoriuscite d'acqua, eventi atmosferici, sovraccarico neve e altre fattispecie di danno, comprese alcune spese da sostenere in conseguenza del danno
- ✓ **Sezione Catastrofi naturali:**
danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da Terremoto; Alluvione, Inondazione, Esondazione e Franamento
- ✓ **Sezione Furto:**
danni materiali e diretti dovuti alla perdita di beni, derivanti da furto e rapina
- ✓ **Sezione Elettronica:**
danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso
- ✓ **Sezione Cristalli:**
le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso
- ✓ **Sezione Responsabilità civile verso terzi:**
Responsabilità civile verso terzi:
danni involontariamente causati a persone e/o a beni tangibili (RCT)
- ✓ **Sezione Responsabilità civile prodotti:**
danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi da difetto dei prodotti coperti dopo la loro messa in circolazione.
- ✓ **Sezione Responsabilità civile ambientale**
Danno all'ambiente o sua minaccia imminente causato dai rischi assicurati.

Pagando un premio aggiuntivo, è possibile attivare per alcune sezioni, delle garanzie opzionali come, per esempio, la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro nell'ambito della Sezione Responsabilità civile verso terzi.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

- ✗ **Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni:**
 - Fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività
 - Fabbricati situati all'estero
 - Macchinari, attrezzi e arredamento in leasing, se già coperti da altra assicurazione
 - Impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, se già coperti da altra assicurazione.
- ✗ **Sezione Catastrofi naturali:**
 - Fabbricati, macchinari e attrezzi non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa
 - Fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività, vuoti e inoccupati, in corso di costruzione e/o ristrutturazione
 - Fabbricati ubicati in paesi esteri e relativo contenuto
 - Fabbricati gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione
 - Macchinari, attrezzi e impianti in leasing e Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici se già assicurati.
- ✗ **Sezione Furto**
 - Macchinari, attrezzi e arredamento in leasing se già coperti da altra assicurazione.
- ✗ **Sezione Elettronica**
 - Apparecchiature elettroniche in semplice deposito e quelle costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro;
 - Telefoni cellulari, smartphone e smartwatch.
- ✗ **Sezione Cristalli**
 - Lastre oggetto di compravendita, lucernari, lastre che hanno valore artistico e/o di antiquariato
- ✗ **Sezione Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile prodotti**
Ai fini dell'assicurazione **RCT e RC Prodotti** non sono considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e altri parenti o affini che convivono con lui
 - se l'assicurato è persona giuridica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente
 - le società le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro amministratori
Ai fini dell'assicurazione **RCT** non sono considerate terzi:
 - le persone in rapporto di dipendenza con l'assicurato che subiscono il danno durante lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti Inail, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, chiunque, anche senza rapporto con l'Assicurato, subisce il danno in conseguenza della partecipazione manuale alle attività coperte dalla garanzia, comprese le attività complementari svolte presso dipendenze dell'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

✗ Sezione Responsabilità civile ambientale

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e altri parenti o affini che convivono con lui
- b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in conseguenza o mentre partecipano alle attività coperte dall'assicurazione
- c) se l'assicurato è persona giuridica:
 - o il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione
 - o le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro amministratori e le società che fanno parte della stessa associazione temporanea d'impresa ("ATI").



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
- ! Puoi perdere il diritto all'indennizzo se intenzionalmente (dolo) esageri l'ammontare del danno da te subito
- ! Per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione non opera quando l'assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, a meno che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.



Dove vale la copertura?

Le Sezioni che assicurano i beni operano, entro i confini della Repubblica Italiana nell'ubicazione del rischio indicata in polizza.

Sezione Responsabilità civile verso terzi: l'assicurazione vale per i sinistri accaduti in tutto il mondo. In Usa, Canada e Messico, l'assicurazione copre solo gli eventi in conseguenza della partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati. Sono esclusi i danni che derivano da aziende produttive o commerciali ubicate o domiciliate in Usa, Canada e Messico. Solo per il rischio "committenza auto" la garanzia vale per i sinistri accaduti in tutto il mondo, eccetto Usa, Canada e Messico.

L'assicurazione Responsabilità civile prestatori d'opera (RCO) vale per i danni accaduti in tutto il mondo.

Sezione Responsabilità civile prodotti: l'assicurazione vale per i sinistri che accadono ovunque per i danni causati da prodotti per i quali l'Assicurato, in Italia, ha la qualifica di produttore. Per l'estensione "ritiro diretto del prodotto" la garanzia vale per i ritiri effettuati nel Mondo intero, esclusi USA, Canada e Messico. Per l'estensione "Contaminazione dolosa tampering" la garanzia vale per i prodotti fabbricati in Italia, ovunque siano consegnati. Sono esclusi i ritiri effettuati in U.S.A., Canada e Messico.

Responsabilità civile ambientale: l'assicurazione vale per danni all'ambiente che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, degli altri Stati che appartengono allo Spazio Economico Europeo e in Svizzera e Regno Unito.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza
- denunciare il sinistro ad Assimoco nei termini previsti dalle singole Sezioni



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere pagati alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro le scadenze stabilite. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Il pagamento può essere effettuato tramite:

- SEPA (addebito sul C/C)
- Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco S.p.A.
- Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata minima di un anno ed è prorogato in automatico di anno in anno.

L'assicurazione termina:

- in caso di durata annuale, o poliennale senza riduzione del premio: con invio di disdetta
- in caso di durata poliennale compresa tra due e cinque anni e con riduzione del premio: in modo automatico alla scadenza indicata senza facoltà di disdetta
- in caso di durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione del premio: con invio di disdetta
- quando il Contraente perde la qualifica di correntista o di associato all'intermediario o dipendente del distributore



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco Assicurazioni S.p.A.:

- a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, solo se la polizza è abbinata a un finanziamento espressamente indicato in polizza.

Assicurazione multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Assirisk Agricoltura"

Data ultimo aggiornamento: 22/01/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

(i) **Franchigia:** possibilità di ridurre il premio scegliendo tra due livelli di franchigia ("MEDIUM" o "LARGE").

Sezione Responsabilità Civile

(i) **Franchigia:** possibilità di ridurre il premio scegliendo tra due livelli di franchigia ("MEDIUM" o "LARGE").

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

(i) **Dispersione liquidi:** copertura per danni di dispersione liquidi da contenitori. (ii) **Fenomeno elettrico in aumento:** aumento della somma assicurata per danni da fenomeno elettrico. (iii) **Maggiori spese:** rimborso delle spese straordinarie per il proseguimento dell'attività come uso di macchinari sostitutivi, lavoro straordinario, lavorazioni presso terzi, fornitura di energia e affitto di locali temporanei, in caso di sinistro che causi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata. (iv) **Ricorso Terzi e/o locatari:** copertura per danni materiali diretti a cose di terzi causati da sinistro indennizzabile. (v)

Rischio Locativo: copertura per danni a locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato. (vi) **Spese demolizione e sgombero in aumento:** aumento della somma assicurata per spese di demolizione e sgombero. (vii) **Prodotti in refrigerazione:** copertura per danni a merci in celle frigorifere con condizioni specifiche di controllo temperatura. (viii) **Impianti di energia rinnovabile:** copertura per danni ad impianti fotovoltaici. (ix) **Batterie di accumulo:** copertura per danni alle batterie di accumulo installate, collaudate e pronte all'uso. (x) **Reimpianto coltivazioni arboree:** copertura per le spese di reimpianto delle coltivazioni intensive di piante da frutto. (xi) **Granaglie sullo stelo:** copertura, fino al 31 agosto, delle granaglie trebbiate e dalla paglia durante la mieti trebbiatura sul campo e durante il trasporto nei confini dell'azienda. (xii) **Trasporto Merci:** copertura del contenuto agricolo-scorte, prodotti e merci e dagli attrezzi e utensili legati all'attività dell'azienda agricola durante il trasporto. (xiii) **Commercio ambulante:** copertura dei danni subiti dagli enti assicurati durante il commercio ambulante. (xiv) **Eventi speciali plus e danni da acqua plus:** Pacchetto per grandine su elementi fragili, Eventi atmosferici su costruzioni vulnerabili, Acqua Piovana, Rottura delle condutture da gelo, Occlusione e rigurgito di fogna. (xv) **Foraggio in aumento temporaneo:** aumento temporaneo della somma assicurata per foraggio in determinati periodi. (xvi) **Impianti di irrigazione:** copertura dei danni agli impianti di irrigazione. (xvii) **Impianti antigrandine:** copertura dei danni agli impianti antigrandine. (xviii) **Pacchetto serre / tensostrutture agricole o tunnel:** pacchetto per estensioni eventi atmosferici, grandine, variazione della temperatura di climatizzazione, dispersione liquidi, rottura di tetti apribili e schermi automatici. (xix) **Pacchetto uva:** Pacchetto per Espulsione tappi, rottura bottiglie, difettosa etichettatura; contaminazione prodotti, danni ai contenitori e perdita di uva e vino. (xx) **Pacchetto olivicoltura:** Pacchetto per rottura bottiglie, difettosa etichettatura; contaminazione prodotti, danni ai contenitori e perdita di olive e olio. (xxi) **Pacchetto allevamento:** pacchetto per Asfissia a seguito di fenomeno elettrico, bestiame in alpeggio, bestiame presso fiere e mostre, ricovero presso terzi. (xxii) **Urto e ribaltamento veicoli:** Copertura per rimborsare le spese per riparare i danni alle macchine agricole e ai rimorchi a seguito di urto con animale o pedone o ribaltamento senza urto, (xxii) **Piante in vivaio:** danni da incendio a piante in serra o campo

Sezione Catastrofi Naturali

Non previste dal prodotto

Sezione Furto

Non previste dal prodotto

Sezione Elettronica

(i) **Supporti Dati:** copertura per costi di riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, e per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi. (ii) **Maggiori costi:** copertura per maggiori costi sostenuti per proseguire l'attività dopo danno a impianti o apparecchi. (iii) **Impiego mobile:** copertura per danni ad apparecchiature elettroniche ad impiego mobile anche durante il trasporto.

Sezione Cristalli

Non previste dal prodotto

Sezione Responsabilità Civile

(i) **Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)**: copertura per responsabilità civile verso addetti per infortuni sul lavoro. (ii) **Responsabilità civile della proprietà dei terreni e dei fabbricati**: copertura per danni a terzi come proprietario o conduttore di fabbricati agricoli o agrituristicci, fondi o terreni dell'azienda agricola nei quali si svolge l'attività. (iii) **Esercizio di agriturismo**: la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi, compresi i clienti, derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività agrituristicca, disciplinata dalle norme di Legge mediante ospitalità in alloggio o campeggio nell'ambito aziendale. (iv) **Rimpiazzo latte contaminato**: copre il danno patrimoniale subito dall'Assicurato per la perdita totale o parziale di latte crudo di terzi, causata da contaminazione dovuta al conferimento di latte proprio.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti

(i) **Estensione della garanzia ai territori degli USA, Canada e Messico**: Copre i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi da difetto dei prodotti, dopo la loro messa in circolazione in USA, Canada e Messico. (ii) **Ritiro del prodotto diretto**: copre le spese per ritirare dal mercato i prodotti finiti descritti in polizza, solo se il difetto del prodotto è imputabile all'Assicurato stesso, i prodotti hanno causato morte o lesioni corporali a terzi, c'è la documentata possibilità che i prodotti possano causare morte o lesioni corporali a terzi o il ritiro è stato ordinato dall'autorità competente a causa della pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori. (iii) **Contaminazione dolosa Tampering**: copre le spese per il ritiro dei prodotti a seguito di contaminazione o alterazione dolosa degli stessi

Sezione Responsabilità Civile Ambientale

Non previste dal prodotto



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Valida per tutte le sezioni: Assimoco non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili a Assimoco

Sezione Incendio, eventi naturali, altri danni ai beni

Esclusi i danni (i) causati da o a:

(i) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; (ii) esplosioni o radiazioni nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche; (iii) causati con dolo del contraente o dell'assicurato; (ii) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti; (iv) a macchine o impianti da scoppio o implosione avvenuti al loro interno se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; (v) bestiame da traumi e lesioni, né le loro ripercussioni negative, a meno che non siano provocati direttamente e materialmente da eventi assicurati; (vi) foraggio da attacchi di microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando si manifestano insieme a fermentazione anormale; (vii) ai cavalli che partecipano o hanno partecipato a corse professionistiche in ippodromo; (viii) piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, alle granaglie sullo stelo; (ix) macchine e macchinari agricoli e attrezature assicurate con contratto di leasing; (x) veicoli semoventi non agricoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; (xi) merci in refrigerazione per mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se derivano da eventi coperti dall'assicurazione; (xii) di smarrimento, furto, anche tentato, dei beni assicurati avvenuti durante gli eventi garantiti; (xiii) indiretti come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno non materiale. **Fenomeno elettrico**: (i) causati da usura, manomissione, corrosione, ossidazione, o dagli effetti graduati degli agenti atmosferici, (ii) subiti dai trattori e dalle motrici; (iii) che si verificano durante montaggi o smontaggi non collegati a lavori di manutenzione o revisione e quelli che si verificano durante operazioni di collaudo o prova; (iv) di cui risponde, per legge o contratto, il costruttore, il venditore o locatori dei beni assicurati; (V) A tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte. **Acqua condotta**: esclusi i danni da traboccamiento, rigurgito, rottura di fognature, colaggio e rotture degli impianti di estinzione, gelo, umidità, stillacidio, infiltrazioni non da rotture accidentali di tubazioni; usura e corrosione di tubazioni e condutture e impianti idrici, igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento, vibrazione. **Tumulti, vandalici o sabotaggio**: esclusi danni: (i) da furto, rapina, ammanco, estorsione, saccheggio; (ii) causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, compresi apparecchi e circuiti; (iii) merci in refrigerazione causati da problemi nella produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorifero; (iv) da avvelenamento di foraggio, scorte, prodotti e merci; (v) per i soli atti di terrorismo causati da contaminazione con sostanze chimiche, biologiche, nucleari e che derivano da interruzioni di servizi come elettricità, gas, acqua e comunicazioni. **Eventi atmosferici**: esclusione danni (i) da eventi naturali come allagamento, mareggiata, gelo, neve, frana cedimento o franamento del terreno (ii) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico intasamento o traboccamento di grondaie o pluviali senza rottura degli stessi (iii) subiti da: alberi, coltivazioni, strutture esterne come ciminiere, cancelli, pannelli solari, serre e fabbricati incompleti, aperti fabbricati collabenti; (iv) subiti da impianti di irrigazione, capannoni pressostatici e simili, baracche e strutture in legno, materiale plastico o tela, e il loro contenuto, serre, tensostruature agricole o tunnel, fungae, tettoie e il loro contenuto; (v) causati da grandine a lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti in plastica, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici. Colaggio acqua da impianti di estinzione: sono esclusi i danni che si verificano durante lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, causati dal gelo e le spese di ricerca del guasto o della rottura e quelle di riparazione. **Sovraccarico neve**: esclusi i danni a Fabbricati (e contenuto): (i) non conformi alle norme sui carichi di neve (ii) in costruzione, o ristrutturazione. Esclusi anche danni causati valanghe, slavine, gelo, e i danni a lucernari, vetrare, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e impermeabilizzazioni, a meno che causati da crollo del Fabbricato per sovraccarico di neve, a capannoni pressostatici, tendo-tensostruature e simili, serre, baracche in legno e/o plastica, tettoie e al loro contenuto, a fabbricati destinati ad alpeggio. **Dispersione liquidi**: esclusi danni (i) da usura, stillacidio, corrosione (ii) di dispersione da contenitori minori di 50 lt. **Ricorso terzi/locatori**: esclusi danni: (i) a cose in consegna o custodia dell'assicurato (ii) da inquinamento di aria, acqua e suolo. **Batterie di accumulo**: sono esclusi i danni causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, allagamento tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio.

Reimpianto di coltivazioni arboree: Sono esclusi i frutti pendenti e i danni da mancato attecchimento delle piante dopo il rimpiazzo. **Trasporto Merci**:

Sono esclusi i danni di difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, cattivo stivaggio sul veicolo, furto e rapina, - di bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche all'interno del veicolo, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna, di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi o vandalici, subiti da valori, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, beni pregiati, animali vivi, piante vive, pelli, pellizie, medicinali/farmaceutici. **Acqua piovana**: esclusi danni da umidità, infiltrazioni dal terreno o finestre non chiuse, da difetto di manutenzione, indiretti, a cose all'aperto o sotto tetto, **Gelo**: esclusi danni per rottura di condutture installate all'esterno del Fabbricato; in locali senza riscaldamento funzionante per oltre 48 ore, agli impianti di irrigazione. **Rottura di tetti apribili e schermi automatici**: Sono esclusi i danni da difetto di montaggio, usura o cattiva manutenzione, da cedimento strutturale, se gli impianti sono stati modificati dopo stipula della polizza con lavori non eseguiti dalla ditta costruttrice, se gli impianti erano già danneggiati o non sono stati ripristinati in modo adeguato. **Rottura Bottiglie**: sono esclusi i danni causati da usura dei supporti o delle scaffalature di stoccaggio, difetti di materiale delle strutture di stoccaggio, difetti già conosciuti dal Contraente o dall'Assicurato, lavori sui supporti e sulle scaffalature di stoccaggio, errata movimentazione, terremoto. **Difettosa etichettatura**: Sono esclusi i danni alla merce stessa, causati a vizio proprio del prodotto, causati da perdite e ammarchi, indiretti, che derivano dal difettoso confezionamento. **Contaminazione prodotto**: Sono esclusi i danni causati da persone non alle dipendenze del Contraente e dell'Assicurato, vizio proprio della merce e/o inquinamenti già presenti prima dell'immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'Assicurato, perdite e ammarchi, indiretti. **Urto e ribaltamento**: Sono esclusi i danni se il veicolo è guidato da una persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il conducente è senza patente, causati dal dolo del conducente, causati da traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, se il mezzo non è idoneo alla circolazione, se riguardano parti della macchina agricola non previsti dal costruttore o non conformi al libretto di istruzioni o alle norme tecniche del costruttore, che si verificano durante o a causa delle operazioni di recupero, causati da guasti o incidenti meccanici della macchina agricola, che avvengono durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina, causati da urto.

Sezione catastrofi naturali sono qui

(i) Esclusione di danni causati dal comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; che sono relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. **Terremoto:** danni da: (i) maremoto, marea, mareggiata (ii) eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza (iii) valanghe e slavine (iv) alluvione, inondazione, esondazione; danni di: (i) penetrazione di acqua marina (ii) rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. **Alluvione, inondazione, esondazione:** danni da: (i) bombe d'acqua (ii) penetrazione di acqua marina (iii) maremoto, marea, mareggiata (iv) variazione della falda freatica (v) intasamento, traboccamiento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico quali fognature, se non direttamente correlati all'evento (vi) umidità, stillacido, trasudamento, infiltrazione (vii) spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture; danni di: franamento, cedimento o smottamento del terreno; danni a: (i) enti mobili all'aperto (ii) merci poste in locali interrati o seminterrati. Inoltre, sono esclusi guasti o rotture degli impianti automatici di estinzione. **Franamento:** danni da: (i) terremoto (ii) alluvione, inondazione, esondazione (iii) bombe d'acqua (iv) eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza (v) valanghe e slavine (vi) distacco di roccia graduale (vii) errata valutazione dell'angolo naturale di declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo (viii) errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente supportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche dello stesso

Sezione Furto

(i) Danni verificatisi in caso di calamità naturali, guerra, insurrezione, vandalismi, incendio, commessi con dolo o colpa grave da assicurato, conviventi, incaricati della sorveglianza o parenti/affini anche non conviventi (ii) furto in locali incustoditi per oltre 45 giorni (iii) danni indiretti e non materiali (iv) agli animali domestici, da cortile, avicoli e/o cunicoli, alle api (v) alle cose e ai valori dei clienti dell'agriturismo

Sezione Elettronica

(i) Danni da dolo, calamità naturali, guerra, usura, corrosione, difetti noti al contraente, virus informatici e problemi internet, trasmissioni dati; danni ai dati per errore di registrazione o cancellazione per svista (ii) riparazioni già comprese in contratti assistenza tecnica, danni estetici, danni alle valvole.

Sezione Cristalli

(i) Danni da dolo, calamità naturali, guerra, assestamenti del fabbricato, crollo del fabbricato (ii) che derivano da lavori edilizi o stradali vicinanze (ii) esplosioni o radiazioni nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche (iii) che derivano da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione (iv) alle sorgenti luminose e insegne (v) avvenuti durante riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria (vi) da eventi indennizzabili in base alla Sezione incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e alla Sezione furto, se acquistate

Sezione Responsabilità Civile

RCT e RCO e RC Proprietà dei terreni e dei fabbricati (i) Danni da radioattività, presenza o uso di amianto, inquinamento, onde elettromagnetiche, (ii) atti di guerra, terrorismo, esplosivi **RCT e RC Proprietà dei terreni e dei fabbricati** (i) provocati da persone non dipendenti dell'assicurato, alle cose e/o merci trasportate (ii) da furto e quelli a cose altrui causati da incendio (iii) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice civile, (iv) a opere in costruzione o cose su cui si eseguono lavori, a condutture o impianti sotterranei, (v) a mezzi di trasporto sotto carico/scarico o in sosta durante tali operazioni; (vi) causati da macchine, impianti, merci o prodotti dopo la consegna a terzi; (vii) causati da opere, impianti o installazioni dopo il compimento; (viii) causati da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore soggetti a rc obbligatoria, aeromobili, elicotteri; (ix) alle persone trasportate su veicoli/natanti a motore soggetti a rc obbligatoria, (x) da inadempimenti contrattuali, penali o risarcimenti punitivi, (xi) da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti dalla legge, (xii) da fitofarmaci vietati dalla legge, (xiii) da prodotti geneticamente modificati, riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob; (xiv) a scorte, prodotti, derrate (xv) a terreni, coltivazioni, appezzamenti di terreno su cui sono state eseguite lavorazioni, trattamenti, operazioni di irrigazione e/o irrigazione; (xvi) che derivano da attività di agriturismo e fattorie didattiche; (xvii) alle persone che cavalcano o conducono gli animali; (xviii) da attività venatoria **RCO malattie professionali:** La garanzia non opera per: (i) dipendenti con ricaduta di malattia professionale già indennizzata o indennizzabile (ii) inosservanza intenzionale di disposizioni di legge o della prevenzione del danno da parte dell'Assicurato (iii) malattie professionali manifestatesi dopo 12 mesi dalla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro o conseguenti ad asbestosi e silicosi e contagio da HIV **RC Proprietà dei terreni e dei fabbricati** (i) a cose di terzi che l'Assicurato detiene; (ii) che derivano da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, da umidità, stillacido, insalubrità dei locali (iii) che derivano dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'Assicurato o da terzi nei fabbricati assicurati; (iv) da fabbricati a uso civile/abitativo, da fabbricati ubicati all'estero, da fabbricati in cattivo stato di manutenzione.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti

(i) Danni da violazioni normative di sicurezza dei prodotti (ii) da responsabilità assunte dall'Assicurato e che non derivano direttamente dalla legge (ii) derivanti da prodotti destinati ai settori auto, aerospaziale, derivanti da prodotti utilizzati per sistemi informatici, reti informatiche sia hardware che software, (iii) che si verificano in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo; (iv) danni riconducibili a prodotti /organismi geneticamente modificati OGM (v) i risarcimenti danni di carattere punitivo; (vi) danni derivanti da prodotti messi in circolazione dall'Assicurato produttore nei territori di USA/Canada e Messico (vii) riconducibili a morbo di Creutzfeld-Jakob, amianto, danni da prodotti non conformi a corrette condizioni ambientali, inquinamento; (viii) che derivano da errata, mancata e inadeguata germinazione di semi; (ix) danni causati da prodotti in fase di prototipo, di prova, di modello.

Sezione Rc Ambientale

(i) causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi (ii) causati dalla proprietà, possesso o uso di qualsiasi mezzo di trasporto soggetti ad assicurazione obbligatoria (iii) che derivano da atti di guerra, occupazione o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi anche commessi da terzi, compresi furto e rapina; (iv) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (v) causati da amianto o a materiali che contengono amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri, a PFAS, a fibre ceramiche e a lane minerali (vi) che derivano da alterazioni genetiche trasmissibili; (vii) che derivano da organismi geneticamente modificati (OGM) (viii) che derivano da obbligazioni che l'Assicurato assume in modo volontario e che non sono imposte dalla legge (ix) relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie che derivano da incendio, e i danni che derivano dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a (i) imprese fino a 50 addetti (ii) proprietari, anche persone fisiche, di fabbricati locati a terzi e da questi adibiti ad attività produttive, vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso e al dettaglio che prevedano lavori di installazione presso terzi.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione sono pari al 33,80 % calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: I costi complessivi sono pari al 40,09 % di cui 82,60 % per costi di intermediazione. I costi di intermediazione della sola Sezione Catastrofi Naturali sono pari al 25%, calcolati sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it, per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail : ufficioreclamisinistri@assimoco.it. L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.
----------------------------------	--

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi inserita per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (intracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 13,50% per le Sezioni Incendio e Responsabilità Civile CON dichiarazione di produzione reddito agrario; 22,25% per le Sezioni Incendio e Responsabilità Civile SENZA dichiarazione di produzione reddito agrario; 22,25% per garanzia Responsabilità civile della vita privata; 22,25% per Sezione Furto. Detraibilità fiscale dei premi I premi di assicurazione per gli eventi calamitosi riferiti a unità immobiliari ad uso abitativo sono detraibili nella misura del 19%
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

Assirisk Agricoltura

Assicurazione multirischi per l'impresa agricola

Il presente documento deve essere consegnato alla parte contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Glossario
- Guida all'utilizzo della polizza
- Condizioni di Assicurazione

Set Informativo Mod. D A5S – Ed. 01/2026

Documento redatto in base alle linee guida approvate dal comitato esecutivo dell'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per i contratti chiari e comprensibili 2024.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino.
Uno spazio personale gratuito dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo:
scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste
di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI,**
bastano pochi click!

DA ORA PUOI ANCHE



PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO



RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI



RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (lo trovi nell'intestazione della polizza)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.

1

VAI SU ASSIMOCO.IT
Clicca sul bottone
“Accedi/Registrati”
in alto a destra, e poi
nella pagina “Accedi ai
tuoi servizi” clicca sulla
voce “Registrati”.

2

COMPILA I CAMPI
Inserisci i dati richiesti,
leggi e prendi visione
dell'informativa
privacy. Scegli
inoltre se ricevere le
comunicazioni sulla tua
posizione assicurativa
in formato digitale.

3

CONTROLLA LA TUA
EMAIL
Riceverai un'email con
all'interno un link.
Clicca sul link per
procedere con la
registrazione.

4

COMPLETA LA TUA
REGISTRAZIONE
Crea la tua password,
rispettando i criteri
di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità a famiglie, imprese, cooperative, associazioni ed enti del Terzo settore.

Assimoco, grazie agli accordi distributivi con BCC Banca Iccrea, Cassa Centrale Banca e la pluriennale partnership con Casse Rurali Raiffeisen è la Compagnia di riferimento del Credito Cooperativo italiano.

L'offerta del Gruppo è in grado di soddisfare i bisogni assicurativi di persone e imprese attraverso una gamma di prodotti dedicata alle esigenze di risparmio e di investimento, alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato in modo significativo l'offerta specifica per il Terzo settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello e un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" e oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, primario gruppo assicurativo in Germania e compagnia di bandiera del mondo cooperativo tedesco; Federazione e Casse Rurali Raiffeisen, Fondosviluppo, nonché altre Federazioni Regionali, Banche e Agenzie appartenenti al movimento cooperativo.

ASSIMOCO S.P.A.

Sede legale e Direzione Generale:

Centro Leoni, Edificio B

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano MI

www.assimoco.it

Telefono: 02/269621

Fax: 02/26920266

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): assimoco@legalmail.it

Indirizzo di posta elettronica per reclami: ufficioreclamipremi@assimoco.it

Gentile Cliente,

Vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza **Assirisk Agricoltura**.

Assirisk Agricoltura è il prodotto multi-rischi sviluppato da Assimoco S.p.A. per Assicura Agenzia S.r.l. e le Banche affiliate alla rete Cassa Centrale Banca rivolto alle imprese agricole.

La polizza **Assirisk Agricoltura** copre tutte le necessità dell'agricoltore in qualità di proprietario o locatario (anche se non conduttore), nello svolgimento sia dell'attività agricola che per quanto riguarda la tutela dei suoi beni dove ha sede l'impresa agricola o dove la stessa svolge le sue attività principali e/o accessorie.

Il prodotto risponde alle necessità di tutelare il suo patrimonio, il rispetto degli impegni finanziari e/o il reddito e di mettere al sicuro economicamente la Sua Azienda Agricola con la possibilità di attivare le seguenti Sezioni:

- Incendio, Eventi Naturali ed altri Danni ai Beni
- Catastrofi Naturali
- Furto
- Elettronica
- Cristalli
- Responsabilità Civile verso terzi
- Responsabilità Civile prodotti
- Responsabilità Civile Ambientale.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza le parole che prevedono una spiegazione specifica nel Glossario sono riportate all'inizio di ogni Articolo, in corsivo e precedute dal cancelletto (es: #polizza).

Con i migliori saluti,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana Società Benefit ed è parte del movimento B Corp

COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.

COS'È UNA B CORP?

B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation. Gruppo Assimoco ha ottenuto nel 2018 la certificazione sottponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B Impact Assessment). La certificazione è verificata ogni tre anni.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT E FARE PARTE DEL MOVIMENTO B CORP?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato. Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

Certified



Questa azienda è parte di un
movimento globale che si impegna
in favore di un sistema economico
inclusivo, equo e rigenerativo.

Corporation

Nota sulla certificazione B Corp

La "Certificazione B Corporation" è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment ("BIA") e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.

INDICE**GLOSSARIO**

7

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI

20

**COSA È SEMPRE ASSICURATO**

20

- | | |
|---|----|
| Art. 1 - I beni assicurabili | 20 |
| Art. 2 - I danni assicurati | 20 |
| Art. 3 - Dolo e colpa grave | 22 |
| Art. 4 - Tumulti, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio | 22 |
| Art. 5 - Eventi Atmosferici | 23 |
| Art. 6 - Modifiche ai beni assicurati | 24 |
| Art. 7 - Colaggio acqua da impianti di estinzione | 24 |
| Art. 8 - Sovraccarico neve | 24 |
| Art. 9 - Enti all'aperto | 25 |
| Art. 10 - Merci al prezzo di vendita | 25 |
| Art. 11 - Le spese assicurate | 25 |

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

26

- | | |
|--|----|
| Art. 12 - Dispersione Liquidi | 26 |
| Art. 13 - Fenomeno elettrico in aumento | 26 |
| Art. 14 - Maggiori spese | 26 |
| Art. 15 - Ricorso Terzi | 27 |
| Art. 16 - Rischio locativo | 28 |
| Art. 17 - Spese demolizione e sgombero in aumento | 28 |
| Art. 18 - Prodotti in refrigerazione | 28 |
| Art. 19 - Impianti energia rinnovabile | 29 |
| Art. 20 - Batterie di accumulo | 29 |
| Art. 21 - Reimpianto coltivazioni arboree | 30 |
| Art. 22 - Granaglie sullo stelo | 30 |
| Art. 23 - Fabbricato vuoto e inoccupato o in corso di costruzione o ristrutturazione | 30 |
| Art. 24 - Trasporto Merci | 31 |
| Art. 25 - Commercio Ambulante | 32 |
| Art. 26 - Eventi speciali PLUS e Danni da acqua PLUS | 32 |
| Art. 27 - Foraggio in aumento temporaneo | 33 |
| Art. 28 - Impianti di irrigazione | 33 |
| Art. 29 - Impianti antigrandine | 34 |
| Art. 30 - Pacchetto Serre / Tensostruzione agricole o tunnel | 34 |
| Art. 31 - Pacchetto Uva | 35 |
| Art. 32 - Pacchetto Olivicoltura | 37 |
| Art. 33 - Pacchetto Allevamento | 38 |
| Art. 34 - Urto e ribaltamento veicoli | 38 |
| Art. 35 - Piante in vivaio | 39 |

**COSA NON È ASSICURATO**

39

- | | |
|-----------------------------------|----|
| Art. 36 - I beni non assicurabili | 39 |
|-----------------------------------|----|

**LIMITI DI COPERTURA**

39

- | | |
|---|----|
| Art. 37 - I danni non assicurati | 39 |
| Art. 38 - Limite massimo dell'indennizzo | 40 |
| Art. 39 - Franchigia | 40 |
| Art. 40 - Riepilogo dei limiti delle garanzie | 42 |

**DOVE VALE LA COPERTURA**

44

- | | |
|---|----|
| Art. 41 - Validità territoriale della copertura | 44 |
| Art. 42 - Ubicazione dei beni assicurati | 44 |

SEZIONE CATASTROFI NATURALI**45****COSA È SEMPRE ASSICURATO**

45

Art. 43 - Beni Assicurabili

45

Art. 44 - Caratteristiche del rischio

45

Art. 45 - I danni assicurati

45

**COSA NON È ASSICURATO**

46

Art. 46 - I beni non assicurabili

46

**LIMITI DI COPERTURA**

46

Art. 47 - I danni non assicurati

46

Art. 48 - Limite massimo dell'indennizzo

47

Art. 49 - Scoperto e franchigia

48

Art. 50 - Riepilogo dei limiti delle garanzie

48

**DOVE VALE LA COPERTURA**

48

Art. 51 - Validità territoriale della copertura

48

SEZIONE FURTO**49****COSA È SEMPRE ASSICURATO**

49

Art. 52 - I beni assicurabili

49

Art. 53 - Caratteristiche dei rischi e mezzi di chiusura

49

Art. 54 - I danni assicurati

49

Art. 55 - Ubicazione dei beni assicurati

50

**COSA NON È ASSICURATO**

50

Art. 56 - I beni non assicurabili

50

**LIMITI DI COPERTURA**

51

Art. 57 - I danni non assicurati

51

Art. 58 - Limite massimo dell'indennizzo

51

Art. 59 - Scoperto per veicoli ricoverati

51

Art. 60 - Coesistenza di più scoperti

51

Art. 61 - Riepilogo dei limiti delle garanzie

52

**DOVE VALE LA COPERTURA**

52

Art. 62 - Validità territoriale della copertura

52

SEZIONE ELETTRONICA**53****COSA È SEMPRE ASSICURATO**

53

Art. 63 - I beni assicurabili

53

Art. 64 - I danni assicurati

53

Art. 65 - Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura

53

Art. 66 - Apparecchi di protezione e di stabilizzazione

54

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

54

Art. 67 - Supporti dati

54

Art. 68 - Maggiori costi

54

Art. 69 - Impiego mobile

55

**COSA NON È ASSICURATO**

56

Art. 70 - I beni non assicurabili

56

**LIMITI DI COPERTURA**

56

Art. 71 - I danni non assicurati

56

Art. 72 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

57

Art. 73 - Impianto di condizionamento

57

Art. 74 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie

57

	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 75 - Validità territoriale della copertura	58 58
<hr/>		
SEZIONE CRISTALLI		59
	COSA È SEMPRE ASSICURATO Art. 76 - I beni assicurabili Art. 77 - I danni assicurati	59 59 59
	COSA NON È ASSICURATO Art. 78 - I beni non assicurabili	59 59
	LIMITI DI COPERTURA Art. 79 - I danni non assicurati Art. 80 - Limite massimo dell'indennizzo Art. 81 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie	59 59 60 60
	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 82 - Validità territoriale della copertura	60 60
<hr/>		
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		61
	COSA È SEMPRE ASSICURATO Art. 83 - destinatari dell'assicurazione Art. 84 - I danni assicurati RCT Art. 85 - Rivalsa I.N.P.S. E INAIL Art. 86 - Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti Art. 87 - Garanzia agricoltura sociale Art. 88 - Lavori agricoli conto terzi Art. 89 - Lavori non agricoli conto terzi Art. 90 - Agricoltura di precisione Art. 91 - Produzione di Energia e Bio combustibili Art. 92 - Smercio di prodotti	61 61 61 68 68 69 70 70 70 71 71
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Art. 93 - I danni Assicurati RCO Art. 94 - Responsabilità civile della proprietà e conduzione dei terreni e dei fabbricati Art. 95 - Esercizio Agriturismo Art. 96 - Rimpiazzo del latte contaminato	72 72 73 74 75
	CHI E COSA NON È ASSICURATO Art. 97 - Persone non considerate Terzi Art. 98 - I danni non assicurati	76 76 76
	LIMITI DI COPERTURA Art. 99 - Efficacia dell'assicurazione Art. 100 - Massimali Art. 101 - Massimo risarcimento Art. 102 - Franchigia e scoperto Art. 103 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	78 78 78 78 79
	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 104 - Validità territoriale della copertura	81 81
<hr/>		
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI		82
	COSA È SEMPRE ASSICURATO Art. 105 - Destinatari dell'assicurazione Art. 106 - I danni assicurati – RC Prodotti Art. 107 - Premio di assicurazione in base al fatturato - variazione del fatturato	82 82 82 82

	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	83
	Art. 108 - Estensione della garanzia ai territori degli Usa, Canada e Messico	83
	Art. 109 - Ritiro diretto del Prodotto	83
	Art. 110 - Contaminazione dolosa – Tampering	84
	CHI E COSA NON È ASSICURATO	85
	Art. 111 - Persone non considerate Terzi	85
	Art. 112 - I danni non assicurati – RC Prodotti	86
	LIMITI DI COPERTURA	87
	Art. 113 - Efficacia dell'Assicurazione	87
	Art. 114 - Massimale	87
	Art. 115 - Scoperto	87
	Art. 116 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	88
	DOVE VALE LA COPERTURA	88
	Art. 117 - Validità territoriale della copertura	88
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE		89
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	89
	Art. 118 - Destinatari dell'assicurazione	89
	Art. 119 - I danni Assicurati	89
	Art. 120 - Spese indennizzabili	90
	Art. 121 - Danno da cambiamenti climatici e eventi naturali estremi	90
	Art. 122 - Obbligo di denuncia / necessità di intervento della P.A	91
	Art. 123 - Denuncia cumulativa	91
	Art. 124 - Comunicazioni per cessione o interruzione attività o procedura concorsuale	91
	Art. 125 - Ispezioni tecniche e documentazione	92
	CHI E COSA NON È ASSICURATO	92
	Art. 126 - I danni non assicurati	92
	Art. 127 - Sanzioni e penali	92
	Art. 128 - Persone non considerate terzi	92
	LIMITI DI COPERTURA	93
	Art. 129 - Efficacia dell'Assicurazione	93
	Art. 130 - Inesistenza di rischio	93
	Art. 131 - Pluralità di coperture	93
	Art. 132 - Limiti di Indennizzo	94
	Art. 133 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	94
	DOVE VALE LA COPERTURA	94
	Art. 134 - Validità territoriale della copertura	94
SEZIONE SINISTRI		95
	PARTE COMUNE	95
	Art. 135 - A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza	95
	Art. 136 - Valutazione del danno	95
	Art. 137 - Compiti dei periti	95
	Art. 138 - Compensi dei periti	96
	Art. 139 - Verifica dei beni assicurati	96
	Art. 140 - Esagerazione dolosa del danno	96
	Art. 141 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	97
	Art. 142 - Rinuncia alla rivalsa	97
	Art. 143 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza	97
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI		98
	Art. 144 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	98
	Art. 145 - Forma dell'assicurazione – valore a nuovo	98

Art. 146 - Determinazione del danno	98
Art. 147 - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale	100
Art. 148 - Calcolo dell'indennizzo per impianti di irrigazione	100
Art. 149 - Calcolo dell'indennizzo per impianti antigrandine	101
Art. 150 - Anticipo in caso di sinistro	101



SEZIONE CATASTROFI NATURALI	101
Art. 151 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	101
Art. 152 - Determinazione del danno	102
Art. 153 - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale	103
Art. 154 - Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno	104



SEZIONE FURTO	104
Art. 155 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	104
Art. 156 - Forma dell'assicurazione – Primo rischio assoluto	105
Art. 157 - Determinazione dell'ammontare del danno	105
Art. 158 - Recupero delle cose rubate	106
Art. 159 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	106



SEZIONE ELETTRONICA	106
Art. 160 - Cosa deve fare il Contraente in caso di sinistro	106
Art. 161 - Forma dell'assicurazione	107
Art. 162 - Determinazione dell'ammontare del danno	107
Art. 163 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	108



SEZIONE CRISTALLI	108
Art. 164 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	108
Art. 165 - Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto	108
Art. 166 - Determinazione dell'ammontare del danno	108



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	109
Art. 167 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	109
Art. 168 - Rinuncia alla rivalsa	109



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI	109
Art. 169 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	109



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE	109
Art. 170 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	109
Art. 171 - Oneri dell'Assicurato in sede di denuncia di sinistro	110
Art. 172 - Istruttoria del Sinistro	110

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

111

OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	111
Art. 173 - Obbligo di dichiarazioni veritieri	111
Art. 174 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio	111
Art. 175 - Coesistenza di franchigie e scoperti	111
Art. 176 - Modifiche dell'assicurazione	111
Art. 177 - Forma delle comunicazioni	112
Art. 178 - Altre assicurazioni	112
Art. 179 - Oneri fiscali dell'assicurazione	112
Art. 180 - Foro competente	112
Art. 181 - Dolo e colpa grave	113
Art. 182 - Rinvio alle norme di legge	113
Art. 183 - Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa	113
Art. 184 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio	113



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	114
Art. 185 - Pagamento del premio	114

Set Informativo Mod. Mod. D A5S – Ed. 01/2026

	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	115
	Art. 186 - Durata dell'assicurazione	115
	COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	115
	Art. 187 - Diritto di recesso del Contraente	115
	Art. 188 - Disdetta del contratto	116
	Art. 189 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora o di cliente di assicura agenzia srl	116
	Art. 190 - Recesso in caso di sinistro	116
	Art. 191 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento	116
	Art. 192 - Mutuo o finanziamento rinegoziato	117
	Art. 193 - Assicurazione Incendio esplosione e scoppio in abbinamento a Mutuo o Finanziamento	117
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI		118

GLOSSARIO

Il Glossario è parte integrante delle condizioni di assicurazione. Alle parole qui elencate è attribuito il significato di seguito descritto.

ADDETTO

Gli addetti sono:

- 1 i titolari dell'azienda, compresi i familiari coadiuvanti
- 2 i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell'azienda assicurata
- 3 gli associati in partecipazione
- 4 i prestatori di lavoro, cioè le persone fisiche di cui l'*#Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme sull'occupazione e sul mercato del lavoro in vigore al momento del *#sinistro*, per svolgere l'attività assicurata e delle quali lo stesso risponde ai sensi dell'Art. 2049 del Codice civile
- 5 gli stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione
- 6 persone non alle dirette dipendenze di cui l'*#Assicurato* si avvale stagionalmente o occasionalmente.

Sono parificati agli addetti: i lavoratori a progetto, quelli assunti da un'agenzia di somministrazione e quelli atipici assunti con contratto stipulato secondo il D.lgs. 276/2003.

ACQUE

Acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.

AGENTE INQUINANTE

Sostanza, preparato, organismo o microrganismo in grado di causare un deterioramento delle *#risorse naturali* e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente.

AGRICOLTURA DI PRECISIONE

agricoltura di precisione: agricoltura che per movimentare le macchine operatrici applica sistemi GPS, sensori interconnessi e altri strumenti atti a consentire una gestione automatizzata o assistita delle macchine come previsto dal Decreto Ministeriale n. 33671 del 22/12/2017

AGRICOLTURA SOCIALE

Insieme delle attività definite dalla Legge n.141 del 18 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e dalla Legge Provinciale 22 giugno 2018, n. 8 e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate collegate a quella agricola.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati a uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, Tablet *#conduttori esterni*, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine e impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione e allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.
Il tutto a uso esclusivo dell'*#azienda agricola*, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.

ARIA

Miscela di gas che compone l'atmosfera terrestre.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*#assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *#assicurazione*.

ASSIMOCO

Assimoco S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via Giovanni Spadolini 7 – Centro Leoni - Edificio B, 20141 Milano (MI).

ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Le attività assicurate che l'*#Assicurato* svolge presso terzi e fuori da eventuali siti assicurati compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie e accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.

AUTOCARRO	Veicolo per trasporto di cose, inclusi gli autotreni e gli autoarticolati e i veicoli elencati all'Art.1.6.5 della convenzione ADR.
AZIENDA AGRICOLA	<p>Insieme dei beni presenti in azienda utilizzati per l'attività agricola territorialmente individuata e delimitata, come indicato nel <i>#fascicolo aziendale</i> o in altra documentazione.</p> <p>Comprende i fondi, di proprietà o condotti a qualsiasi titolo, anche se fra loro separati, purché appartenenti a un'unica entità aziendale e tutti i fabbricati destinati a ufficio privato, deposito di macchinari, macchine agricole e attrezzature agricole, scorte, prodotti e merci, officine, laboratori sussidiari, magazzini ed eventuali reparti di falegnameria con utilizzo di macchine mordenti, stalle, fienili, depositi di paglie, stramaglie e foraggi, ovunque situati nell'ambito della azienda.</p> <p>Sono comprese le aree cortilizie interne o adiacenti.</p> <p>L'azienda può essere:</p> <p>Con abitazione abituale</p> <p>Azienda abitata in modo continuativo dall'<i>#Assicurato</i>, dai suoi <i>#familiari</i> o da persone incaricate della custodia dei beni, compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.</p> <p>Con abitazione saltuaria</p> <p>Azienda non abitata in modo continuativo dall'<i>#Assicurato</i>, dai suoi <i>#familiari</i> o da persone incaricate della custodia dei beni, compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.</p>
AZIENDA AGRITURISTICA	<i>#Azienda agricola</i> in cui si svolge attività di agriturismo, come previsto dalla Legge 20 Febbraio 2006 n. 96 e della Legge Provinciale n. 7 del 2008 e s.m.i., per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione o ne ha già presentato domanda.
BATTERIA DI ACCUMULO	Dispositivo che immagazzina energia elettrica durante la carica, la conserva per un certo periodo, e la restituisce in tutto o in parte quando serve.
BENI DELL'ASSICURATO	Beni mobili e immobili di proprietà dell' <i>#Assicurato</i> necessari per svolgere l'attività assicurata, compresi fabbricati, macchinari e merci.
BENI PREGIATI	Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.
BESTIAME	<p>Bovini, equini (esclusi cavalli da corsa), caprini, ovini, suini, lama, alpaca conigli, avicoli, animali da cortile e domestici, api e le relative arnie fino a un massimo di 20 arnie e con limite di 20.000 euro.</p> <p>Il tutto sia sottotetto dei fabbricati costituenti l'azienda, all'aperto, all'alpeggio comprese le strade che vi conducono.</p> <p>L'Allevamento intensivo con attenzione al benessere degli animali è un sistema produttivo zootechnico che prevede la custodia di un elevato numero di animali (bovini, suini, avicoli, conigli, ecc.) in spazi confinati, che garantiscono nella loro dimensione il benessere dell'animale. Deve rispettare queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Numero massimo di animali: 200 per singolo fabbricato• Superficie disponibile per animale: Superficie minima per animale conforme alle direttive europee sul benessere, con variazioni secondo la specie (almeno 1,5 m² per suini adulti, 6 m² per bovini)• Illuminazione: Accesso alla luce naturale per almeno 8 ore al giorno• Alimentazione adattata alla specie e alla fase produttiva per ridurre sprechi e migliorare la conversione alimentare• Monitoraggio continuo tramite sistemi PLF (Precision Livestock Farming) o analogo sistema di controllo per rilevare zoppie, stress termico e comportamenti anomali• Piano di biosicurezza aggiornato e applicato: Piano firmato dal veterinario aziendale + verbale ASL di conformità.

BOMBA D'ACQUA	Le bombe d'acqua (o flash flood) sono una tipologia specifica di alluvioni di origine pluviale caratterizzate da piogge molto brevi ma di elevatissima intensità, la durata va da pochi minuti a qualche ora. Caratterizzate da acqua che raggiunge velocità elevate e detriti (#terreno, alberi, altri oggetti) che vengono portati via dalla corrente.
BRADISIMO	Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
CAMBIAMENTI CLIMATICI	L'alterazione del clima attribuibile direttamente ad attività umane, tali da alterare la composizione dell'atmosfera e che si sommi alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi.
CAPPELLE	edifici di culto di piccole dimensioni privi di dipendenze, consacrati o meno, purché di proprietà dell'Azienda Agricola assicurata.
CARICO E SCARICO	Per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" le operazioni inverse e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.
CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO	Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. Se predisposto per essere incassato nel muro, deve essere installato a filo battente e dotato di dispositivo di ancoraggio che ne impedisca l'estrazione senza la demolizione del muro. Un contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
CELLA FRIGORIFERA	Locale per la conservazione di alimenti in cui viene mantenuta una temperatura stabile e la composizione dell'atmosfera è mediamente uguale a quella esterna alla cella.
CLAIMS MADE	Regime temporale in base al quale la garanzia è operativa solo se l'#Assicurato riceve il reclamo o la pretesa durante il periodo di validità della copertura.
COLTIVAZIONE ARBOREA	Insieme delle piante a dimora in un singolo appezzamento, comprese le strutture di sostegno.
COLTURE	Piante, piante madri, seminativi, talee, germogli e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, purché sotto serra.
CONDIZIONI ORIGINARIE	Le condizioni delle #risorse naturali e dei #servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il #danno all'ambiente.
CONDUTTORE ESTERNO	Cavo di collegamento tra le #apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle #apparecchiature elettroniche.
CONTENUTO AGRITURISMO	Mobilio e arredamento, biancheria, e attrezzatura completa in genere per agriturismo, macchinari e #apparecchiature elettroniche, impianti non inclusi nella definizione di #fabbricato, provviste alimentari relative all'attività della struttura. Sono compresi ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, sedie, attrezzi per l'intrattenimento, il tutto anche all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti #fabbricati e di pertinenza esclusiva dell'agriturismo. Se la partita Fabbricato Agrituristicco non è assicurata, sono comunque incluse nell'assicurazione le migliori realizzate dal locatario a proprie spese sull'edificio agrituristicco e sugli impianti fissi che lo servono, purché tali spese siano correttamente documentate. In ogni caso, si applica quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice civile.
CONTENUTO AGRICOLO - SCORTE, PRODOTTI E MERCI	Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, semi, tuberi, talee, derrate, granaglie trebbiate, vini, olii e relativi contenitori, prodotti dell'#azienda agricola e/o agrituristicca inclusi quelli erbacei freschi e insilati; imballaggi, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione a uso agricolo e domestico non destinati al commercio. Sono compresi i carburanti a uso agricolo fino al 10 % della somma assicurata.

CONTENUTO AGRICOLO - MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE	Macchinari e attrezzi, <i>#apparecchiature elettroniche</i> , macchine operatrici e simili strumentali alla conduzione dell' <i>#azienda agricola</i> . Ricambi, attrezzi e utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, <i>#trattori agricoli</i> targati e non targati, compresi silos e contenitori metallici o vetroresina, <i>#celle frigorifere</i> escluse le strutture edili, essiccatore e altri impianti di pertinenza dell'attività, impianti a biomasse e biogas, pompe di sollevamento acqua anche all'aperto su fondi facenti parte dell'azienda. Il tutto posto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell' <i>#azienda agricola</i> . Sono esclusi gli <i>#impianti di irrigazione</i> e gli <i>#impianti antigrandine</i> . Se la partita Fabbricato agricolo, garage o rimessa non è assicurata, sono comunque incluse nell'assicurazione le migliori realizzate dal locatario a proprie spese sull'edificio agricolo, garage o rimessa e sugli impianti fissi che lo servono, purché tali spese siano correttamente documentate. In ogni caso, si applica quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice civile.
CONTENUTO MALGA BAITA	Mobilio e arredamento, attrezzatura completa per la malga o la baita, macchinari e <i>#apparecchiature elettroniche</i> , impianti non inclusi nella definizione di <i>#fabbricato</i> , provviste alimentari relative all'attività della struttura.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l' <i>#assicurazione</i> sottoscrivendo la <i>#polizza</i> . Il <i>#Contraente</i> e l' <i>#Assicurato</i> possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE (SEZIONE RCT)	Beni tangibili, compresi gli animali.
COSE PARTICOLARI	Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilm, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNO CORPORALE	Morte o lesioni personali.
DANNO DIRETTO	Il danno materiale causato direttamente dall'evento coperto dall' <i>#Assicurazione</i> .
DANNO MATERIALE	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DANNO ALL'AMBIENTE	Il deterioramento delle <i>#risorse naturali</i> da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'Art 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006.
DURATA DELL'EVENTO	Per la copertura <i>#terremoto</i> : i danni da <i>#terremoto</i> avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento sismico valgono come un unico <i>#sinistro</i> . Per la copertura <i>#alluvione/inondazione/esondazione</i> : i danni da <i>#alluvione, inondazione, esondazione</i> avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al <i>#sinistro</i> . Per la copertura <i>#franamento</i> : i danni da <i>#franamento</i> avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato.
ENTI MOBILI ALL'APERTO	Il contenuto assicurato non custodito all'interno dei fabbricati, costituito da scorte, prodotti e merci, macchinari e macchine agricole e attrezzature agricole nonché bestiame e foraggio.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a <i>#esplosione</i> - per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
ESPORTAZIONE DIRETTA	La <i>#messa in circolazione</i> del prodotto in un determinato mercato/territorio effettuata direttamente dall' <i>#Assicurato</i> .
ESPORTAZIONE INDIRETTA	La <i>#messa in circolazione</i> del prodotto in un determinato mercato/territorio effettuata da un soggetto diverso dall' <i>#Assicurato</i> .

ESTORSIONE	Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o a omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice penale).
EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI	Grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate, quando la violenza di questi fenomeni è tale da lasciare traccia riscontrabile su più cose/beni nella stessa zona, anche non assicurati.
EVENTO NATURALE ESTREMO	Evento determinato da fattori naturali non antropici come, ad esempio: sisma, alluvione, frana, maremoto, <i>#eventi atmosferici eccezionali</i> , e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.
FABBRICATO	<p>Il complesso delle costruzioni costituito da uffici, rimesse per veicoli e attrezzi, tettoie, silos, contenitori e vasche in muratura, stalle, fienili, depositi di paglia stramaglie e simili, rimesse di veicoli e macchinari a uso lavorativo o privati, dipendenze varie di pertinenza dell'<i>#azienda agricola</i> qualunque ne sia la destinazione. Sono comprese le costruzioni adibite ad agriturismo e relative strutture sportive, ricettive e ricreative.</p> <p>Pavimentazioni all'aperto, impianti fissi e impianti d'allarme al servizio del fabbricato, rivestimenti in legno (esterni ed interni), impianti elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e ogni altro impianto e installazione (anche di pertinenza delle stalle e fienili, quali ad esempio l'impianto di mungitura, di allontanamento del letame, di aeressiccazione del fieno, gru, ecc.) facenti parte del fabbricato e considerati immobili per natura e destinazione, antenne, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue senza valore artistico, insegne, <i>#impianti fotovoltaici</i> e pannelli solari termici anche se installati separatamente dal fabbricato, ascensori e montacarichi, oltre a tutto ciò che è considerato immobile per natura.</p> <p>Recinzioni, cancelli anche automatizzati, impianti di allarme, <i>#fissi e infissi</i>.</p> <p>Se è assicurata una porzione di fabbricato in comproprietà o condominio la definizione si riferisce a quella porzione e alla quota delle parti comuni spettante.</p> <p>Sono compresi anche: gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, le parcelle professionali, le spese di fondazione o interrate, i costi di costruzione di nuovi edifici (come da legge del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. 19/5/1977 e successive modificazioni), che l'<i>#Assicurato</i> ha dovuto effettivamente sostenere.</p> <p>Sono esclusi: l'area, le <i>#serre</i>, le tensostrutture agricole o tunnel, <i>#i fabbricati collabenti</i></p> <p>Le costruzioni possono avere queste destinazioni:</p> <p>Agrituristico</p> <p>Fabbricato destinato a struttura ricettiva agrituristica e/o a ufficio, staccato dagli altri fabbricati o, se contiguo, separato da muro pieno.</p> <p>Sono comprese tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse</p> <p>Sono ammesse eventuali dipendenze adibite a cantina, granaio, rimessa per veicoli e attrezzi e per materiali e prodotti utilizzati per l'attività agrituristica.</p> <p>Fabbricato agricolo, garage o rimessa</p> <p>Il complesso dei fabbricati utilizzati per l'attività dell'<i>#azienda agricola</i>, cantine, granai, vinaie, rimesse per veicoli anche per uso privato e attrezzi, cappelle, mulini ad acqua inattivi, scuderie, silos, contenitori e vasche in muratura, mangiaote; sono comprese stalle o porcilaie se non coesistono con fienili, depositi di paglie, stramaglie e foraggi di cui è tollerata la presenza solo per il quantitativo necessario all'alimentazione del <i>#bestiame</i>.</p> <p>Sono esclusi: fienili, depositi di paglie, stramaglie e foraggi.</p> <p>È compresa la porzione destinata ad attività agrituristica se non staccata e non separata da <i>#muro pieno</i> dagli altri fabbricati colonici.</p> <p>Fabbricato stalla o fienile o depositi</p> <p>Fienili, depositi di paglie, stramaglie e foraggi, oltre al complesso dei fabbricati adibiti o utilizzati per l'attività dell'<i>#azienda agricola</i>, cantine, granai, vinaie, rimesse per veicoli e attrezzi, scuderie, stalle e porcilaie, quando coesistono con fienili, depositi di paglia, stramaglie e foraggi.</p> <p>È compresa la porzione destinata ad attività agrituristica se non staccata e non separata da <i>#muro pieno</i> dagli altri fabbricati colonici.</p>

Fabbricato Malga/Baita

Il fabbricato, la porzione di fabbricato o il complesso di fabbricati, che si trovano sul #terreno del pascolo in uso all'#azienda agricola assicurata, per:

- il ricovero del #bestiame, il deposito del latte, dei raccolti e degli attrezzi
- l'alloggio temporaneo del personale, per periodi di villeggiatura o di breve riposo dell'#azienda agricola e/o dei suoi componenti familiari e di ospiti
- l'esercizio di agriturismo.
-

Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione

Realizzazione ex novo di fabbricato per il quale non è ancora stato richiesto il certificato di agibilità. Se vengono effettuati lavori di ultimazione all'interno del fabbricato, lo stesso non si considera in corso di costruzione.

Realizzazioni di ristrutturazioni architettoniche e distributive e/o manutenzioni che interessano le strutture portanti del fabbricato e, se queste modifiche interessano il tetto, i fissi e gli infissi. In ogni caso, se le modifiche comportano a lavori ultimati un aggravamento di rischio, si applica l'Art. 1898 del Codice civile. Se vengono effettuati lavori di ultimazione all'interno del fabbricato, lo stesso non si considera in corso di ristrutturazione.

FABBRICATO COLLABENTE

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o che non può essere resa utilizzabile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

FAMILIARI

Sono:

- 1) il coniuge
- 2) il convivente dell'#Assicurato/#Contraente indicato nel certificato anagrafico di "Stato di famiglia"
- 3) il convivente non indicato nel certificato anagrafico di "Stato di Famiglia", purché individuabile tramite elementi riscontrabili in sede di sinistro
- 4) gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affilati e gli affini dell'#Assicurato/#Contraente e delle persone dei punti 1) e 2) se conviventi e indicate nel certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"
- 5) i figli minori dell'#Assicurato/#Contraente non presenti nel Certificato Anagrafico di "Stato di famiglia" e con lui non conviventi se in affidamento congiunto/condiviso al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio.

FASCICOLO AZIENDALE

Strumento per la gestione dei rapporti tra l'impresa agricola e la Pubblica Amministrazione. Contiene tutte le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli sulle consistenze territoriali e serve come base per calcolare e richiedere contributi o certificazioni in ambito agricolo. Il fascicolo è unico per tutto il territorio nazionale.

FENOMENO ELETTRICO

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- **corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso
- **variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto
- **sovratensione:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche
- **arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FERMENTAZIONE ANORMALE

Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FORAGGIO	Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essiccazione, destinato all'alimentazione del <i>#bestiame</i> , compresa la paglia posti sia sottotetto che all'aperto sui fondi dell'azienda agricola. Sono inclusi inoltre stramaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili.
FRANAMENTO	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivato da infiltrazioni d'acqua.
FRANCHIGIA	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell' <i>#Assicurato</i> .
FURTO	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GRANAGLIA SULLO STELO	Frumento, orzo, avena, segale, triticale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.
IMPERMEABILIZZAZIONE	Trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di <i>#agenti inquinanti</i> .
IMPIANTO ANTIGRANDINE	Struttura per la difesa attiva delle piante dai danni causati dalla grandine, composta dal sistema di palificazione, dalle <i>#reti antigrandine</i> di protezione, dai tiranti, dalle ancora e da quant'altro utilizzato per la funzionalità dell'impianto. È progettata e costruita dalla ditta costruttrice.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica. Questo sistema è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. Sono escluse le <i>#batterie di accumulo</i> .
IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE	<i>#Impianti fotovoltaici</i> e <i>#pannelli solari termici</i> .
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	Materiale che serve per l'irrigazione dei campi composto da avvolgibili, pivot, rampe o altri materiali compresi i trasformatori, l'armadio di telecomando, il sistema di controllo, la pompa, i sistemi di filtraggio, gli irrigatori, i gocciolatori e tutto quanto è parte integrante dell'impianto.
IMPLOSIONE	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.
INCENDIO	Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILITÀ	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO	La somma dovuta da <i>#Assimoco</i> in caso di <i>#sinistro</i> .

INFIAMMABILI	Sostanze e prodotti non classificabili “#esplodenti” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono a queste caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l’aria, s’infiammano spontaneamente. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INFORTUNIO	Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO	Le persone fisiche o le società che hanno in carico il contratto di assicurazione, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del Codice delle assicurazioni private, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa.
INTERRATO	Elemento – serbatoio, vasca o tubazione – il cui accesso a una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.
INTERVENTI DI EMERGENZA	Misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una #minaccia imminente di #danno all’ambiente, con l’obiettivo di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze. Queste misure comprendono la messa in sicurezza d’emergenza.
INTERVENTI DI RIPRISTINO	Insieme degli interventi di: <ul style="list-style-type: none">- #ripristino primario e #riqualificazione ambientale su #terreno, #acque, #specie e habitat naturali protetti- #ripristino compensativo e complementare su #acque, #specie e habitat naturali protetti
LASTRE/CRISTALLI	Lastre di cristallo e/o vetro, compresi gli specchi, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide. Devono essere collocate in modo stabile su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le lastre che costituiscono insegne, anche in materiale plastico rigido, comprese quelle collocate all'esterno dei fabbricati ma nell'area dell'azienda, solo se sono fissate in modo stabile su apposite installazioni. Sono escluse le lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.
LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	L’importo massimo che #Assimoco si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
LOSS OCCURRENCE	Regime di efficacia temporale di una garanzia in base al quale la garanzia opera per i fatti accaduti durante la validità della copertura.
MALATTIE PROFESSIONALI	Sono quelle causate dall’attività lavorativa svolta o dall’ambiente di lavoro, comprese nelle tabelle Inail (una per l’industria e una per l’agricoltura). Inoltre, sono considerate tali anche quelle riconosciute dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
MASSIMALE	Il massimo esborso di #Assimoco per: <ul style="list-style-type: none">- Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per #sinistro indennizzabile- Responsabilità civile prodotti per #sinistro indennizzabile, #sinistro in serie e per anno assicurativo- Responsabilità civile ambientale.
MESSA IN CIRCOLAZIONE	Quando il prodotto è consegnato, anche in visione o prova, all’acquirente, all’utilizzatore o a un loro ausiliario. La consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente/utilizzatore è considerata messa in circolazione.

MIETITREBBIA E TREBBIATRICI	Macchine agricole in grado di mietere e allo stesso tempo trebbiare vari tipi di #colture principalmente cereali e leguminose secche. Sia in deposito che in azione ovunque entro i confini di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
MINACCIA IMMINENTE	Pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico #danno all'ambiente.
MURO PIENO	Muro senza aperture, elevato da terra a #tetto, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammessi: #fissi e infissi certificati REI 60, pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura e aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privi di luci.
PANNELLO SOLARE TERMICO	Impianto per la produzione di acqua calda costituito da un assorbitore di calore (il collettore, simile a un radiatore, attraverso il quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio), il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.
PARTI	Il #Contraente e #Assimoco.
PERDITA TEMPORANEA	I danni che derivano dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di #acque, #specie e habitat naturali protetti e/o dei #servizi delle risorse naturali da queste svolti come previsto dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006.
PERIODO DI VIGENZA DELLA POLIZZA	Il periodo in cui la polizza è valida. Decorre dalla data di inizio della copertura e continua fino alla data della sua cessazione, come indicato in #polizza.
POLIZZA	Il documento che prova l'#assicurazione.
PREMIO	La somma che il #Contraente deve ad #Assimoco come pagamento per la prestazione concordata.
PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di assicurazione per la quale #Assimoco, indipendentemente dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni fino a una somma stabilita, senza applicare la #regola proporzionale.
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE	Il principio stabilito dall'Art. 191 del Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si applicano anche con riferimento a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa, per la salute umana e per l'ambiente.
PRODOTTO (RC PRODOTTI)	Ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
PRODOTTO DIFETTOSO (RC PRODOTTI)	Prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere considerando tutte le circostanze, tra cui: <ul style="list-style-type: none">- il modo in cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le caratteristiche palese, le istruzioni e le avvertenze- l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti prevedibili- il tempo in cui è stato messo in circolazione.
PRODOTTO FINITO (RC PRODOTTI)	Prodotto destinato ai consumatori finali o ai distributori.

PRODUTTORE/FORNITORE (RC PRODOTTI)	A titolo esemplificativo, è considerato produttore/fornitore responsabile del danno causato da difetti del prodotto: <ul style="list-style-type: none">- il fabbricante del prodotto finito, di una sua componente e di una materia prima- per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, rispettivamente l'agricoltore e l'allevatore e chi sottopone i prodotti a trasformazione- chi appone sul prodotto o sulla confezione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo- chi importa nella Comunità Europea un prodotto per venderlo, darlo in locazione, anche finanziaria, o distribuirlo in altro modo, e chi si presenta come importatore nella Comunità Europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione- se il produttore non è individuato, il fornitore che ha distribuito il prodotto è responsabile come il produttore, quando non comunica al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto.
PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D'USO	Insieme di istruzioni eseguibili dal computer che il #Contraente o l'#Assicurato utilizza in base alle condizioni e per il periodo di tempo indicati nel contratto con il fornitore. Le istruzioni sono leggibili dalla macchina e memorizzate su supporti.
PROVE DI TENUTA	Prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli elementi interrati, eseguite da professionisti/società specializzate secondo metodologie internazionalmente riconosciute e in grado di riconoscere perdite minime di 0.5 l/h
QUESTIONARIO (RC PRODOTTI)	Il documento, sottoscritto dal #Contraente/#Assicurato, necessario a individuare i prodotti dell'#Assicurato per determinare le condizioni di assicurabilità. È parte integrante della #polizza.
RAPINA	Sottrazione di beni e #valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone che subiscono violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a #valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in #polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice civile, se dalle stime fatte al momento del sinistro risulta una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'#indennizzo viene ridotto in proporzione.
RETE ANTIGRANDINE	Rete in fibra polietilenica conforme alle norme UNI in vigore al momento della loro installazione.
RIPRISTINO PRIMARIO	Intervento obbligatorio previsto dalla normativa ambientale, da eseguire dopo un #danno all'ambiente, con l'obiettivo di: <ul style="list-style-type: none">- riportare #acque, #specie e habitat naturali protetti alle #condizioni originarie- eliminare, ridurre, confinare in modo temporaneo o definitivo gli #agenti inquinanti presenti nel #terreno, così che non rappresentino più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Questi interventi comprendono bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.
RIPRISTINO COMPENSATIVO	Ogni intervento su #acque, #specie e habitat naturali protetti, imposto dagli enti per compensare la #perdita temporanea di #risorse e/o #servizi naturali, dal giorno in cui si verifica il danno fino al completo #ripristino primario.
RIPRISTINO COMPLEMENTARE	Ogni intervento su #acque, #specie e habitat naturali protetti, imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle #risorse e/o dei #servizi naturali danneggiati.
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	Intervento obbligatorio previsto dalla normativa ambientale, eseguito a completamento del #ripristino primario, con l'obiettivo di restituire all'area la sua fruibilità.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il #sinistro.

RISORSE NATURALI	Le risorse naturali comprendono: <ul style="list-style-type: none">- le <i>#specie e habitat naturali protetti</i>- le <i>#acque</i>- il <i>#terreno</i>- l'<i>#aria</i>
RITIRO (RC PRODOTTI)	Richiesta dell' <i>#Assicurato</i> o dell'Autorità Competente ai distributori, consumatori o altri detentori di restituire i prodotti assicurati o quelli che li contengono, presso: <ul style="list-style-type: none">- lo stabilimento del fabbricante- i distributori- altri punti di raccolta indicati dall'<i>#Assicurato</i> o dall'Autorità Competente. <p>Il ritiro avviene quando sono accertati o rilevati in base a fatti oggettivi dei difetti, per evitare danni a persone e/o cose. È considerato ritiro anche la comunicazione a distributori o altri detentori di prodotti, per verificare se i prodotti presentano quei difetti.</p>
SERRE	Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante, con strutture portanti in metallo o muratura o cemento e la copertura e pareti in vetro temperato o non temperato, policarbonato, materiali plastici rigidi o doppio film plastico. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, <i>#fissi e infissi</i> e tutte le attrezzature e impianti fissi o mobili che si trovano all'interno della serra assicurata, necessari e indispensabili al suo a funzionamento.
SCIPO	Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' <i>#Assicurato</i> .
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a <i>#esplosione</i> . Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
SERVIZI DELLE RISORSE NATURALI	Le funzioni svolte da una <i>#risorsa naturale</i> a favore di altre <i>#risorse naturali</i> e/o della collettività.
SITO ASSICURATO	Il sito o l'area perimetrita indicata in <i>#polizza</i> , sottoposta al controllo dell' <i>#Assicurato</i> , in cui si svolge l'attività dichiarata.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.
SINISTRO (RC PRODOTTI)	La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione
SINISTRO IN SERIE (RC PRODOTTI)	Una pluralità di richieste di risarcimento dovute a uno stesso difetto, anche se presente in più prodotti, che, in base alle condizioni di <i>#assicurazione</i> , sono considerate un unico <i>#sinistro</i> .
SOSTANZE PERICOLOSE	Sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e s.m.i.
SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI	Le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
SPESE	Le spese effettivamente sostenute.
STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO NAZIONALE	Lo "stato di emergenza di rilievo nazionale" (d.l. n. 1 del 2/1/2018, art. 24) è una condizione dichiarata al verificarsi di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per la loro intensità o estensione, richiedono interventi immediati con mezzi e poteri straordinari. Questa dichiarazione permette di adottare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni vigenti, per organizzare e attuare interventi di soccorso, assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, e misure economiche di sostegno.

STATO DI RICOSTRUZIONE DI RILIEVO NAZIONALE	<p>Lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale" si verifica quando è necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della legge n. 40 del 18/3/2025.</p> <p>Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deve essere deliberato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale quando il Consiglio dei ministri, ha valutato l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25 comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).</p>
SUPPORTI DATI	Materiale per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.
TENSOSTRUTTURE AGRICOLE O TUNNEL	Impianti fissi mantenuti in posizione tramite tensione, progettati per lo stoccaggio e il ricovero di beni legati all'attività agricola. Sono composti da:
	<ul style="list-style-type: none">- un'intelaiatura metallica solida, ancorata al suolo- un telo plastico in PVC resistente, fissato all'intelaiatura o al suolo.
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
TERRENO	La parte insatura del suolo, cioè quella non a contatto con le acque sotterranee.
TERRORISMO	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
TETTO	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il #fabbricato dagli agenti atmosferici.
TRATTAMENTO	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
TRATTORI AGRICOLI	Veicoli che appartengono alla categoria delle macchine semoventi: <ul style="list-style-type: none">- trattori agricoli: macchine a motore, con o senza piano di carico, dotate di almeno due assi. Sono progettate principalmente per la trazione e possono:<ul style="list-style-type: none">o tirare, spingere, trasportare prodotti agricoli e sostanze per uso agrarioo azionare strumenti specificio essere equipaggiate con attrezzi portati o semi portati considerate parte integrante della trattore- macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine dotate o predisposte per montare apparecchiature speciali che permettono di svolgere operazioni agricole.
VALORE A NUOVO	Per il #fabbricato: la spesa per ricostruire a nuovo l'intero #fabbricato escluso il valore dell'area. Per il contenuto dell'agriturismo, per le macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzi, le apparecchiature e impianti elettronici: il costo per sostituire i beni assicurati con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il **#fabbricato** le **#serre** e le **#tensustrutture agricole o tunnel**, : la spesa per ricostruire a nuovo l'intero bene assicurato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore dell'area.
Per il contenuto dell'agriturismo, per le macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzi: il costo per sostituire i beni assicurati con altre nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del **#sinistro** viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, **#Assimoco** risponde del danno in proporzione, come previsto all'Art. 1907 del Codice civile.

VALORI

Denaro, titoli di credito in genere e ogni carta che rappresenta un valore.

VETRO ANTISFONDAMENTO

È un elemento formato da:

- più strati di vetro accoppiati tra loro in modo rigido con uno strato di materiale plastico inserito tra le superfici
oppure
- un unico strato di materiale sintetico (policarbonato).

In entrambi i casi lo spessore totale deve essere almeno di 6 mm.



SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 1 - I BENI ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #azienda agricola #bestiame #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature #contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci #contenuto agriturismo #contenuto malga baita #Contraente #fabbricato #foraggio #rischio #tetto #trattori agricoli

Assimoco assicura, nell'ambito della azienda agricola:

1. fabbricato o sua porzione a uso:
 - 1.1. agricolo, garage o rimessa
 - 1.2. stalla o fienile o depositi
 - 1.3. malga o baita
 - 1.4. agritouristico
2. contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci
3. contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature, trattori agricoli, macchinari, bestiame e foraggio
4. contenuto agriturismo
5. contenuto malga baita.

I fabbricati devono avere:

- strutture portanti verticali
- pareti esterne
- manto del tetto

costruiti prevalentemente in materiali incombustibili

- solai e armatura del tetto comunque costruiti.

Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile.

Sono compresi fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, barchesse, tettoie, e sili comunque costruiti.

I beni sono destinati all'esercizio delle filiere produttive, dichiarate in polizza, svolte dall'Assicurato, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie e accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti alle attività stesse.

NOTA BENE

Se si assicura un fabbricato o porzione di fabbricato e in seguito la sua destinazione d'uso cambia, il Contraente/Assicurato deve avvisare Assimoco della variazione del rischio (→Art. 174 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio).

ART. 2 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #apparecchiature elettroniche #Assicurato #Assimoco #azienda agricola #beni pregiati #bestiame #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature #contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci #contenuto agriturismo #contenuto malga baita #Contraente #danno diretto #danno materiale #esplosione #fabbricato #fermentazione anomale #fissi e infissi #foraggio #franchigia #furto #impianti di energia rinnovabile #impianto di irrigazione #impianto fotovoltaico #implosione #incendio #limite di indennizzo #pannelli solari termici #preziosi #rapina #scoperto #scoppio #spese #valori

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza fino alla somma assicurata i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche di terzi, causati da:

- 1) incendio
- 2) fulmine
- 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione
- 4) caduta o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali, loro parti o cose trasportate

- 5) urto di veicoli stradali o di natanti che non appartengono al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla via pubblica o in aree di non esclusiva pertinenza dell'azienda agricola
- 6) onda sonica provocata da aeromobili o oggetti in movimento a velocità supersonica
- Assimoco indennizza anche:
- 7) danni conseguenti a:
- sviluppo di fumi, gas, vapori
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi
- se causati dagli eventi di cui sopra che hanno colpito i beni assicurati o altri beni che si trovano entro 20 metri da quelli assicurati.
- 8) danni causati per ordine dell'Autorità e quelli causati dall'Assicurato o da terzi per impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi assicurati
- 9) fumo, se questo esce a causa di un guasto improvviso e accidentale agli impianti di produzione del calore del fabbricato, a condizione che questi impianti siano collegati a camini adeguati
- 10) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli impianti
- 11) asfissia del bestiame causata da fumi, vapori o gas che si sviluppano a seguito di incendio
- 12) folgorazione del bestiame, causata da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici. Sono esclusi i danni causati da attrezzature o impianti elettrici non collegati a terra in modo efficace
- 13) fermentazione anormale e successiva autocombustione del foraggio. Sono comprese le spese per lo smassramento dei cumuli di foraggio per limitare la fermentazione e la conseguente autocombustione
- 14) causati da correnti, scariche elettriche e altri fenomeni elettrici, provocati da qualsiasi causa, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, che fanno parte, se assicurati, di fabbricati, contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature, contenuto agriturismo, contenuto malga baita.
- Assimoco non indennizza i danni:
- alle apparecchiature elettroniche, agli impianti di energia rinnovabile, agli impianti di irrigazione
 - causati da usura, manomissione, corrosione, ossidazione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
 - subiti dai trattori e dalle motrici
 - che si verificano durante montaggi o smontaggi non collegati a lavori di manutenzione o revisione e quelli che si verificano durante operazioni di collaudo o prova
 - di cui risponde, per legge o contratto, il costruttore, il venditore o locatore dei beni assicurati
 - a tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte
- 15) causati da fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato assicurato e di sua esclusiva pertinenza o anche interrate (fino alla intersezione con la condutture comunale), al servizio del fabbricato assicurato.
- Se il danno è indennizzabile ed è assicurato il fabbricato sono comprese le spese:
- a) per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi da cui è fuoriuscita l'acqua, comprese le spese per la ricerca del guasto e quelle per indagini strumentali necessarie a ridurre i costi di ricerca, per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato
 - b) per riparare o sostituire le tubazioni interrate e i relativi raccordi di pertinenza del fabbricato assicurato da cui è fuoriuscita l'acqua, comprese le spese per la ricerca del guasto e quelle per indagini strumentali necessarie a ridurre i costi di ricerca, per la demolizione e il ripristino alla condizione originale della parte interessata:
 - del fabbricato
 - della pavimentazione
 - del terreno
- anche se non è stato riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso.

Assimoco non indennizza i danni causati da:

- traboccamiento, rigurgito e rotture di fognature
- colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione
- gelo, umidità e stillicidio
- infiltrazioni di acqua piovana che non dipendono dalla rottura accidentale di tubazioni
- usura e corrosione di tubazioni e condutture e impianti idrici, igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento
- vibrazione.

Sono esclusi anche i danni agli impianti di irrigazione o agli impianti idrici a uso agricolo non al servizio dei fabbricati assicurati.

- 16) scoppio ed esplosione, anche senza sviluppo di incendio, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta o in rimessa nell'area di pertinenza dell'azienda agricola
- 17) furto di fissi e infissi, se assicurato il fabbricato, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri durante furto o rapina consumati o tentati
- 18) i costi per riparare i danni causati alle recinzioni danneggiate dalla intrusione di animali altrui o di animali selvatici
- 19) danni da, fulmine, incendio, esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi, a contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature, contenuto agricolo-scorte, prodotti e merci, se assicurati, durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, anche all'aperto, nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, San Marino e Città del Vaticano
La garanzia non vale per beni pregiati, preziosi e valori.
- 20) danni da fulmine, incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi a contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature, contenuto agricolo-scorte, prodotti e merci e bestiame, se assicurati, che si trovano presso terzi in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all'Art. 1 – I beni assicurabili - in custodia per lavorazione, confezionamento o imballaggio nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, San Marino e Città del Vaticano.
La garanzia non vale per beni pregiati, preziosi e valori.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 3 - DOLO E COLPA GRAVE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente

Assimoco:

- c) non indennizza i danni causati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato
- d) indennizza i danni:
 - anche se causati con colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato o dalle persone di cui devono rispondere per legge
 - causati con dolo dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge.

ART. 4 - TUMULTI, SCIOPERI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Le parole del Glossario: #Assimoco, #coltivazione arborea #danno diretto #danno materiale #esplosione #estorsione #fabbricato #fenomeno elettrico #foraggio #franchigia #furto #granaglie sullo stelo #impianto di irrigazione #incendio #inondazione #limite di indennizzo #prodotto #rapina #scoperto #scoppio #sinistro #spese #terroismo

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza:

- 1 i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio
- 2 gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia vale anche per i danni che avvengono durante occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Se l'occupazione dura più di 5 giorni consecutivi, Assimoco non indennizza i danni di cui al punto 2 anche se si verificano nei primi 5 giorni. Sono comprese le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del sinistro nei limiti previsti da questa sezione.

Cosa non è assicurato

Assimoco non indennizza i danni:

- a) di furto, rapina, ammanco, estorsione, saccheggio
- b) causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, compresi apparecchi e circuiti
- c) subiti da merci o prodotti agricoli in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoruscita del fluido frigorifero
- d) da avvelenamento di foraggio, scorte, prodotti e merci.

In caso di atti di terrorismo, Assimoco non indennizza i danni:

- a) causati da contaminazione con sostanze chimiche, biologiche, nucleari
- b) che derivano da interruzioni di servizi come elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 5 - EVENTI ATMOSFERICI

Le parole del Glossario: #alluvione, inondazione, esondazione #Assimoco #danno diretto #danno materiale #fabbricato #fabbricato collabente #franamento #franchigia #impianto fotovoltaico #limite di indennizzo #scoperto #serre #tensostrutture agricole o tunnel #terreno #tetto

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, caduta di alberi o altri oggetti trasportati dal vento. La garanzia è valida se la forza di questi eventi atmosferici è visibile su più edifici, strutture o enti nella stessa zona.

Sono compresi i danni di bagnamento ai beni assicurati all'interno di fabbricati, se causati da pioggia, grandine e neve penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Cosa non è assicurato

Assimoco non indennizza i danni causati da:

- a) alluvione, inondazione, esondazione
- b) mareggiate e penetrazione di acqua marina
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- d) gelo, sovraccarico di neve
- e) cedimento o franamento del terreno
- f) intasamento o traboccamiento di grondaie o pluviali senza rottura degli stessi.

Inoltre, sono esclusi i danni subiti da:

- g) alberi, coltivazioni floreali e agricole
- h) gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne, ciminiere, pannelli solari termici
- i) fabbricati collabenti
- j) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, dei sili e di impianti fissi per natura e destinazione
- k) impianti di irrigazione
- l) capannoni pressostatici e simili
- m) baracche e strutture in legno, materiale plastico o tela, e il loro contenuto
- n) serre, tensostrutture agricole o tunnel, fungae
- o) tettoie e il loro contenuto
- p) serramenti, vetrate, lucernari, a meno che derivino da rotture o lesioni del tetto o delle pareti
- q) lastre di cemento-amianto o fibrocemento, lastre di fibrocemento ecologico, manufatti in materiale plastico, impianti fotovoltaici per effetto di grandine.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 6 - MODIFICHE AI BENI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #fabbricato #fissi e infissi #rischio #terremoto #tetto

Per necessità legate alla destinazione d'uso, l'Assicurato può eseguire sul fabbricato assicurato o sua porzione lavori di:

- ristrutturazione architettonica e distributiva
- manutenzione ai fabbricati e agli impianti

L'estensione vale solo se i lavori non coinvolgono le strutture portanti del fabbricato.

Se i lavori riguardano il tetto, i fissi e gli infissi, le garanzie Eventi Atmosferici (→ Art. 5), Sovraccarico Neve (→ Art.8), non sono attive fino al completo ripristino funzionale delle parti interessate.

Se i lavori, una volta terminati, comportano un aggravamento del rischio, si applica quanto previsto dall'art. 1898 del Codice civile.

ART. 7 - COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE

Le parole del Glossario: #Assimoco #danno diretto #danno materiale #franchigia #limite di indennizzo #scoperto #spese

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua per guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le alimentazioni.

Cosa non è assicurato

Assimoco non indennizza:

- a) i danni che si verificano durante lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti
- b) i danni causati dal gelo
- c) le spese di ricerca del guasto o della rottura e quelle di riparazione.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 8 - SOVRACCARICO NEVE

Le parole del Glossario: #Assimoco #danno diretto #danno materiale #fabbricato #franchigia #impianto fotovoltaico #limite di indennizzo #scoperto #serre #spese #terreno #tetto

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve.

Sono compresi i danni ai silos metallici e al loro contenuto, ribaltati a seguito del sovraccarico.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni ai fabbricati (e al loro contenuto) se:

- non sono conformi alle norme sui carichi e sovraccarichi di neve, in vigore al momento della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto
- sono in costruzione, ristrutturazione o rifacimento, a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.

Inoltre, sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine
- da gelo, se dovuto a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia
- a lucernari, vetrate e serramenti, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impermeabilizzazioni. Questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.
- a capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, serre, baracche in legno e/o plastica, tettoie e al loro contenuto
- ai fabbricati destinati ad alpeggio.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 9 - ENTI ALL'APERTO

Le parole del Glossario: #esplosione #franchigia #incendio # contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzi #bestiame #foraggio #limite di indennizzo #scoperto #scoppio

Per le sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, si precisa che contenuto agricolo - scorze, prodotti e merci posti all'interno dei fabbricati e contenuto agricolo - macchine agricole e attrezzi, trattori agricoli, macchinari, bestiame e foraggio sono assicurati anche se posti all'aperto e/o su automezzi (salvo non siano assicurate con polizza trasporti) solo se nell'area di pertinenza dell'azienda agricola.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 10 - MERCI AL PREZZO DI VENDITA

Le parole del Glossario #Assimoco #contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci #sinistro

Cosa è assicurato

Se il sinistro danneggia il contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci assicurato, venduto e in attesa di consegna, Assimoco indennizza i beni in base al prezzo di vendita concordato, sottraendo costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Se il prezzo di vendita concordato supera il corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

Limitazioni

La garanzia è valida solo se:

- i beni danneggiati non possono essere sostituiti con altri equivalenti non danneggiati
- la vendita è dimostrata da atti/documenti scritti con data certa.

Questo criterio di valutazione si applica per determinare le somme assicurate ai fini dell'applicazione dell'Art. 146 – Determinazione del danno.

ART. 11 - LE SPESE ASSICURATE

Le parole del Glossario: #apparecchiature elettroniche #Assicurato #Assimoco #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzi #contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci, cose particolari #fabbricato #franchigia #limite di indennizzo #primo rischio assoluto #scoperto #sinistro #spese

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza a primo rischio assoluto, entro il limite della somma assicurata, le spese, conseguenza diretta e materiale del danno, necessarie per:

1. demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro (esclusi quelli radioattivi¹) fermo quanto previsto all'Art. 38 – Limite massimo dell'indennizzo
2. demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui pericolosi² con il limite del 10 % dell'importo indennizzabile al punto 1

¹ DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni

² D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni

3. rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare
 - contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature
 - contenuto agricolo-sorte, prodotti e merciassicurati e non danneggiati. Sono comprese le spese per le prove e i collaudi necessari per riprendere in sicurezza l'attività, fermo quanto previsto all'Art. 38 - Limite massimo dell'indennizzo
 4. ricostruire o riparare le cose particolari.
Assimoco indennizza solo le spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal sinistro.
 5. rimpiazzare il combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento a seguito di rottura accidentale di serbatoi a uso agricolo e di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di sue parti
 6. ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno causato la dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e al servizio del fabbricato assicurato, comprese le spese per demolire o ripristinare parti del fabbricato.
Sono escluse le spese necessarie per adeguare gli impianti alle normative in vigore.
- Se il sinistro è indennizzabile, sono compresi anche:**
7. costi e oneri che l'Assicurato sostiene o deve pagare a enti pubblici per ricostruire il fabbricato secondo le norme in vigore alla data del sinistro, comprese le spese per riprogettare il fabbricato e per la direzione lavori.
Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 12 - DISPERSIONE LIQUIDI

Le parole del Glossario: #Assimoco #danno diretto #danno materiale #franchigia #limite di indennizzo #scoperto #spese

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi e latte per rottura o guasto accidentale di recipienti di capacità non inferiore a 50 litri.

Cosa non è assicurato

Assimoco non indennizza i danni da:

- stillacido per corrosione
- usure e imperfetta tenuta dei contenitori

La garanzia non cumula in caso di contemporanea operatività delle estensioni di garanzia "Pacchetto Serre tensostrutture agricole o tunnel" - "Pacchetto UVA" – "Pacchetto Olivocultura" se acquistate.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 13 - FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO

Le parole del Glossario: #fenomeno elettrico #polizza

La garanzia di cui all'Art. 2 – I danni assicurati – punto 14) - correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici è prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata in polizza.

ART. 14 - MAGGIORI SPESE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #franchigia #limite di indennizzo #primo rischio assoluto #scoperto #sinistro #spese

Cosa è assicurato

Se il sinistro indennizzabile, da questa sezione o dalla Sezione Catastrofi naturali, se attivata, causa interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Assimoco rimborsa le spese documentate e indispensabili, sostenute per il proseguimento della stessa.

Le spese possono riguardare, ad esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale
- lavorazioni presso terzi
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i costi di trasferimento.

Il rimborso è limitato alla differenza tra le spese sostenute a causa del sinistro e quelle che l'Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per continuare l'attività, anche senza il sinistro. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Cosa non è assicurato

Assimoco non rimborsa le maggiori spese che derivano da prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, s serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità
- b) difficoltà nel reperire beni e servizi necessari all'attività, dovute a causa di forza maggiore come ad esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano le forniture, stati di guerra.

La garanzia è valida per il tempo necessario a riparare o sostituire le cose distrutte o danneggiate, ma comunque è limitata alle maggiori spese sostenute nei 120 giorni successivi alla data del sinistro.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 15 - RICORSO TERZI

Le parole del Glossario: #addetto #Assicurato #Assimoco #carico e scarico #danno diretto #danno materiale #franchigia #limite di indennizzo #massimale #scoperto #sinistro

Cosa è assicurato

Entro il massimale assicurato, Assimoco indennizza le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato deve pagare secondo la legge³ per danni materiali e diretti a beni di terzi causati da sinistro indennizzabile in base alle condizioni di questa sezione.

La garanzia è valida anche per colpa grave dell'Assicurato.

Sono compresi i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale:

- dell'utilizzo di beni
- di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino al 10% del massimale assicurato.

In caso di procedure civili o penali contro di lui, l'Assicurato deve:

- informare subito Assimoco
- fornire i documenti e le prove utili alla difesa
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Assimoco.

Assimoco può assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Assimoco paga le spese legali nel limite del 25% della somma assicurata⁴.

³ Art. 2043 del Codice civile

⁴ Art. 1917 del Codice civile

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a beni che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo (eccezione →
1. i veicoli degli addetti dell'Assicurato 2. i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta
durante queste operazioni 3. le cose trasportate su questi mezzi)
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, altri parenti o affini se convivono con lui
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica
- le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate⁵ e i loro amministratori.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 16 - RISCHIO LOCATIVO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #danno diretto #danno materiale #franchigia #incendio #limite di indennizzo #scoperto

Nei casi di responsabilità stabiliti dalla legge⁶, se l'Assicurato ha in locazione, usufrutto o comodato a uso gratuito i locali assicurati, Assimoco risarcisce al proprietario, i danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento indennizzabile da questa sezione.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ESEMPIO

La garanzia rischio locativo protegge chi prende in affitto un immobile, cioè il locatario, nel caso in cui, a causa di un evento imputabile a lui (come un incendio o un danno accidentale), vengano causati danni all'immobile o al bene affittato. In pratica, se si verifica un evento previsto dal contratto assicurativo e il bene subisce un danno, la garanzia consente all'inquilino di risarcire indirettamente il proprietario, coprendo i costi dei danni.

ART. 17 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

Le parole del Glossario: #polizza #spese

La garanzia di cui all'Art. 11 – Le Spese assicurate - punti 1 e 2 è prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata in polizza.

ART. 18 - PRODOTTI IN REFRIGERAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #danno diretto #danno materiale #franchigia #limite di indennizzo #polizza #primo rischio assoluto #prodotto #scoperto #terroismo

⁵ Art. 2359 del Codice civile

⁶ Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiale e diretti subiti dai prodotti in refrigerazione assicurati, causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
- fuoriuscita del fluido frigorifero

a seguito di:

- eventi garantiti in polizza
- rottura o guasto accidentale dell'impianto frigorifero, dei suoi dispositivi di controllo e di sicurezza o dei sistemi che portano l'acqua e quelli che producono o distribuiscono l'energia elettrica, collegati direttamente all'impianto.

La garanzia è valida anche se i danni sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che partecipano a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, da soli o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino al limite della somma assicurata indicata in polizza.

Cosa non è assicurato

Non sono considerati guasti i danni che derivano da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti.

Sono inoltre esclusi i danni dovuti a difetti di costruzione o installazione, che sono responsabilità del fornitore.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 19 - IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILE

Le parole del Glossario: #fabbricato #franchigia #impianti di energia rinnovabile #impianto fotovoltaico #limite di indennizzo #pannello solare termico #polizza #scoperto #tetto

Cosa è assicurato

A parziale deroga dell'Art. 2 - I danni assicurati - punto 14, dell'Art. 5 -Eventi atmosferici e dell'Art. 8 - Sovraccarico neve, le garanzie previste sono valide anche per:

- 1 gli impianti fotovoltaici
- 2 i pannelli solari termici

di pertinenza del fabbricato assicurato con questa sezione.

Per la garanzia Sovraccarico neve sono compresi anche i danni non causati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni che non pregiudicano la funzionalità degli impianti.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 20 - BATTERIE DI ACCUMULO

Le parole del Glossario: #Assimoco #batteria di accumulo #danno diretto #danno materiale #franchigia #impianto fotovoltaico #limite di indennizzo #scoperto #terroismo

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti previsti dall'art 2 – I danni Assicurati subiti dalle batterie di accumulo collegate all'impianto fotovoltaico.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, allagamento
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio.

Per le batterie di accumulo l'indennizzo si determina applicando alla somma assicurata alla specifica partita un degrado:

- del 10% per ogni anno dall'installazione successivo al secondo
- del 50% a partire dal quinto anno

Assimoco liquida il costo di acquisto a nuovo del bene danneggiato se è inferiore al massimo indennizzo.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 21 - REIMPIANTO COLTIVAZIONI ARBOREE

Le parole del Glossario: #Assimoco #coltivazione arborea #esplosione #franchigia #implosione #incendio #limite di indennizzo #polizza #scoperto #scoppio #sinistro #spese

Cosa è assicurato

Assimoco rimborsa le spese di reimpianto delle coltivazioni intensive di piante, se il danno è causato da incendio, fulmine, esplosione, da eventi sociopolitici, implosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi ed è indennizzabile.

Il rimborso è previsto solo se il reimpianto:

- è già stato effettuato nell'appezzamento danneggiato
- avviene entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Le spese per abbattere, estirpare e sgomberare i residui del sinistro (escluse quelle di bonifica), sono comprese fino al limite indicato in polizza per spese di demolizione e sgombero.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i frutti pendenti
- i danni da mancato attecchimento delle piante dopo il rimpiazzo.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 22 - GRANAGLIE SULLO STELO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #danno diretto #danno materiale #foraggio #franchigia #granaglie sullo stelo #incendio #limite di indennizzo #scoperto

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti da incendio delle granaglie sullo stelo.

Sono coperti anche i danni da incendio subiti:

- dalle granaglie trebbiate e dalla paglia durante la mieti trebbiatura, sul campo e durante il trasporto nei confini dell'azienda. In questo caso la garanzia termina quando il trasporto è completato e, comunque, alle 24 del giorno successivo alla mieti trebbiatura
- dalle granaglie durante la mietitura e durante il trasporto dai fondi coltivati dall'Assicurato ai depositi dell'azienda. In questo caso la garanzia termina man mano che si completa la battitura o trebbiatura.

La garanzia è valida fino al 31 agosto di ogni anno.

Dopo queste operazioni:

- le granaglie rientrano nella voce scorte e prodotti, se assicurata
- la paglia rientra nella voce foraggio, se assicurata.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 23 - FABBRICATO VUOTO E INOCCUPATO O IN CORSO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE

Le parole del Glossario: #danno materiale #fabbricato #rapina #tetto

Se il fabbricato assicurato è vuoto e inoccupato o è in corso di costruzione o ristrutturazione sono escluse le garanzie degli articoli sempre operanti:

- 2 – I danni assicurati punto 4 – Correnti scariche e altri fenomeni elettrici

- 2 – I danni assicurati punto 15 - Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni anche interrate
- 2 – I danni assicurati punto 17 - Furto di Fissi e infissi compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di Furto o rapina consumati o tentati
- 4 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio
- 5 - Eventi Atmosferici

e delle estensioni, se acquistate degli articoli:

- 26 – Eventi speciali plus e danni da acqua plus punto 3 - causati dall’acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nel fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamiento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.
- 26 – Eventi speciali plus e danni da acqua plus punto 4 - Dann materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo
- 26 – Eventi speciali plus e danni da acqua plus punto 5 - Dann materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 24 - TRASPORTO MERCI

Le parole del Glossario: #addetto #Assicurato #Assimoco #azienda agricola #beni pregiati #contenuto agricolo-scorte, prodotti e merci #danno diretto #danno materiale #esplosione #franchigia #furto #incendio #indennizzo #limite di indennizzo #primo rischio assoluto #rapina #scoperto #scoppio #terrorismo #valore allo stato d’uso #valori

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti subiti da contenuto agricolo-scorte, prodotti e merci e dagli attrezzi e utensili legati all’attività dell’azienda agricola, che si verificano durante il trasporto.

La garanzia vale quando il trasporto avviene:

- su veicoli per trasporto merci con massa a pieno carico fino a 35 q.li
- su autovetture, se i beni sono nel bagagliaio e non visibili dall'esterno
- a mezzo carri trainati da veicoli, trattori o trattrici e relative attrezzature accessorie degli stessi, anche di terzi, dal punto di raccolta al luogo del conferimento per lo stoccaggio e/o la lavorazione, sempreché il tutto avvenga nell'ambito dei terreni o aree private di proprietà o in uso all' Assicurato o su strade pubbliche che coincidano con il percorso più breve tra il luogo di raccolta e il luogo di destinazione e comunque entro 30 km.

Il veicolo deve essere condotto dall'Assicurato, da un suo familiare o da un addetto.

Sono coperti i danni:

- a) causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- b) causati da ribaltamento del veicolo, caduta in acqua o in un precipizio o uscita dalla strada che impedisce il rientro con i propri mezzi (escluse le uscite volontarie e non giustificate)
- c) causati da collisione con altri veicoli o urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) o mobili, se l'impatto lascia segni visibili sul veicolo.
- d) Subiti dalle altre cose assicurate a seguito della collisione per errata manovra o movimentazione

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- di difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, cattivo stivaggio sul veicolo
- di furto e rapina
- di bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche all'interno del veicolo, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna
- di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi o vandalici
- subiti da valori, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, beni pregiati, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

In caso di danno ad attrezzi o utensili l'indennizzo si calcola in base al valore allo stato d’uso.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 25 - COMMERCIO AMBULANTE

Le parole del Glossario: #Assimoco #contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci #fenomeno elettrico #franchigia #limite di indennizzo #polizza #rischio #scoperto #sinistro

Cosa è assicurato

Le garanzie della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni coprono contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci assicurati, anche per i danni subiti durante il commercio ambulante.

La garanzia comprende la proprietà e l'uso dell'attrezzatura mobile per la vendita di merce all'aperto come banchi, banconi, teloni, ombrelloni e simili anche durante il montaggio e lo smontaggio.

Sono assicurati anche il registratore di cassa e il POS.

Per questi beni in caso di danno da fenomeno elettrico il limite di indennizzo è di 1.500 euro per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione della franchigia prevista in polizza.

Cosa non è assicurato

Assimoco non indennizza i danni previsti dalle garanzie:

- Art. 4 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio
- Art. 5 - Eventi Atmosferici
- Art. 26 - Eventi speciali Plus e danni da acqua Plus se operante

Sono esclusi:

- i rischi che derivano dalla circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria
- i danni subiti dai veicoli stessi
- i danni alle merci trasportate (eccezione → Art. 24 Trasporto merci se operante).

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 26 - EVENTI SPECIALI PLUS E DANNI DA ACQUA PLUS

Le parole del Glossario: #Assimoco #danno diretto #danno materiale #fabbricato #franchigia #impianto antigrandine #impianto di irrigazione #impianto fotovoltaico #limite di indennizzo #scoperto #serre #spese #terreno #tetto

1) Grandine su elementi fragili

A integrazione della garanzia Eventi atmosferici, sono compresi i danni causati dalla grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari
- b) lastre di fibrocemento ecologico, manufatti in materia plastica
- c) lastre di cemento amianto e fibrocemento non ecologico

Sono esclusi i danni alle serre.

2) Eventi atmosferici su costruzioni vulnerabili

La garanzia Eventi atmosferici è estesa:

- 1) ai danni causati da grandine, vento e oggetti trasportati dal vento a:

- fabbricati aperti su uno o più lati e al loro contenuto,
- gazebo fissi e ancorati al suolo escluso il relativo contenuto se assicurati.

La garanzia è valida se la forza di questi eventi atmosferici è visibile su più edifici o strutture o enti nella stessa zona.

I danni al contenuto sono indennizzabili solo a seguito di brecce o lesioni al fabbricato causati dagli eventi di cui sopra.

Sono esclusi i fabbricati aperti su uno o più lati con copertura in lastre in cemento amianto o fibrocemento non ecologico e il relativo contenuto.

- 2) agli impianti di irrigazione e agli impianti antigrandine.

3) Acqua piovana

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti causati dall'acqua piovana e dal disgelo se l'acqua penetra dal tetto o si infiltra nel fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamiento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.

Sono esclusi i danni:

- a) a fabbricati e/o loro contenuto causati da:
 - infiltrazioni di acqua dal terreno
 - acqua che entra da lucernari o finestre lasciate aperte o non chiuse in modo efficace
- b) indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati
- c) a fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e al loro contenuto
- d) a cose all'aperto o sotto tettoie
- e) da umidità e stillicidio
- f) da mancata o cattiva manutenzione del fabbricato.

4) Rottura delle condutture da gelo

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da bagnamento dovuto a rottura delle tubazioni provocata dal gelo.

Sono comprese le spese per:

- riparare o sostituire la parte danneggiata delle tubazioni e dei raccordi
- demolire e ripristinare le parti del fabbricato, quando queste operazioni sono necessarie per individuare la rottura.

Sono esclusi i danni:

- a) causati dal gelo per rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato, anche se interrate
- b) in locali senza impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro
- c) agli impianti di irrigazione.

5) Occlusione e rigurgiti di fogna

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- occlusione di tubazioni al servizio del fabbricato
- rigurgito di sistemi fognari collegati al fabbricato.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 27 - FORAGGIO IN AUMENTO TEMPORANEO

Le parole del Glossario: #fermentazione anormale #foraggio #polizza

La garanzia di cui all'Art. 2 – I danni assicurati – punto 13) fermentazione anormale e successiva autocombustione del foraggio è prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata in polizza e limitatamente al periodo dal 01 luglio al 31 dicembre di ogni anno solare.

ART. 28 - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Le parole del Glossario: #Assimoco #azienda agricola #danno diretto #danno materiale #fenomeno elettrico #franchigia #impianto di irrigazione #incendio #limite di indennizzo #primo rischio assoluto #rischio #scoperto

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli impianti d'irrigazione, causati da:

- 1 incendio come da Art. 2 punti da 1 a 7,
- 2 fenomeno elettrico come da Art. 2 punto 14
- 3 tumulti, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio come da Art. 4
- 4 eventi atmosferici come da Art. 5

Questi rischi sono garantiti alle condizioni previste dagli articoli indicati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Limitazioni

La garanzia è valida solo se:

- gli impianti sono utilizzati nell'azienda agricola assicurata
- gli impianti sono in perfetto stato di manutenzione e vengono effettuati i lavori di modifica o di riparazione preventiva
- sono state effettuate le prove preliminari di messa in servizio.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo

ART. 29 - IMPIANTI ANTIGRANDINE

Le parole del Glossario: #Assimoco #danno diretto #danno materiale #franchiglia #impianto antigrandine #incendio #limite di indennizzo #polizza #scoperto

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli impianti antigrandine causati da:

- 1 incendio come da Art. 2 punti da 1 a 7,
- 2 tumulti, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio come da Art. 4
- 3 eventi atmosferici come da Art. 5

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) causati da difetti di montaggio, usura o cattiva manutenzione
- b) causati da cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non sono conseguenza immediata e diretta di un evento garantito
- c) se le reti antigrandine non sono stese per l'intera estensione o non sono regolarmente agganciate alla struttura
- d) se gli ancoraggi e loro componenti non funzionano o sono stati rimossi, anche solo in parte e anche solo per poco tempo
- e) se gli impianti sono stati modificati dopo la stipula della polizza con lavori non eseguiti dalla ditta costruttrice
- f) se gli impianti erano già danneggiati o non sono stati ripristinati in modo adeguato, secondo le istruzioni tecniche della ditta costruttrice, dopo un evento dannoso
- g) alle coltivazioni protette

Sono esclusi i danni agli impianti se:

- non sono conformi alle norme in vigore al momento della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture
- non sono progettati, costruiti e messi in opera da ditta costruttrice specializzata.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo

ART. 30 - PACCHETTO SERRE / TENSOISTRUTTURE AGRICOLE O TUNNEL

Le parole del Glossario: #Assimoco #colture #danno diretto #danno materiale #franchiglia #limite di indennizzo #polizza #scoperto #serre #tensostrutture agricole o tunnel #valore intero

Se le serre o le tensostrutture agricole (o tunnel) sono assicurate in polizza, Assimoco indennizza oltre alle garanzie previste dall'articolo 2 – I danni assicurati anche le seguenti:

Estensione eventi atmosferici

A parziale deroga dell'art. 5 - Eventi atmosferici, Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle serre e alle tensostrutture agricole o tunnel (escluso il contenuto), causati da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria.

Estensione grandine

A parziale deroga dell'art 5 - Eventi atmosferici, Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle serre e alle tensostrutture agricole o tunnel (escluso il contenuto) causati dalla grandine.

Variazione della temperatura di climatizzazione

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle colture a seguito di una variazione in aumento o diminuzione della temperatura di climatizzazione della serra, se causata da:

- rottura accidentale dell'impianto di riscaldamento, quando i danni si sono prodotti entro le quarantotto ore successive alla rottura accidentale
- mancanza accidentale di
 - energia elettrica
 - fornitura di gas
 - fornitura di acquadovuta a interruzione o riduzione della fornitura causata da un danno materiale imprevisto sulla rete pubblica.

La garanzia è valida se esiste una caldaia sostitutiva e/o impianto di riscaldamento intercambiabile e/o una apparecchiatura sostitutiva di emergenza o un gruppo elettrogeno.

Dispersione liquidi

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi causata da rottura o guasto accidentale di recipienti di capacità non inferiore a 50 litri.

Assimoco non indennizza i danni:

- causati da usura, corrosione, imperizia, negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- causati da tenuta imperfetta dei contenitori
- di sillicidio
- causati ad altri beni da dispersione del liquido.

Inoltre, sono escluse le spese per cercare la rottura e per ripararla.

Rottura di tetti apribili e schermi automatici

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle serre e alle colture causati da cattivo funzionamento elettrico o meccanico per cause accidentali, degli apparecchi di comando dei tetti apribili e degli schermi automatici come per esempio:

- mancato funzionamento delle battute di fine corsa
- rottura accidentale degli organi di comando
- rottura accidentale dei sistemi di fissaggio dei tetti apribili e degli schermi automatici sulla struttura della serra

Sono esclusi i danni:

- da difetto di montaggio, usura o cattiva manutenzione
- da cedimento strutturale
- se gli impianti sono stati modificati dopo stipula della polizza con lavori non eseguiti dalla ditta costruttrice
- se gli impianti erano già danneggiati o non sono stati ripristinati in modo adeguato, secondo le istruzioni tecniche della ditta costruttrice, dopo un evento dannoso.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo

ART. 31 - PACCHETTO UVA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #danno diretto #danno materiale #esplosione #franchigia #polizza #prodotto #scoperto #sinistro #spese #terremoto

Espulsione tappi

Assimoco indennizza la perdita di vini in bottiglia, compresi vetri e tappi non riutilizzabili, a causa di espulsione improvvisa dei tappi o esplosione delle bottiglie. La copertura è valida solo se l'evento riguarda più bottiglie.

Assimoco non indennizza i danni indiretti.

Rottura bottiglie

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai vini in bottiglia causati dal crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature di stoccaggio.

Assimoco non indennizza i danni causati da:

- usura dei supporti o delle scaffalature di stoccaggio
- difetti di materiale delle strutture di stoccaggio
- difetti già conosciuti dal Contraente o dall'Assicurato al momento della stipula della polizza
- lavori sui supporti e sulle scaffalature di stoccaggio
- errata movimentazione
- terremoto

Inoltre, sono esclusi i danni indiretti.

Difettosa etichettatura

Assimoco rimborsa le spese per riconfezionare, etichettare e, se necessario, re-imbottigliare la merce assicurata, non ancora spedita al momento del sinistro, quando si verifica un errato allineamento tra bottiglia ed etichetta causato da:

- guasto meccanico dei macchinari delle linee di confezionamento
- applicazione insufficiente o eccessiva di sostanza incollante o termosaldatura difettosa
- qualsiasi evento che rende la merce inutilizzabile ai fini della sua normale commercializzazione

Sono esclusi i danni:

- alla merce stessa
- causati da vizio proprio del prodotto
- causati da perdite e ammarchi
- indiretti, che derivano dal difettoso confezionamento.

Contaminazione prodotti

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle merci causati da perdite accidentali dovute a:

- inquinamento, inteso come qualsiasi mescolanza tra le merci e altre sostanze
- carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intesa come contaminazione che altera odore e sapore rendendo la merce inutilizzabile per il normale impiego.

Il danno è determinato in base al costo di sostituzione della merce al momento del sinistro, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti, esclusi eventuali recuperi e gli oneri fiscali non dovuti all'erario. L'indennizzo comprende le spese di trattamento del prodotto.

Sono esclusi i danni causati da:

- persone non alle dipendenze del Contraente e dell'Assicurato
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti già presenti prima dell'immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'Assicurato
- perdite e ammarchi

Inoltre, sono esclusi i danni indiretti che derivano dall'inquinamento dei prodotti.

Danni ai contenitori e perdita di uva e vino

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di merci causata da rottura o guasto accidentale di recipienti di capacità non inferiore a 50 litri.

Assimoco non indennizza i danni:

- causati da usura, corrosione, imperizia, negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- causati da tenuta imperfetta dei contenitori
- di stillacchio
- causati ad altri beni da dispersione del liquido.

Inoltre, sono escluse le spese per cercare la rottura e per ripararla.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 32 - PACCHETTO OLIVICOLTURA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #danno diretto #danno materiale #franchigia #indennizzo #limite di indennizzo #polizza #prodotto #scoperto #sinistro #spese #terremoto

Rottura bottiglie

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti agli olii in bottiglia causati dal crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature di stoccaggio.

Assimoco non indennizza i danni causati da:

- usura dei supporti o delle scaffalature di stoccaggio
- difetti di materiale delle strutture di stoccaggio
- difetti già conosciuti dal Contraente o dall'Assicurato al momento della stipula della polizza
- lavori sui supporti e sulle scaffalature di stoccaggio
- errata movimentazione
- terremoto

Inoltre, sono esclusi i danni indiretti.

Difettosa etichettatura

Assimoco rimborsa le spese per riconfezionare, etichettare e, se necessario, re-imbottigliare la merce assicurata, non ancora spedita al momento del sinistro, quando si verifica un errato allineamento tra bottiglia ed etichetta causato da:

- guasto meccanico dei macchinari delle linee di confezionamento
- applicazione insufficiente o eccessiva di sostanza incollante o termosaldatura difettosa
- qualsiasi evento che rende la merce inutilizzabile ai fini della sua normale commercializzazione

Sono esclusi i danni:

- alla merce stessa
- causati da vizio proprio del prodotto
- causati da perdite e ammanchi
- indiretti, che derivano dal difettoso confezionamento.

Contaminazione prodotti

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle merci causati da perdite accidentali dovute a:

- inquinamento, inteso come qualsiasi mescolanza tra le merci e altre sostanze
- carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intesa come contaminazione che altera odore e sapore rendendo la merce inutilizzabile per il normale impiego e alla sua ulteriore normale utilizzazione.

Il danno è determinato in base al costo di sostituzione della merce al momento del sinistro, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti, esclusi eventuali recuperi e gli oneri fiscali non dovuti all'erario. L'indennizzo comprende le spese di trattamento del prodotto.

Sono esclusi i danni causati da:

- persone non alle dipendenze del Contraente e dell'Assicurato;
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti già presenti prima dell'immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'Assicurato
- perdite e ammanchi

Inoltre, sono esclusi i danni indiretti che derivano dall'inquinamento dei prodotti.

Danni ai contenitori e perdita di olive e olio

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di merci causata da rottura o guasto accidentale di recipienti di capacità non inferiore a 50 litri.

Assimoco non indennizza i danni:

- causati da usura, corrosione, imperizia, negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- causati da tenuta imperfetta dei contenitori
- di stillacido
- causati ad altri beni da dispersione del liquido

Inoltre, sono escluse le spese per cercare la rottura e per ripararla.

ART. 33 - PACCHETTO ALLEVAMENTO

Le parole del Glossario: #addetto #Assimoco #azienda agricola #bestiame #Contraente #fabbricato #fenomeno elettrico #franchigia #scoperto #sinistro #spese

Asfissia a seguito di fenomeno elettrico

Assimoco indennizza i danni di asfissia subiti dagli animali assicurati, se causati da guasti e rotture accidentali degli impianti di ricambio forzato dell'aria, di illuminazione e condizionamento, provocati da fenomeno elettrico.

La garanzia è valida solo se sono installate e funzionanti queste misure di prevenzione:

- impianto elettrico e impiantistica a norma CEI
- apparecchio autonomo che rileva e segnala eventuali guasti agli impianti di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, oltre a irregolarità o interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica. L'apparecchio deve essere dotato di allarmi acustici e visivi autonomi, per segnalare subito le anomalie agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio presso l'azienda agricola
- gruppo elettrogeno autonomo, in grado di garantire la continuità dell'energia elettrica in caso di interruzione o riduzione della fornitura. Il generatore deve essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e capace di funzionare per almeno quattro ore consecutive.

Bestiame in alpeggio

Il bestiame è assicurato anche in alpeggio e sulle strade che conducono a esso.

Bestiame presso fiere e mostre

Il bestiame è assicurato anche presso fiere e mostre durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, anche all'aperto, nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, San Marino e Città del Vaticano.

Ricovero presso terzi

Assimoco indennizza le spese per il ricovero presso terzi del bestiame assicurato durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro indennizzabile in base a questa sezione.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 34 - URTO E RIBALTIMENTO VEICOLI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #carico e scarico #danno materiale #franchigia #furto #mietitrebbia e trebbiatrici #rapina #scoperto #sinistro #spese

Cosa è assicurato

Assimoco rimborsa le spese documentate sostenute per:

- la riparazione dei danni materiali alle macchine agricole e ai rimorchi, mietitrebbia e trebbiatrici, quando tali danni impediscono la regolare circolazione dei veicoli
- il recupero del veicolo o il suo riposizionamento in carreggiata, in caso di ribaltamento.

Il rimborso è previsto se il danno è causato direttamente da:

- 1 urto con un animale o un pedone
- 2 ribaltamento, anche senza urto.

La garanzia è valida solo per le macchine agricole e i rimorchi di proprietà dell'Assicurato guidate dall'Assicurato stesso o dai prestatori di lavoro. Il rimborso è previsto solo per le riparazioni effettuate entro 30 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno.

Cosa non è assicurato

Assimoco non indennizza i danni se:

- a) il veicolo è guidato da una persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oppure sanzionata ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada
- b) il conducente è senza patente (mai conseguita, ritirata, sospesa o scaduta da più di 6 mesi)
- c) causati dal dolo del conducente
- d) causati da traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano
- e) il mezzo non è idoneo alla circolazione
- f) riguardano elementi o accessori della macchina agricola non previsti dal costruttore o non

- conformi al libretto di istruzioni o alle norme tecniche del costruttore
- g) si verificano durante o a causa delle operazioni di recupero
 - h) causati da guasti o incidenti meccanici della macchina agricola
 - i) avvengono durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina
 - j) causati da urto avvenuto:
 - tra la macchina agricola e uno o più veicoli o altri beni di proprietà dell'Assicurato
 - con un animale di proprietà dell'Assicurato.

Ogni sinistro deve essere documentato con prove fotografiche.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 35 - PIANTE IN VIVAILO

Le parole del Glossario: #Assimoco #Incendio #Culture #Primo rischio assoluto
materiale #franchigia #indennizzo #limite di indennizzo #polizza #prodotto #scoperto #sinistro
#spese #terremoto

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente da incendio a piante e colture di qualsiasi essenza sia in serra che a pieno campo.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) ai frutti pendenti;
- b) a piante e colture non oggetto delle attività florovivaistiche;
- c) a piante e colture che al momento del sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittomiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;
- d) indiretti quali arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittomici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché verificatisi a seguito degli eventi garantiti in polizza.



COSA NON È
ASSICURATO

ART. 36 - I BENI NON ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assimoco #impianto fotovoltaico

Assimoco non assicura:

- a) fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività
- b) fabbricati situati all'estero
- c) macchinari, attrezzature e arredamento in leasing, se già coperti da un'altra assicurazione
- d) impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, se già coperti da un'altra assicurazione.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 37 - I DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assicurato #Assimoco #bestiame #Contraente #esplosione
#fermentazione anormale #foraggio #furto #granaglie sullo stelo #implosione #scoppio

Assimoco non indennizza i danni causati:

- a) da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- b) da esplosione o da calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- d) da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti
- e) a macchine o impianti da scoppio o implosione avvenuti al loro interno se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- f) al bestiame da traumi e lesioni, né le loro ripercussioni negative, a meno che non siano provocati direttamente e materialmente da eventi assicurati all'art. 2 – I danni Assicurati
- g) al foraggio da attacchi di microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando si manifestano insieme a fermentazione anormale

Inoltre, sono esclusi i danni:

- h) ai cavalli che partecipano o hanno partecipato a corse professionistiche in ippodromo
- i) a piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, alle granaglie sullo stelo
- j) a macchine e macchinari agricoli e attrezzature assicurate con contratto di leasing
- k) a veicoli semoventi non agricoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico
- l) subiti da merci in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se derivano da eventi coperti dall'assicurazione
- m) di smarrimento, furto, anche tentato, dei beni assicurati avvenuti durante gli eventi previsti in questa sezione
- n) indiretti come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

ART. 38 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**Le parole del Glossario:** #Assimoco

Assimoco indennizza i danni solo fino alla somma assicurata, escluso il caso delle spese per obbligo di salvataggio⁷.

ART. 39 - FRANCHIGIA**Le parole del Glossario:** #Assicurato #Contraente #franchigia #premio #rischio #scoperto #serre #sinistro #spese

Il Contraente/Assicurato può scegliere tra le opzioni di Franchigia Small, Medium o Large, indicate nelle tabelle che seguono.

Le franchigie si applicano a ogni sinistro indennizzabile.

Franchigia "SMALL"

Art./Comma	Garanzia	Scoperto/Franchigia €
Art. 2.18	Danni alle recinzioni da animali altrui o selvatici	500
Art. 4	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	500
Art. 4	Terrorismo o sabotaggio	3.000
Art. 5	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 500
Art. 26	Grandine su elementi fragili	Scoperto 10% con il minimo di € 500
Art. 8	Sovraccarico neve	1.000
Art. 26	Eventi atmosferici su costruzioni vulnerabili	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500
Art. 26	Acqua Piovana	500
Art. 30	Grandine su serre	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 30	Eventi atmosferici su serre	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 24	Trasporto merci e attrezzature	500
Art. 34	Urto e ribaltamento veicoli	500 per danni al mezzo agricolo/rimorchio 150 per spese per la rimessa in carreggiata/recupero veicolo
Ogni altra causa		250

⁷ Art. 1914 del Codice civile.

Franchigia "MEDIUM"

Art./Comma	Garanzia	Scoperto/Franchigia €
Art. 2.18	Danni alle recinzioni da animali altrui o selvatici	500
Art. 4	Terrorismo o sabotaggio	3.000
Art. 5	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 26	Grandine su elementi fragili	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 26	Eventi atmosferici su costruzioni vulnerabili	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 30	Grandine su serre	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 30	Eventi atmosferici su serre	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 24	Trasporto merci e attrezzature	500
Art. 34	Urto e ribaltamento veicoli	500 per danni al mezzo agricolo/rimorchio 150 per spese per la rimessa in carreggiata/recupero veicolo
Ogni altra causa		1.000

Franchigia "LARGE"

Art./Comma	Garanzia	Scoperto/Franchigia €
Art. 2.18	Danni alle recinzioni da animali altrui o selvatici	500
Art. 5	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
Art. 26	Grandine su elementi fragili	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
Art. 26	Eventi atmosferici su costruzioni vulnerabili	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
Art. 30	Grandine su serre	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
Art. 30	Eventi atmosferici su serre	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
Art. 24	Trasporto merci e attrezzature	500
Art. 34	Urto e ribaltamento veicoli	500 per danni al mezzo agricolo/rimorchio 150 per spese per la rimessa in carreggiata/recupero veicolo
Ogni altra causa		3.000

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'Assicurato e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del premio assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la franchigia fissa è di 1.000 euro l'indennizzo sarà di 4.000 euro.

Lo scoperto, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del premio.

ART. 40 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Le parole del Glossario: #cose particolari #esplosione #fabbricato #fenomeno elettrico #fissi e infissi #furto #implosione #incendio #premio #rischio #scoppio #spese

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo qui indicati:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - EURO
2	Valori	10.000 per annualità assicurativa
2.1 e 2.2	Incendio, Fulmine	La somma assicurata
2.3	implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi	La somma assicurata
2.4	Caduta aeromobili	La somma assicurata
2.5	Urto di natanti o di veicoli	La somma assicurata
2.6	Onda sonica	La somma assicurata
2.7	Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata
2.8	Danni causati per ordine delle Autorità	La somma assicurata
2.9	Fumo	La somma assicurata
2.10	Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi	La somma assicurata
2.11	Asfissia del bestiame	La somma assicurata per Bestiame con il massimo di 3.000 euro per capo
2.12	Folgazione del Bestiame	La somma assicurata per Bestiame con il massimo di 3.000 euro per capo
2.13	Fermentazione anomale e successiva autocombustione del foraggio	La somma assicurata per foraggio
2.14	Correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici	10.000 per annualità assicurativa
2.15	Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni	La somma assicurata ridotta a: 10.000 per annualità per Spese ricerca e riparazione del guasto
2.16	scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli	La somma assicurata
2.17	Furto di fissi e infissi	8.000 per annualità assicurativa
2.18	Danni alle recinzioni da animali	2.000 euro per annualità assicurativa
2.19	incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre	5% della somma assicurata alle relative partite
2.20	incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso terzi	30 % della somma assicurata alla partita
4	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	La somma assicurata Con massimo 10.000 euro per culture per annualità assicurativa e massimo 50 % per Terrorismo
5	Eventi Atmosferici	La somma assicurata
7	Colaggio acqua da impianti di estinzione	250.000 per annualità assicurativa
8	Sovraccarico Neve	50% della somma assicurata ridotto a 20.000 euro per danni da scivolamento
9	Enti all'aperto	La somma assicurata
11.1	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro	15% della somma assicurata con il massimo di 120.000 euro
11.2	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati "pericolosi"	1,5% della somma assicurata con il massimo di 12.000 euro

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - EURO
11.3	Spese per rimuovere, depositare e ricollocare	5.000 per annualità assicurativa
11.4	Spese per ricostruire cose particolari	5.000 per annualità assicurativa
11.5	Spese rimpiazzo combustibile	5.000 per annualità assicurativa
11.6	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	5.000 per annualità assicurativa
11.7	Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato	5% dell'indennizzo pagabile massimo 10.000
138	Compensi dei periti	5% dell'indennizzo pagabile massimo 10.000
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - EURO
12	Dispersione liquidi	La somma assicurata
13	Fenomeno elettrico in aumento	La somma assicurata
14	Maggiori Spese	La somma assicurata
15	Ricorso terzi	La somma assicurata
16	Rischio locativo	La somma assicurata
17	Spese demolizione e sgombero in aumento	La somma assicurata
18	Prodotti in refrigerazione	La somma assicurata
19	Impianti di energia rinnovabile	La somma assicurata
20	Batterie di accumulo	La somma assicurata
21	Reimpianto coltivazioni arboree	50.000 per annualità assicurativa
22	Granaglie sullo stelo	La somma assicurata
24	Trasporto Merci	La somma assicurata con il massimo di 2.000 euro per danni alle altre cose assicurate a seguito della collisione
26	Eventi Speciali Plus e danni da acqua plus 1) Grandine su elementi fragili 2) Eventi atmosferici su costruzioni vulnerabili 3) Acqua piovana 4) Rottura condutture da gelo 5) Occlusione e rigurgiti di fogna	1.a) 25.000 per annualità assicurativa 1.b) 15.000 per annualità assicurativa 1.c) 5.000 per annualità assicurativa 2) 70% del valore del bene al momento del sinistro massimo 200.000 3) 10.000 per annualità assicurativa 4) 5.000 per annualità assicurativa 5) 5.000 per annualità assicurativa
27	Foraggio in aumento temporaneo	La somma assicurata
28	Impianti di irrigazione	La somma assicurata
29	Impianti antigrandine	La somma assicurata
30	Pacchetto Serre / Tensostrutture agricole o tunnel 1) Estensione eventi atmosferici 2) Estensione grandine 3) Variazione della temperatura di climatizzazione 4) Dispersione liquidi 5) Rottura di tetti e schemi automatici	1) 70% del valore del bene al momento del sinistro massimo 100.000 2) 25.000 per annualità assicurativa 3) 5.000 per annualità assicurativa 4) 25.000 per annualità assicurativa 5) 5.000 per annualità assicurativa
31	Pacchetto UVA 1) Espulsione Tappi 2) Rottura Bottiglie 3) Difettosa etichettatura 4) Contaminazione prodotti 5) Danni ai contenitori e perdita di uva e vino	1) 15.000 per annualità assicurativa 2) 10.000 per annualità assicurativa 3) 20.000 per annualità assicurativa 4) 20.000 per annualità assicurativa 5) 20.000 per annualità assicurativa

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - EURO
32	Pacchetto Olivicoltura 1) Rottura Bottiglie 2) Difettosa etichettatura 3) Contaminazione prodotti 4) Danni ai contenitori e perdita di olive e olio	1) 10.000 per annualità assicurativa 2) 20.000 per annualità assicurativa 3) 20.000 per annualità assicurativa 4) 20.000 per annualità assicurativa
33	Pacchetto Allevamento 1) Asfissia a seguito di fenomeno elettrico 2) Bestiame in alpeggio 3) Bestiame presso fiere e mostre 4) Ricovero presso terzi	1) 100.000 per sinistro elevato a 200.000 per annualità assicurativa con il massimo di 3.000 euro per capo 2) La somma assicurata 3) 10% della somma assicurata per Bestiame 4) 10% della somma assicurata per Bestiame
34	Urto e ribaltamento veicoli	10.000 per annualità assicurativa
35	Piante in vivaio	La somma assicurata



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 41 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Le parole del Glossario: #assicurazione #polizza

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana per l'ubicazione indicata in polizza, (eccezione → Art. 2 - I danni assicurati – punti 19 e 20).

Per la garanzia Trasporto merci e attrezzature la copertura vale durante la circolazione entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.

ART. 42 - UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #azienda agricola #bestiame #foraggio #prodotto

Il bestiame, le macchine agricole, le macchine agricole e attrezzature, il foraggio, le scorte, i prodotti e le merci sono assicurati all'interno dell'azienda agricola o dei fondi dove si svolge l'attività e sulle strade di collegamento tra questi.

Il bestiame, le macchine agricole, i macchinari agricoli e attrezzature sono assicurati anche nelle zone di alpeggio, comprese quelle oltre confine e sulle strade che portano a queste zone.

Le macchine agricole, i macchinari agricoli e attrezzature installate e applicate sono assicurate:

- durante l'uso e la circolazione
- quando si trovano sui fondi di terzi e quando sono usati per conto terzi, anche oltre confine,
solo se è possibile dimostrare che sono di proprietà dell'Assicurato

Il contenuto dell'agriturismo, le scorte, i prodotti e le merci sono assicurati solo all'interno dei locali.



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

SEZIONE CATASTROFI NATURALI

ART. 43 - BENI ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assimoco #azienda agricola #bestiame #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature #contenuto agricolo-scorte, prodotti e merci #contenuto agriturismo #contenuto malga baita #fabbricato #foraggio #impianti di energia rinnovabile #serre #trattori agricoli

Assimoco assicura, nell'ambito della azienda agricola:

1. fabbricato o sua porzione, a uso:
 - 1.1. agricolo, garage o rimessa
 - 1.2. stalla o fienile o depositi
 - 1.3. malga o baita
 - 1.4. agritouristico
2. contenuto agricolo-scorte, prodotti e merci posti all'interno dei fabbricati
3. contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature, trattori agricoli, macchinari, bestiame e foraggio
4. contenuto agriturismo
5. contenuto malga baita
6. impianti di energia rinnovabile
7. batterie di accumulo
8. serre
9. tensostrutture agricole o tunnel

ART. 44 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le parole del Glossario: #fabbricato #polizza #rischio

Le garanzie sono valide solo se il fabbricato, anche se non assicurato:

- 1 è adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari accessorie delle attività principali e necessarie alla stessa se non esplicitamente escluse.
Relativamente all'uso del fabbricato le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto).
- 2 è ubicato nel territorio della Repubblica Italiana
- 3 è in buone condizioni di statica e manutenzione
- 4 è costruito o ristrutturato o eventualmente modificato con le necessarie autorizzazioni edificatorie in maniera conforme alle stesse
- 5 sono rispettate le caratteristiche dichiarate in polizza relative a:
 - attività assicurata
 - materiale da costruzione
 - anno costruzione
 - presenza piani interrati
 - piano in cui si trova il rischio

ART. 45 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #alluvione #assicurazione inondazione, esondazione #apparecchiature elettroniche #Assimoco #danno materiale #durata dell'evento #esplosione #franamento #incendio #scoperto #scoppio #sinistro #spese #terremoto

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati da:

- 1 terremoto
- 2 alluvione, inondazione, esondazione
- 3 franamento

Sono compresi:

- 4 i guasti causati per ordine dell'autorità e quelli arrecati dai soccorritori o da qualunque persona in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze
- 5 i danni causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi quando queste circostanze sono collegate all'effetto diretto di uno degli eventi garantiti sui beni assicurati.

Nell'ambito delle somme assicurate sono inoltre comprese le spese per:

- 6 demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 8 – Riepilogo dei limiti delle garanzie
- 7 demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino al 10% di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente.

Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni assicurati avvenuti durante la durata dell'evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuiti a un medesimo evento (singolo sinistro), solo se avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.



COSA NON È
ASSICURATO

ART. 46 - I BENI NON ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assimoco #impianto fotovoltaico

Assimoco non assicura:

- a) fabbricati, macchinari e attrezzi e impianti non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa
- b) fabbricati macchinari e impianti in stato di inattività
- c) fabbricati vuoti e inoccupati o in corso di costruzione e/o ristrutturazione
- d) fabbricati ubicati in paesi esteri e relativo contenuto
- e) fabbricati gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione
- f) macchinari, attrezzi e impianti in leasing se già coperti da apposita assicurazione
- g) impianti fotovoltaici e pannelli solari termici se già coperti da apposita assicurazione.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 47 - I DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #alluvione, inondazione, esondazione #Assimoco #bomba d'acqua
#bradisismo #franamento #rapina #terremoto #terreno

Assimoco non assicura i danni:

- a) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- b) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti
- c) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Relativamente all'evento terremoto:

- a) di penetrazione di acqua marina
- b) da maremoto, marea, mareggiata
- c) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza
- d) da valanghe e slavine
- e) da alluvione, inondazione, esondazione
- f) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente all'evento alluvione, inondazione, esondazione:

- a) da bombe d'acqua
- b) da penetrazione di acqua marina
- c) da maremoto, marea, mareggiata
- d) da variazione della falda freatica
- e) da intasamento, traboccamiento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico quali fognature, se non direttamente correlati all'evento
- f) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- g) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture
- h) guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- i) di franamento, cedimento o smottamento del terreno
- j) a enti mobili all'aperto
- k) alle merci poste in locali interrati o seminterrati

Relativamente all'evento franamento:

- a) da terremoto
- b) da alluvione, inondazione, esondazione
- c) da bombe d'acqua
- d) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza
- e) da valanghe e slavine
- f) da distacco di roccia graduale
- g) da errata valutazione dell'angolo naturale di declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo
- h) da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente supportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche dello stesso.

ART. 48 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #Assimoco #fabbricato #limite di indennizzo #spese #terremoto

Assimoco indennizza i danni solo fino alla somma assicurata, escluso il caso delle spese per obbligo di salvataggio⁸.

ESEMPIO

Evento terremoto con danno al fabbricato

Un terremoto determina un danno materiale e diretto al fabbricato assicurato quantificato in 50.000 euro – somma assicurata 1.200.000 euro.

Il contratto prevede l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 10.000 euro e un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata

Limite massimo di indennizzo

Danno indennizzabile 50.000 euro

Scoperto 10% = 5.000 euro elevato al minimo di 10.000 euro

Indennizzo = 50.000 euro – 10.000 euro = 40.000 euro

Limite di Indennizzo 70% della somma assicurata = 840.000 euro

Assimoco indennizzerà 40.000 euro.

⁸ Art. 1914 del Codice civile.

ART. 49 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Contraente #franchigia #limite di indennizzo #polizza #premio #rischio #scoperto

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo dichiarato in polizza.

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'Assicurato e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del premio assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la franchigia fissa è di 1.000 euro l'indennizzo sarà di 4.000 euro.

Lo scoperto, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del premio.

ART. 50 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Le parole del Glossario: #alluvione, inondazione, esondazione #franamento #limite di indennizzo #polizza #sinistro #terremoto

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo qui indicati:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CATASTROFI NATURALI		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
45.1	Terremoto	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
45.2	Alluvione, Inondazione, Esondazione	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
45.3	Franamento	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
45.6	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro	15 % dell'indennizzo pagabile con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
45.7	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati “pericolosi”	1,5 % dell'indennizzo pagabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
138	Compensi dei periti	5% del danno indennizzabile con il massimo di € 10.000



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 51 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Le parole del Glossario: #assicurazione #polizza

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana per l'ubicazione indicata in polizza.



SEZIONE FURTO

ART. 52 - I BENI ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assimoco #bestiame #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature #contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci #contenuto agriturismo #familiari

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni di:

- correntisti delle Banche, associati agli intermediari, dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.
- clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

I beni possono essere:

1. contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci posti all'interno dei fabbricati
2. contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature, trattori agricoli, macchinari
3. contenuto agriturismo
4. bestiame
5. mietitrici e trebbiatrici

ART. 53 - CARATTERISTICHE DEI RISCHI E MEZZI DI CHIUSURA

Le parole del Glossario: #furto #rischio # vetro antisfondamento

La garanzia è attiva solo se:

- a) i fabbricati che contengono le cose assicurate sono costruiti in solida muratura
- b) ogni apertura verso l'esterno dei locali che contengono i beni assicurati, a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza l'uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) è
 - difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabilisolo dall'internooppure
 - protetta da inferriate fissate nel muro

Serramenti di metallo o lega metallica e inferriate:

sono ammesse luci:

- rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm
- non rettangolari, di forma inscrivibile nei rettangoli indicati al punto precedente, o di superficie non superiore a 400 cmq.

Altri serramenti:

sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq

Sono quindi esclusi i danni di furto commessi:

- quando non esistono o non operano i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati
- attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

ART. 54 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #cassaforte o armadio corazzato #danno materiale #estorsione #fabbricato #familiari #furto #infortunio #polizza #rapina #scippo #scoperto #sinistro #valori

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 furto se l'autore si è introdotto nei locali che contengono i beni assicurati:
 - a) mediante rottura, scasso
 - b) mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili

- c) mediante uso di chiavi vere smarrite o sottratte. La garanzia vale dal momento della denuncia all'autorità competente fino alle 24 del quinto giorno successivo
- d) per via diversa da quella normale, con superamento di ostacoli o di ripari usando mezzi artificiosi o particolare agilità personale
- e) in altro modo e vi rimane nascosto per portare via la refurtiva a locali chiusi.

Se i beni assicurati sono contenuti in casseforti e/o armadi corazzati o altro contenitore, la garanzia è valida solo se l'autore del furto, dopo essere entrato nei locali con uno dei modi sopra indicati, li apre mediante rottura o scasso.

Sono compresi i guasti ai beni assicurati causati per commettere il furto o per tentarlo

- 2 rapina o estorsione nei locali, anche se le persone sono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali con violenza o minaccia
Assimoco indennizza anche, nel limite della somma assicurata:
- 3 i beni assicurati presenti in fiere, mostre, esposizioni senza considerare le caratteristiche dei mezzi di chiusura e fino al 10 % della somma assicurata prevista per la specifica partita.
- 4 valori:
 - a) custoditi nei locali dell'azienda
 - b) a seguito di rapina o scippo avvenuti fuori dai locali indicati in polizza, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi dipendenti o familiari durante il trasporto dei valori. La garanzia copre anche il furto, compreso quello con destrezza, se avviene dopo un infortunio o un malore improvviso delle persone assicurate che indossano o hanno a portata di mano i valori. È previsto uno scoperto del 10% per sinistro. La garanzia non vale se chi trasporta i valori fuori dal fabbricato ha meno di 18 anni o più di 70 anni
- 5 guasti causati dai ladri durante il furto, la rapina o l'estorsione tentati o commessi, alle parti di fabbricato che contengono i beni assicurati, compresi infissi posti a riparo e protezione degli accessi e impianti di allarme
- 6 atti vandalici commessi dai ladri sui beni assicurati (esclusi i valori) durante furto, rapina o estorsione tentati o commessi
- 7 le spese per sostituire le serrature e la duplicazione delle chiavi con altre uguali od equivalenti per qualità, al verificarsi di uno dei precedenti eventi.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 55 - UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #azienda agricola #bestiame #prodotto

Le macchine agricole semoventi e le attrezzature installate e/o installabili (ad esempio frese, vomeri e simili), le attrezzature applicate e i carriaggi sono assicurate anche all'aperto nell'area dei fabbricati dell'azienda agricola.

Le macchine agricole semoventi e le attrezzature installate e/o installabili sono assicurate anche nei fondi dell'azienda agricola (anche se in uso), sulle strade di collegamento e sui fondi di terzi solo se è possibile dimostrare che sono di proprietà dell'Assicurato.

Il bestiame è assicurato se si trova in stalle o in recinti posti nell'area dei fabbricati dell'azienda agricola o in alpeggio.

Il contenuto dell'agriturismo, le scorte, prodotti e merci sono assicurati solo nei locali protetti dai mezzi di chiusura previsti dall'Art. 52 – Caratteristiche dei rischi e mezzi di chiusura.



COSA NON È
ASSICURATO

ART. 56 - I BENI NON ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assimoco

Assimoco non assicura macchinari, attrezzature e arredamento in leasing se già coperti da un'altra assicurazione.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 57 - I DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assicurato #Assimoco #azienda agricola #cassaforte o armadio corazzato #Contraente #valori

Assimoco non indennizza i danni:

- a) che si verificano durante atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione
 - b) che si verificano durante incendi, scoppi, esplosioni anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive
 - c) che si verificano durante terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura
 - d) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata
 - e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 1. da persone che abitano con quelle indicate al punto d) o occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali che comunicano con questi
 2. da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere
 3. da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono
 4. da parenti o affini delle persone indicate al punto d), anche se non coabitanti
 - f) ai cavalli che partecipano o hanno partecipato a corse professionistiche in ippodromo, agli animali domestici, da cortile, avicoli e/o cunicoli, alle api
 - g) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico
 - h) alle cose e ai valori portati o consegnati dai clienti dell'azienda agricola/ agrituristica.
- Per i locali disabitati o incustoditi:
- i) sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni che si verificano in locali disabitati o incustoditi da oltre 45 giorni consecutivi
 - j) per i valori, sono esclusi i danni che si verificano in locali disabitati o incustoditi da oltre 15 giorni consecutivi o da oltre 25 se i valori sono contenuti in cassaforte o in armadio corazzato.

ART. 58 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #Assimoco #spese

Assimoco indennizza i danni solo fino alla somma assicurata, escluso il caso delle spese per obbligo di salvataggio.

ART. 59 - SCOPERTO PER VEICOLI RICOVERATI

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assicurato #Assimoco #Contraente #franchigia #furto #polizza #rapina #scoperto

Se chi commette il furto o la rapina usa veicoli ricoverati nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato per portare via i beni assicurati, Assimoco paga l'indennizzo applicando uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato. L'Assicurato non può far assicurare ad altri lo scoperto. In caso contrario perde il diritto all'indennizzo.

Se l'assicurazione prevede altri scoperti che operano insieme a questo, Assimoco applica uno scoperto unico del 25%, che sostituisce il precedente mentre il minimo non cambia. Se invece l'assicurazione prevede una franchigia, Assimoco mantiene lo scoperto del 20% e considera la franchigia come minimo assoluto. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo si calcola secondo l'Art. 1910 del Codice civile senza tener conto della franchigia che si detrae dopo dall'importo così calcolato.

ART. 60 - COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

Le parole del Glossario: #assicurazione #franchigia #scoperto

Se l'assicurazione prevede due o più scoperti che operano insieme, gli stessi sono unificati fino a un massimo del 25%. Se è prevista una franchigia, questa è considerata come minimo non indennizzabile.

ART. 61 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE**Le parole del Glossario:** #furto #limite di indennizzo #polizza #rapina #scoperto #sinistro #valori

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo qui indicati:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE FURTO E RAPINA			
Art./Comma	Garanzia	Limite Indennizzo	Franchigia/scoperto
54.1 e 54.2	Furto e Rapina	La somma assicurata	Scoperto 10% se azienda agricola senza dimora abituale
54.3	Contenuto escluso contenuto agriturismo presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni	10 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzi, arredamento e merci	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza
54.4.a)	Valori in mezzi di custodia	1.000 per sinistro	Scoperto 20 % per furto con uso di veicoli ricoverati
	Valori in registratori di cassa	1.000 per sinistro	
54.4.b)	Scippo	1.000 per sinistro	Bestiame scoperto 10% minimo 1.500 euro (500 per suini) Macchine agricole scoperto 10% se all'aperto
54.4	Portavalori	3.000 per sinistro	Scoperto 10 %
54.5	Guasti cagionati dai ladri e atti vandalici	5.000 euro per annualità se dimora abituale 500 euro per annualità se dimora saltuaria	=====
54.7	Rifacimento documenti e sostituzione serrature	1.000 euro per sinistro elevato a 1.500 per annualità	=====
138	Compensi dei periti	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 10.000	=====



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 62 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**Le parole del Glossario:** #assicurazione #polizza

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana per l'ubicazione indicata in polizza.



SEZIONE ELETTRONICA

ART. 63 - I BENI ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assimoco #azienda agricola #conduttore esterno

Assimoco assicura, nell'ambito della azienda agricola:

- sistemi elettronici di elaborazione dati a uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati
- personal computer e relative unità periferiche
- conduttori esterni
- stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa
- macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici
- centralini telefonici
- pese e bilance
- modem, scanner, plotter
- elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine
- server
- macchine e impianti di telecomunicazione
- sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione e allarme e videosorveglianza
- macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.

Tutti i beni devono essere a uso esclusivo dell'azienda, e non devono essere oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o semplice deposito.

ART. 64 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #apparecchiature elettroniche #assicurazione #Assimoco #danno materiale #franchigia #furto #scoperto

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti:

- 1 causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento accidentale non escluso dalle condizioni di assicurazione
- 2 che derivano dal furto delle apparecchiature elettroniche, se l'autore si è introdotto nei locali che contengono i beni assicurati:
 - a) mediante rottura, scasso
 - b) mediante uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili,
 - c) mediante uso di chiavi vere smarrite o sottratte. La garanzia vale dal momento della denuncia all'autorità competente fino alle 24 del quinto giorno successivo
 - d) per via, diversa da quella normale, con superamento di ostacoli o di ripari usando mezzi artificiosi o particolare agilità personale
 - e) in altro modo e vi rimane nascosto per portare via la refurtiva a locali chiusi.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 65 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #fabbricato #furto #rischio #sinistro #tetto #vetro antisfondamento

La garanzia furto (→ Art. 54 – I danni assicurati,) è prestata a queste condizioni:

- a) i beni assicurati devono essere riposti in fabbricati costruiti in solida muratura
- b) ogni apertura verso l'esterno dei locali che contengono i beni assicurati, a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza l'uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) deve essere:
 - difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabilisolo dall'interno
 - oppure
 - protetta da inferriate fissate nel muro.

Serramenti di metallo o lega metallica e inferriate:

sono ammesse luci:

- rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm
- non rettangolari, di forma inscrivibile nei rettangoli indicati al punto precedente o di superficie non superiore a 400 cm².

Altri serramenti:

sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono quindi esclusi i danni di furto commessi:

- quando non esistono o non operano i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati
- attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Aperture protette in modo diverso

Se al momento del sinistro è accertata l'esistenza di aperture protette in modo diverso, Assimoco:

- indennizza il danno alle condizioni di assicurazione se l'autore del furto si è introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti
- paga all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile, se l'autore del furto si è introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni non conformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.

ART. 66 - APPARECCHI DI PROTEZIONE E DI STABILIZZAZIONE

Le parole del Glossario: #Assimoco #franchigia #scoperto

I danni causati da variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili solo se le apparecchiature sono protette da dispositivi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.

Se questi dispositivi sono assenti, non collegati o non funzionano, Assimoco paga l'indennizzo applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 67 - SUPPORTI DATI

Le parole del Glossario: #Assimoco #franchigia #scoperto #sinistro #spese #supporti dati

Cosa è assicurato

Se il danno è indennizzabile in base a questa sezione, Assimoco rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- riacquistare i supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti
- ricostituire i dati contenuti nei supporti, dall'ultima copia di sicurezza effettuata

Si applicano comunque le esclusioni previste dall'art. 71 – i danni non assicurati

Cosa non è assicurato

Assimoco non rimborsa i costi dovuti a registrazione errata, cancellazione per errore o eliminazione per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate solo le spese per riacquistare i supporti dati privi di informazione.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 68 - MAGGIORI COSTI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #danno materiale #franchigia #prodotto finito #scoperto #sinistro

Cosa è assicurato

Se il sinistro indennizzabile causa l'interruzione totale o parziale del funzionamento dei beni assicurati, Assimoco rimborsa i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato per consentire il proseguimento delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati solo i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo
- applicazione di metodi di lavoro alternativi
- prestazioni di servizi da terzi.

Il periodo d'indennizzo per ogni sinistro:

- inizia quando si verificano i maggiori costi
- dura per il tempo necessario a riparare o sostituire l'apparecchio o impianto danneggiato
- non può superare 180 giorni.

Cosa non è assicurato

Assimoco non rimborsa i maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nel ripristino dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato causate da provvedimenti di governo o di altra autorità
- indisponibilità di mezzi finanziari dell'Assicurato per riparare o sostituire l'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato
- modifiche, migliorie, revisioni effettuate durante la riparazione o la sostituzione dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o approvvigionamenti, anche se queste circostanze causano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio assicurato, salvo diverso accordo
- danni ai supporti di dati
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 69 - IMPIEGO MOBILE

Le parole del Glossario: #apparecchiature elettroniche #Assicurato #Assimoco #carico e scarico #danno materiale #franchiglia #furto #polizza #scoperto

Cosa è assicurato

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche a impiego mobile quando si trovano fuori dall'ubicazione indicata in polizza e durante il trasporto, comprese le operazioni di carico e scarico, entro i confini italiani.

La garanzia vale a queste condizioni:

- le apparecchiature, per natura e costruzione, devono poter essere trasportate e usate in luoghi diversi da quello indicato in polizza
- il trasporto deve essere necessario per il loro utilizzo
- il trasporto deve essere collegato all'attività dell'Assicurato, indicata in polizza.

Condizioni per il trasporto

Durante il trasporto:

- 1 gli impianti e le apparecchiature devono essere riposti nelle loro custodie
- 2 la garanzia Furto vale solo se:
 - il veicolo è chiuso a chiave con i cristalli completamente alzati ed è dotato di tetto rigido o con la capote chiusa
 - gli impianti e le apparecchiature sono riposti in modo da non essere visibili dall'esterno e restano nel veicolo solo per il tempo necessario al trasporto e alle attività a cui sono destinati

Cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi
- la graffiatura o rottura di lenti
- lo scollamento delle lenti dagli obiettivi.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.



COSA NON È
ASSICURATO

ART. 70 - I BENI NON ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #apparecchiature elettroniche #Assimoco #sinistro

Assimoco non assicura

- a) apparecchiature elettroniche in semplice deposito
- b) apparecchiature elettroniche costruite da più di 10 anni rispetto alla data del sinistro
- c) telefoni cellulari, smartphone e smartwatch.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 71 - I DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #carico e scarico #Contraente #esplosione #fabbricato #franamento #furto #polizza #terremoto #terreno

Assimoco non indennizza i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato
- c) causati da esplosione o da calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- d) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
- f) di cui risponde, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni assicurati
- g) che si verificano a seguito di montaggi e smontaggi non collegati a lavori di pulitura, manutenzione e revisione e quelli che avvengono durante trasporti e trasferimenti, comprese le operazioni di carico e scarico quando effettuati fuori dall'ubicazione indicata per le cose mobili e fuori dal luogo di installazione originaria per le cose fisse
- h) dovuti a mancato rispetto delle prescrizioni di manutenzione e uso indicate dal costruttore o dal fornitore dei beni assicurati
- i) estetici, non collegati a danni indennizzabili
- j) dovuti a difetti già conosciuti dal Contraente o dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza, anche se Assimoco ne era a conoscenza
- k) a tubi e valvole elettronici, a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano collegati a danni indennizzabili che riguardano anche altre parti dei beni assicurati
- l) da smarrimento o ammanco
- m) che derivano da eventi indennizzabili in base alla Sezione incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e alla Sezione furto, se acquistate.

Sono esclusi anche i danni causati da:

- n) uso e abuso di Internet o sistemi simili
- o) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni
- p) virus informatici, "worm", "logic bomb", "cavalo di troia" o problemi simili
- q) uso o abuso di indirizzi Internet, siti web o sistemi simili
- r) dati o informazioni presenti su siti web o sistemi simili
- s) perdita di dati o danni a sistemi informatici, inclusi hardware e software
- t) funzionamento o malfunzionamento di internet o sistemi simili, di indirizzi Internet, di siti web o sistemi
- u) violazione, intenzionale o meno, di diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi registrati, diritti d'autore, brevetti.

ART. 72 - ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA**Le parole del Glossario:** #Assicurato #Assimoco

Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione è prevista dal contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di società autorizzate, anche se l'Assicurato non ha sottoscritto il contratto.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità
- b) manutenzione preventiva
- c) eliminazione di difetti e disturbi dovuti a usura
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

ART. 73 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO**Le parole del Glossario:** #

Se il costruttore o il fornitore richiede un impianto di condizionamento dell'aria, i danni causati da variazioni dei valori di umidità e di temperatura ambientali, dovute a mancato o difettoso funzionamento dell'impianto, sono indennizzabili solo se è attivo un sistema di segnalazione ottica e acustica dei guasti o della variazione dei valori. Questo sistema deve essere indipendente dall'impianto di condizionamento e in grado di attivare un intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche fuori dall'orario di lavoro.

ART. 74 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE**Le parole del Glossario:** #franchigia #furto #limite di indennizzo #polizza #premio #scoperto #supporti dati

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e/o con l'applicazione della franchigia/scoperto qui indicati:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE Elettronica			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
64.1	Ogni causa	La somma assicurata	€ 150
	Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne		scoperto 5% con minimo di € 1.000
	Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica:		€150 elevata a: € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. scoperto 5% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione.
64.2	Furto	La somma assicurata	scoperto 20 % dell'importo indennizzabile nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difforni ai requisiti minimi previsti in polizza.
138	Compensi dei periti	5% dell'indennizzo pagabile massimo 10.000	=====

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo			
67	Supporti dati	La somma assicurata	Scoperto 10% dell'importo indennizzabile con minimo di € 150
68	Maggiori Costi	Importo giornaliero convenuto indicato in polizza con il massimo di 180 giorni	3 giorni
69	Impiego mobile	La somma assicurata	Scoperto 25 % dell'importo indennizzabile con il minimo di € 200



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 75 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Le parole del Glossario: #assicurazione #polizza #rischio

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana, per l'ubicazione indicata in polizza.

Se l'attività è trasferita, nel periodo di trasloco l'assicurazione vale:

- per i 7 giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo, se la nuova ubicazione è nel territorio italiano
- poi, solo per il nuovo indirizzo.



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

SEZIONE CRISTALLI

ART. 76 - I BENI ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assimoco #lastre

Assimoco assicura:

- lastre di cristallo e/o vetro, compresi gli specchi, piane o curve sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide. Devono essere collocate in modo stabile su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili. Sono comprese eventuali lavorazioni, decorazioni e iscrizioni
- lastre che costituiscono insegne, anche in materiale plastico rigido, comprese quelle collocate all'esterno dei fabbricati ma nell'area dell'azienda, solo sono fissate in modo stabile su apposite installazioni.

ART. 77 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assimoco #lastre #sinistro #spese

Assimoco rimborsa le spese:

- per sostituire le lastre, anche di terzi, rotte a causa di qualsiasi evento accidentale non escluso. Sono comprese le spese di trasporto e installazione.
- per demolire, sgomberare e smaltire i residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata.



COSA NON È
ASSICURATO

ART. 78 - I BENI NON ASSICURABILI

Le parole del Glossario: #Assimoco #lastre

Assimoco non assicura:

- le lastre oggetto di compravendita
- i lucernari
- le lastre che hanno valore artistico e/o d'antiquariato.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 79 - I DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #esplosione #fabbricato #franamento #terremoto #terreno

Assimoco non indennizza i danni:

- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del fabbricato, crollo totale o parziale del fabbricato
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato
- che derivano da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze
- causati da esplosione o da calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- che derivano da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione
- alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito
- avvenuti durante riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali in cui si svolge l'attività esercitata
- che derivano da eventi indennizzabili in base alla Sezione incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e alla Sezione furto, se acquistate.

Sono escluse le scheggiature e le rigature.

ART. 80 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 81 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

Le parole del Glossario: #franchigia #limite di indennizzo #scoperto #spese

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e/o con l'applicazione della franchigia/scoperto qui indicati:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CRISTALLI			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia
77	Ogni causa	€ 3.000 per singola lastra comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento	€ 250



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 82 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Le parole del Glossario: #assicurazione #polizza

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana per l'ubicazione indicata in polizza.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 83 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #fabbricato

I destinatari sono tutelati per danni causati involontariamente a terzi:

- collegati all'attività svolta, compresa la conduzione dei fabbricati

Inoltre, i destinatari possono essere tutelati:

- per le lesioni subite dai prestatori di lavoro
- per la responsabilità che deriva da immobili di cui sono proprietari o locatari.

ART. 84 - I DANNI ASSICURATI RCT

Le parole del Glossario: #addetto #Assicurato #assicurazione #Assimoco #azienda agricola #bestiame #carico e scarico #colture #Contraente #cose #danno corporale #danno materiale #esplosione #familiari #franamento #franchigia #furto #impianto antigrandine #impianto di irrigazione #incendio #infortunio #malattie professionali #massimale #preziosi #prodotto #rapina #rischio #scoperto #scoppio #sinistro #terreno #trattamento

1 Responsabilità civile verso terzi

L'Assicurato è coperto per quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per i danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica mentre svolge l'attività per cui è prestata l'assicurazione.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali causati con dolo o colpa dalle persone addette all'attività assicurata, delle quali l'Assicurato deve rispondere in base alla legge.

La garanzia comprende i danni corporali e materiali causati a terzi nello svolgimento delle seguenti attività complementari:

- a) allevamento bestiame
- b) prelievo, rifornimento e consegna di scorte e prodotti e merci
- c) proprietà e uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e per servizio
- d) proprietà e uso, nell'area dell'azienda agricola di: passaggi a livello ferroviari o tramviari (anche non custoditi), officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, impianti di irrigazione e antigrandine, deposito di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, attività e attrezzature simili utilizzate solo per le necessità dell'azienda
- e) partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand in tutto il mondo. Se l'allestimento e lo smontaggio sono affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in quanto committente dei lavori.

La garanzia non comprende i danni da contagio agli animali propri e di terzi.

- f) proprietà o gestione di distributori automatici di cibi e bevande all'interno dell'azienda
- g) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in quanto committente dei lavori.

Sono esclusi i danni ai fabbricati, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni

- h) visite guidate di clienti, studenti, altre persone nell'area dell'azienda
- i) organizzazione o gestione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, convegni, congressi, borse di studio, stage.
- j) servizio di pulizia dei locali dell'azienda. Se il servizio è affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in quanto committente dei lavori
- k) servizio antincendio interno all'azienda organizzato e composto da dipendenti dell'Assicurato
- l) organizzazione di visite guidate nell'area dell'azienda, svolgimento di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o di macchinari, sia nell'area dell'azienda, sia presso i clienti. Tutte le persone (esclusi gli addetti nello svolgimento delle proprie mansioni) che partecipano a questa attività sono considerate terzi solo per le lesioni corporali
- m) gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico

- n) possesso e uso di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione per svolgere le attività assicurate
- o) possesso di cani anche da guardia, animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella Per i cani, cavalli ed altri animali da sella l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile delle persone che se ne servono, con il consenso dell'Assicurato, nell'ambito di attività svolte nel tempo libero. La garanzia non comprende i danni subiti dalle persone che li conducono o li cavalcano
- p) uso di bovini e cavalli per lavori agricoli e per il traino di mezzi utilizzati per il trasporto per conto proprio di generi alimentari, merci e bestiame o di carrozze e calessi; in quest'ultimo caso sono compresi i danni subiti dai terzi trasportati
- q) possesso e allevamento in azienda su scala non industriale di bestiame, esercizio della monta per conto dell'azienda e trasferimento del bestiame ai pascoli o sui mercati, con esclusione dei rischi che derivano dalla circolazione dei veicoli a motore
- r) possesso e allevamento in azienda di api e relative arnie.
Inoltre, la garanzia comprende:
- s) i danni corporali subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente, su carri agricoli trainati da bovini o equini, per uso esclusivo dell'azienda
- t) il bestiame di proprietà dell'Assicurato quando si trova in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto
- u) la gestione, nell'ambito dell'azienda, di una mensa aziendale e/o bar. La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande e vale per i danni corporali subiti dai dipendenti dell'Assicurato e da eventuali visitatori ammessi alla mensa
- v) l'erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari addetti al servizio, solo se questi soggetti sono in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento
- w) la gestione di CRAL aziendale, l'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive. Sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività
- x) l'impiego di macchine per sollevamento ed il trasporto di prodotti dell'azienda e di sostanze ad uso agricolo, nell'ambito dei confini dell'azienda;
- y) i danni causati da veicoli a motore non targati (non soggetti all'obbligo della copertura RC Auto) e dalle macchine agricole non immatricolabili di proprietà dell'Assicurato, solo quando questi mezzi attraversano strade interpoderali, private, pubbliche o private equiparate a pubbliche per finalità strettamente legate ai lavori agricoli da svolgere. **Sono esclusi i danni ai veicoli stessi**
- z) l'impiego, ai fini dei soli lavori agricoli svolti per l'azienda o dei solo trasportati per conto dell'azienda, di macchine agricole e dei relativi motori, di teleferiche, funi aeree e altri impianti a uso aziendale
- aa) la responsabilità personale dell'Assicurato o dei suoi familiari per danni corporali causati in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. **Sono esclusi i danni materiali al veicolo e/o natante**
- bb) il dissodamento di terreni e la loro urbanizzazione, i lavori di disboscamento, i lavori forestali e di atterramento delle piante forestali eseguiti in economia, la messa a dimora di piante e i relativi lavori preliminari
- cc) la mancata o insufficiente adozione del servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni, sulle protezioni fisse e mobili utilizzate per garantire la sicurezza di terzi, per la presenza in luoghi aperti al pubblico di cantieri per la realizzazione di opere o lavori, di impianti e attrezzi, di depositi di materiale. Questa estensione è valida se la vigilanza e l'intervento sono compiuti in diretta connessione e complementarità con i lavori descritti in polizza. **Sono esclusi i danni che derivano dalla specifica fornitura per contratto degli stessi servizi.**

2 Atti violenti, rapine aggressioni

La garanzia vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di rapina, aggressioni e atti violenti, se questi fatti e/o atti avvengono nelle sedi aziendali dell'Assicurato.

3 Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute

La garanzia comprende i danni materiali a cose di terzi causati da incendio, scoppio, esplosione di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

Assimoco non indennizza i danni a cose di terzi che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e alle cose su cui si eseguono i lavori.

Se per questa garanzia:

- è attiva un'altra assicurazione incendio simile, questa copertura opera a secondo rischio. Quindi interviene solo per la parte che supera i massimali o i limiti previsti dall'altra copertura incendio
- è stata acquistata la garanzia Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati (→Art. 92), la copertura vale entro il massimale o sottolimite più alto, senza sommare i massimali o sottolimiti delle due garanzie.

4 Interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni causati da:

- interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'uso di beni
- mancato o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi se derivano da danni materiali indennizzabili in base a questa assicurazione.

5 Committenza auto

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato, come committente⁹, per i danni causati a terzi dai dipendenti con regolare abilitazione che guidano, per suo conto, autocarri fino a 35 quintali, autovetture, motocicli, ciclomotori. La copertura vale solo se i veicoli non sono di proprietà dell'Assicurato, e/o non sono a lui intestati al PRA e/o non sono a lui dati in locazione. Assimoco mantiene il diritto di rivalersi sui responsabili del danno, nei limiti previsti dalla copertura RC Auto.

La garanzia copre anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovano con lui nei rapporti di cui all'Art. 96 – Persone non considerate Terzi.

6 Committenza generica

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato, come committente, per danni corporali e materiali causati a terzi, nello svolgimento di operazioni, lavori e/o servizi, compresi costruzioni di immobili o risanamento di fabbricati purché nell'ambito dell'azienda assicurata legati all'attività assicurata e affidati ad altri (ditte, enti o persone).

7 Condutture e impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, ma solo se i lavori vengono eseguiti presso terzi.

8 Impianti di irrigazione e antibrina

La garanzia comprende i danni causati alle colture di terzi dall'uso:

- di impianti di irrigazione, quando utilizzano anche il sistema a pioggia
- di impianti antibrina.

installati sugli appezzamenti dell'Assicurato, sia privati sia consortili.

La garanzia non copre la responsabilità personale per l'attività di gestione e attivazione di impianti consortili.

9 Cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende anche i danni materiali causati da cedimento o franamento del terreno.

Sono esclusi i danni che derivano da lavori che richiedono sotto murature o altre tecniche sostitutive, e da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.

⁹ Art. 2049 del Codice civile

10 Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni corporali e materiali causati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoruscite per rottura improvvisa, identificabile e accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi.

Sono esclusi i danni corporali e materiali che derivano da emissione o fuoruscita di sostanze inquinanti da impianti, condutture, macchinari, serbatoi e cisterne mobili e fisse a causa di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, qualunque ne sia l'origine.

11 Mezzi meccanici e macchinari

La garanzia comprende i danni che derivano dalla proprietà e uso di:

- 1 mezzi meccanici
- 2 macchinari (anche a motore), inclusi macchinari e/o impianti di sollevamento fissi installati sui mezzi del punto 1 utilizzati nell'area dell'azienda assicurata.

Per i macchinari e gli impianti di sollevamento fissi installati sui mezzi, la garanzia copre solo i danni materiali e corporali causati da eventi dannosi durante le operazioni di movimentazione e/o sollevamento di bracci e impianti meccanici.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da veicoli o macchinari soggetti all'obbligo di assicurazione¹⁰ e i danni alle persone trasportate
- b) che derivano dalla circolazione di veicoli o macchinari su strade pubbliche o private equiparate a pubbliche
- c) materiali a cose o merci causati da:
 - trasporto, sollevamento, movimentazione delle stesse
 - furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci danneggiate
- d) i danni a macchinari e/o attrezzi utilizzati come strumenti di lavoro.

12 Veicoli in sosta nell'area dell'azienda

La garanzia comprende i danni materiali agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli addetti e delle persone di cui l'Assicurato si avvale, se i veicoli si trovano nelle aree di parcheggio dell'azienda assicurata.

Sono esclusi i danni:

- a) da furto
- b) da mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli
- c) alle cose che si trovano sui/nei veicoli
- d) causati da atti vandalici o provocati senza responsabilità diretta dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso deve rispondere.

La garanzia non vale per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati.

13 Merci (compresi animali) in consegna e/o custodia, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

La garanzia copre i danni materiali alle merci di terzi, compresi gli animali, in consegna e/o custodia dell'Assicurato.

Sono compresi anche i danni che si verificano durante le operazioni di movimentazione e/o di sollevamento collegate al carico e allo scarico, se causati da caduta accidentale o urto delle merci e/o degli animali stessi.

¹⁰ Codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Sono esclusi i danni

- che si verificano durante il trasporto delle merci e/o degli animali
- che derivano da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci e degli animali
- a macchinari e/o attrezzature utilizzati come strumenti di lavoro.

14 *Veicoli sotto carico e scarico*

La garanzia comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico o scarico nei luoghi dove si svolge l'attività dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni:

- da furto
- da incendio
- da mancato uso dei veicoli
- alle cose che si trovano sui/nei mezzi.

15 *Responsabilità civile personale degli addetti*

La garanzia copre anche la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti, compresi dirigenti e quadri intermedi, dei lavoratori parasubordinati, degli associati in partecipazione, dei familiari e dei soci coadiuvanti dell'Assicurato, se regolarmente iscritti all'INAIL, per danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi - escluso l'Assicurato - mentre svolgono le loro mansioni.

Sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, se l'evento causa la morte o lesioni personali.

16 *Errato trattamento di dati personali¹¹*

La garanzia copre la responsabilità civile del Contraente/Assicurato¹² per perdite patrimoniali subite da terzi (compresi i clienti), per errato trattamento dei dati dovuto a fatto involontario e che non deriva da comportamento illecito continuativo.

17 *Responsabilità per danni causati da personale non dipendente*

La garanzia copre anche la responsabilità civile dell'Assicurato per danni materiali e corporali, nei soli casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime¹³, causati involontariamente a terzi da:

- a) titolari e dipendenti di aziende che svolgono servizi di manutenzione, riparazione, collaudo, pulizia dei locali
- b) titolari e dipendenti di imprese come aziende di trasporto, fornitori e clienti che partecipano occasionalmente a lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'azienda
- c) addetti stagionali
- d) volontari di società cooperative iscritti all'apposito registro e volontari occasionali se la loro presenza è documentata

mentre svolgono per conto e nell'interesse dell'Assicurato, le attività assicurate.

I massimali previsti per l'assicurazione RCT restano unici, anche se più assicurati sono responsabili.

18 *Responsabilità per danni causati da liberi professionisti e consulenti*

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni materiali e corporali causati involontariamente a terzi da:

- liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, loro assistenti)
- consulenti amministrativi, tecnici e legali

mentre svolgono i lavori assicurati per conto e nell'interesse dell'Assicurato.

I massimali previsti per l'assicurazione RCT restano unici, anche se più assicurati sono responsabili.

¹¹ Regolamento UE 2016/679

¹² Regolamento UE 2016/679 e dal decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018

¹³ così come definite all'Art. 583 del Codice penale

19 Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei soci non addetti all'attività, degli amministratori e del legale rappresentante per danni corporali e materiali causati a terzi, se il danno è conseguente allo svolgimento di mansioni inerenti all'attività assicurata.

I massimali previsti per l'assicurazione RCT restano unici, anche se più assicurati sono responsabili.

20 Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro

La garanzia comprende:

- a) la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di "datore di lavoro"¹⁴
- b) la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato¹⁵ incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, il rispetto e il controllo delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In caso di dolo, Assimoco mantiene il diritto di rivalsa.

I massimali previsti per l'assicurazione RCT restano unici, anche se più assicurati sono responsabili.

21 Lavori presso terzi - Cose situate nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni materiali causati durante i lavori svolti presso terzi.

Sono esclusi i danni:

- alle cose che l'Assicurato detiene per eseguire i lavori
- alle cose su cui si lavora direttamente.

22 Danni da impiego di sostanze chimiche

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali e materiali causati a terzi in seguito all'impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari a esclusivo uso agricolo. La garanzia è valida se queste sostanze sono conformi, al momento del sinistro, alle norme che disciplinano il loro utilizzo.

23 Affidamento auto

Se l'Assicurato dà in uso ai propri dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture, automezzi, immatricolati a uso privato e di cui è proprietario o usufruttuario, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali subiti dal conducente.

Questa copertura vale solo se i danni sono causati da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato è ritenuto responsabile.

24 Fattorie didattiche

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per l'attività di fattoria didattica.

La garanzia è valida solo se l'Assicurato possiede i requisiti previsti dalle leggi e regolamenti che disciplinano questa attività.

La garanzia copre i danni corporali e materiali causati involontariamente ai partecipanti - alunni, docenti, accompagnatori - durante lo svolgimento del percorso didattico, incluse le attività manuali e ludiche.

Se durante la permanenza in fattoria vengono somministrati agli ospiti cibi e bevande, la garanzia è prestata in base a quanto previsto dall'art. 84 lettera u).

Sono esclusi i danni da furto, sottrazione, smarrimento di denaro, oggetti preziosi, oggetti personali, apparecchi fotografici e simili.

¹⁴ D.lgs. 09/04/2008 N. 81 e successive modifiche e/o integrazioni

¹⁵ D.lgs. 09/04/2008 N. 81 e definizioni di cui all'Art. 2 dello stesso D.lgs.

25 Distributori di latte fresco e prodotti alimentari installati presso terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile, dell'Assicurato per i danni corporali e i danni materiali causati involontariamente a terzi nella sua qualità di proprietario e gestore di apparecchiature per la distribuzione di latte fresco e prodotti alimentari, installate presso terzi. La garanzia è valida se l'Assicurato possiede le autorizzazioni previste dalle norme e regolamenti in materia.

26 Circolazione Carrelli

La garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, come definiti dal Codice della Strada, nelle aree private in cui si svolge l'attività dell'Assicurato. Sono compresi anche i danni a terzi per la circolazione dei carrelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria (R.C. Auto) su strade di uso pubblico e aree a queste equiparate, solo se il carrello vi circola nel rispetto della normativa.

27 Macchine agricole eccedenti la sagoma limite

L'assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione di macchine agricole e relativi rimorchi che, al momento del sinistro:

- risultano fuori sagoma
- eccedono la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della strada
- hanno temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.

La garanzia opera a condizione che:

- i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile
- i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività esercitata
- le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con Assimoco per i rischi della responsabilità civile della circolazione.

28 Attività vitivinicola inclusa vinificazione

L'assicurazione è estesa all'attività di vinificazione (incluso imbottigliamento e confezionamento del prodotto), solo se questa attività è strettamente complementare all'attività agricola dell'azienda assicurata ed esercitata nell'ambito dell'azienda stessa. Questa estensione non opera se l'attività è svolta con finalità industriali e in ubicazioni poste al di fuori dell'azienda agricola assicurata.

29 Produzione Casearia

L'assicurazione è estesa all'attività di produzione casearia, solo se questa attività è strettamente complementare all'attività agricola dell'azienda assicurata ed esercitata nell'ambito dell'azienda stessa.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 85 - RIVALSA I.N.P.S. E INAIL

Le parole del Glossario: #assicurazione #infortunio

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (Art. 84 - I danni assicurati – RCT), e l'assicurazione Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Art. 93 – I danni assicurati RCO), comprendono anche le azioni di rivalsa dell'INPS¹⁶.

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (Art. 84 - I danni assicurati – RCT) comprende anche gli infortuni a terzi coperti dall'INAIL¹⁷.

Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, la garanzia vale solo per la rivalsa INAIL, se non opera l'Art. 93 – I danni assicurati – RCO.

ART. 86 - DANNI SUBITI DA PERSONALE DELL'ASSICURATO NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

Le parole del Glossario: #addetto #Assicurato #assicurazione #danno corporale #fabbricato #franchigia #infortunio #massimale #scoperto #sinistro

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (RCT) comprende:

1. Danni corporali subiti da personale non dipendente

i danni corporali (escluse le malattie professionali) che, nello svolgimento delle loro mansioni, subiscono:

- a) prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto delle norme, partecipano occasionalmente alle attività assicurate per effettuare prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, se l'evento che ha generato il danno non è infortunio sul lavoro coperto dall'Art. 93 – I danni assicurati – RCO
- b) titolari e dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali
- c) titolari e dipendenti di imprese come aziende di trasporto, fornitori e clienti che partecipano occasionalmente ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'azienda
- d) addetti dell'Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del fabbricato e delle relative pertinenze, se l'evento che ha generato il danno non è infortunio sul lavoro coperto dall'Art. 93 – I danni assicurati – RCO

che ai fini della presente sono considerati terzi.

2. Responsabilità per danni subiti da liberi professionisti e consulenti

la responsabilità civile dell'Assicurato - per danni corporali a:

- liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, loro assistenti)
- consulenti amministrativi, tecnici e legali

mentre svolgono lavori assicurati per conto e nell'interesse dell'Assicurato.

I massimali previsti per l'assicurazione RCT restano unici, anche se più assicurati sono responsabili.

¹⁶ Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

¹⁷ Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 38.

3. Responsabilità per danni subiti da amministratori

la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali che gli amministratori (escluso il legale rappresentante) subiscono, nello svolgimento della loro carica. La garanzia non è valida se l'evento dannoso subito dall'amministratore dipende dalla sua partecipazione attiva e diretta all'attività assicurata.

In caso di corresponsabilità di più Assicurati, Assimoco per ogni sinistro copre fino al massimale previsto per l'assicurazione RCT, anche per evento che interessa allo stesso tempo le garanzie RCT e RCO.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 87 - GARANZIA AGRICOLTURA SOCIALE

Le parole del Glossario: #agricoltura sociale #Assicurato #danno materiale #infortunio #malattie professionali

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per le attività a scopo sociale svolte in azienda¹⁸.

Le attività coperte includono:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.
È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni materiali e corporali causati involontariamente a terzi dal personale di cui sopra mentre svolge i lavori assicurati per conto e nell'interesse dell'Assicurato
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali con l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche con l'ausilio di animali e piante
- d) progetti di educazione ambientale e alimentare, di salvaguardia della biodiversità, di diffusione della conoscenza del territorio attraverso iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è valida solo se:

- le attività si svolgono nel rispetto degli obblighi previsti e delle specifiche leggi nazionali, regionali, provinciali e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro¹⁹
- l'Assicurato è iscritto nell'elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura sociale, se previsto

Sono considerati terzi le persone indicate alla lettera a) che subiscono un infortunio mentre svolgono le loro mansioni se l'evento provoca un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) come da tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

¹⁸ Legge n. 141 del 18 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e specifiche leggi regionali / provinciali

¹⁹ D.Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni)

ART. 88 - LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #azienda agricola #danno corporale #scoperto #sinistro

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali causati a terzi mentre svolge lavori agricoli per conto di terzi.

È compreso l'uso di macchine agricole, inclusi i rimorchi, utilizzati dall'Assicurato per svolgere i lavori.

La garanzia vale solo se i lavori sono svolti in modo occasionale e non continuativo rispetto all'attività principale dell'azienda agricola assicurata.

Per questa estensione valgono le condizioni aggiuntive degli Artt. 84 punto 21) - Lavori presso terzi- cose trovansi nell' ambito di esecuzione dei lavori, 84 punto 3) - Dannii da incendio esplosione e scoppio, 84 punto 7) - Condutture e impianti sotterranei con i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie previsti dagli stessi.

In caso di sinistro l'Assicurato, su richiesta di Assimoco o dei suoi incaricati, deve:

- fornire i documenti che dimostrano che i lavori per conto terzi sono stati svolti in modo occasionale e non continuativo
- comunicare al più presto tutte le informazioni di cui viene a conoscenza sulle modalità di accadimento del sinistro, e fornire i documenti e gli atti giudiziari ricevuti in seguito.

Si applicano comunque le disposizioni dell'Art. 1915 Codice civile.

ART. 89 - LAVORI NON AGRICOLI CONTO TERZI

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #azienda agricola #scoperto #terreno

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi mentre svolge lavori non agricoli per conto di terzi, come:

- scavo e reinterro
- sbancamento di terreno
- pulizia e riordino di fossi, argini di torrenti e fiumi
- rimozione di neve svolta per amministrazioni locali (esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale con gli Enti Committenti).

È compreso l'uso di macchine agricole, inclusi i rimorchi, utilizzati dall'Assicurato per svolgere i lavori.

La garanzia vale solo se questi lavori non superano il 20% del volume d'affari dell'azienda agricola assicurata.

Per questa estensione valgono le condizioni aggiuntive degli Artt. 84 punto 3) - Dannii da incendio esplosione e scoppio, 84 punto 7) - Condutture e impianti sotterranei con i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie previsti dagli stessi.

In caso di sinistro l'Assicurato, su richiesta di Assimoco o dei suoi incaricati, deve:

- fornire i documenti che dimostrano che i lavori per conto terzi sono stati svolti in modo occasionale e non continuativo
- comunicare al più presto tutte le informazioni di cui viene a conoscenza sulle modalità di accadimento del sinistro, e fornire i documenti e gli atti giudiziari ricevuti in seguito.

Si applicano comunque le disposizioni dell'Art. 1915 Codice civile.

ART. 90 - AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Le parole del Glossario: #

La garanzia copre i danni causati dall'uso di macchine agricole dotate di guida automatizzata tramite sistemi GPS e senza l'operatore a bordo.

È escluso l'utilizzo di droni di peso superiore a 249 grammi.

ART. 91 - PRODUZIONE DI ENERGIA E BIO COMBUSTIBILI

Le parole del Glossario: #azienda agricola #danno materiale #prodotto

Cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni materiali e diretti legati alla produzione di bio-energia (solida, liquida e gassosa) e bio-combustibile, tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute soprattutto dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali condotti o di proprietà dell'azienda agricola.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da difetti originali del prodotto
- patrimoniali
- causati da mancata o inadeguata erogazione di energia.

ART. 92 - SMERCIO DI PRODOTTI

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #cose #danno corporale #prodotto #scoperto #spese

Cosa è assicurato

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni corporali causati involontariamente a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.

Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, la garanzia vale anche per i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto.

La garanzia vale se:

- il danno si verifica entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti
- la somministrazione o la vendita avviene durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma non oltre la sua data di scadenza.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- alle cose vendute e somministrate, e le spese per la loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo
- dovuti al mancato uso o disponibilità delle cose vendute e somministrate
- che derivano dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.

Questa estensione non è operante se acquistata la Sezione Rc Prodotti.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.



ART. 93 - I DANNI ASSICURATI RCO

Le parole del Glossario: #addetto #Assicurato #assicurazione #Assimoco #infortunio #intermediario #malattie professionali #massimale #polizza #sinistro

1 Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

L'Assicurato è coperto per quanto deve pagare, quale civilmente responsabile per legge, come risarcimento (capitale, interessi e spese) per:

- a) gli infortuni (comprese le malattie professionali → punto 2 successivo) per i quali l'INAIL è tenuta a erogare una prestazione²⁰, subiti dai lavoratori che rientrano nella definizione di addetti, mentre svolgono le attività per le quali è prestata l'assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia vale solo per la rivalsa INAIL
- b) i danni da infortunio non coperti dall'INAIL²¹, subiti dai lavoratori di cui al punto 1, in caso di morte o invalidità permanente (comprese le malattie professionali → punto 2 successivo).

L'assicurazione RCO vale se al momento del sinistro, l'Assicurato:

- è in regola con gli obblighi assicurativi di legge
- non è in regola per comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti in materia.

2 Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) comprende anche le malattie professionali degli addetti alle attività assicurate.

La garanzia vale se:

- a) al momento del sinistro, l'Assicurato:
 - è in regola con gli obblighi assicurativi di legge
 - non è in regola per comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti in materia.
- b) le malattie
 - insorgono e si manifestano dopo la stipula della polizza
 - sono conseguenza di fatti colposi accaduti per la prima volta nel periodo di validità di questa garanzia.

La garanzia non vale se:

- i dipendenti manifestano ricadute di malattie professionali già indennizzate o indennizzabili
- l'Assicurato non rispetta volontariamente le norme
- l'Assicurato non previene volontariamente il danno, perché non ha riparato o adattato i mezzi o le misure per prevenire, contenere o eliminare fattori che generano malattia ("patogeni"); eccezione: questa esclusione non ha effetto per i danni accaduti dopo che, per rimediare alla situazione, sono stati presi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in relazione alle circostanze
- le malattie professionali si manifestano dopo 12 mesi dalla data di fine della garanzia o dalla fine del rapporto di lavoro
- le malattie professionali sono conseguenti ad asbestosi e silicosi e per contagio da HIV.

²⁰ responsabilità civile dell'Assicurato come datore di lavoro ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 38

²¹ responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile

La garanzia vale fino al massimale previsto per l'assicurazione RCO, per:

- uno o più sinistri in uno stesso periodo annuo di assicurazione
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dallo stesso tipo di malattia professionale
- per tutta la durata del contratto.

Oltre agli obblighi di denuncia dei sinistri previsti, l'Assicurato deve quanto prima:

- denunciare ad Assimoco o all'intermediario l'insorgenza di una malattia professionale
- fornire notizie, documentazione e atti relativi al sinistro.

3 Scambio di manodopera

Sono compresi:

- i danni subiti dagli addetti distaccati presso altre aziende agricole
- i danni subiti dagli addetti di altre aziende agricole temporaneamente distaccati presso l'azienda dell'Assicurato, entro i limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale solo se l'infortunio causa morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come indicato nell' Art. 583 del Codice penale.

4 Parificazione al personale dipendente dei lavoratori stagionali e/o occasionali

Sono parificati ai dipendenti dell'Assicurato, i lavoratori che, in relazione ad attività stagionali come la vendemmia e/o raccolta di prodotti orto frutticoli, si trovano per tali specifici periodi a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione.

L'assicurazione è valida solo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

Assimoco può sempre verificare e controllare lo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, e l'Assicurato deve consentire il libero accesso e fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria, nei limiti di legge²².

ART. 94 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #cose #danno corporale #esplosione #fabbricato #incendio #massimale #premio #scoppio #sinistro #valore a nuovo

Cosa è assicurato

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato come proprietario o conduttore di fabbricati agricoli o agrituristic, fondi o terreni dell'azienda agricola nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, per i danni corporali e materiali causati a terzi.

È compresa la responsabilità dell'Assicurato come committente di lavori di straordinaria manutenzione.

Se il fabbricato o porzione di fabbricato o il terreno è di proprietà di più persone (comproprietà), la garanzia è estesa a tutti i proprietari solo se questi sono parenti o affini dell'Assicurato e non hanno già una polizza che copre gli stessi rischi.

In caso di conduzione, se il fabbricato o porzione di fabbricato o il terreno è di proprietà di altri, la garanzia è estesa al proprietario solo se questo è parente o affine del conduttore o è il convivente indicato nello stato di famiglia.

Se il proprietario ha un'altra polizza attiva per il rischio che deriva dalla proprietà del fabbricato, questa garanzia opera a secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate.

²² Regolamento UE 2016/679 e decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018

La garanzia è estesa, per esempio, ai danni corporali e materiali causati:

- a) da lavori di ordinaria manutenzione; se questi lavori sono affidati a terzi, la garanzia vale a favore dell'Assicurato come committente dei lavori
- b) da spargimento d'acqua per guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento. Sono compresi i danni causati da rigurgiti di fogna, se gli impianti sono di stretta pertinenza dell'azienda assicurata.
- c) a persone o a cose di terzi da incendio, scoppio ed esplosione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato (parziale deroga → Art. 84 punto 3).

Se per questa garanzia è attiva un'altra assicurazione incendio simile, questa copertura opera a secondo rischio. Quindi interviene solo per la parte che supera i massimali o i limiti previsti dall'altra copertura incendio

- d) dalla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni, se sono di diretta pertinenza del fabbricato
- e) dalla quota parte di proprietà dell'Assicurato, quando quest'ultima è riferita a una singola porzione di fabbricato e per i danni di cui deve rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti
- f) dalla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture simili, da piante, da marciapiedi o dalle aree di accesso all'azienda
- g) da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'uso di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a cose di terzi che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo
- corporali e materiali che derivano da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione
- materiali che derivano da umidità, stallicidio, insalubrità dei locali
- corporali e materiali che derivano dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'Assicurato o da terzi nei fabbricati assicurati
- causati da fabbricati a uso civile/abitativo
- causati da fabbricati che si trovano fuori dai confini della Repubblica Italiana
- causati da fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

Il premio di questa garanzia è calcolato in base al numero di ettari dichiarato in polizza.

Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, Assimoco paga il danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello che risulta al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in uguale proporzione.

ART. 95 - ESERCIZIO AGRITURISMO

Le parole del Glossario: #Assicurato #azienda agricola #cose #danno corporale #furto #incendio #rischio

Cosa è assicurato

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni corporali e materiali causati involontariamente a terzi a seguito di un fatto accidentale, che si verifica durante lo svolgimento dell'attività di agriturismo mediante ospitalità in alloggio o campeggio nell'area aziendale.

La garanzia è valida solo se:

- l'attività si svolge nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 20 Febbraio 2006 n. 96 e specifiche leggi regionali/provinciali
- l'Assicurato è in possesso dei requisiti i previsti dalla legge di cui sopra.

La garanzia comprende per esempio:

- a) i danni che derivano dalla proprietà e conduzione dei fabbricati e delle strutture che si trovano nell'agriturismo, compresi gli impianti sportivi come piscine, saune, solarium, bagni di fieno, campi da tennis, campi da calcio, campi da bocce e impianti simili. La garanzia è valida se gli impianti sportivi sono usati nel rispetto delle leggi e regolamenti che ne disciplinano l'esercizio
- b) i danni che derivano dallo svolgimento delle attività ricreative, culturali, sportive (escluse quelle competitive) come per esempio, escursioni pedonali, escursioni in montagna con accesso a rocce e ghiacciai non oltre il terzo grado, pesca, tennis, calcio, solo se organizzate e/o gestite

dall'Assicurato, compreso il noleggio di biciclette, piccole imbarcazioni e simili. La garanzia comprende i rischi della proprietà e/o conduzione di impianti e attrezzature, come parco giochi, messe a disposizione dei clienti per lo svolgimento delle suddette attività, non agonistiche,

c) i danni corporali subiti dagli ospiti e quelli causati a terzi dagli ospiti mentre partecipano ai lavori dell'azienda agricola. **Gli ospiti non sono considerati terzi tra di loro**

d) la responsabilità civile dell'Assicurato come gestore di un maneggio, con o senza scuola di equitazione, per i danni subiti dai clienti dell'agriturismo.

La garanzia comprende:

- i danni causati a terzi dai cavalieri e dai cavalli se l'Assicurato è responsabile del danno
- la responsabilità personale degli istruttori
- i danni che si verificano all'esterno del maneggio, durante escursioni a cavallo
- i danni corporali subiti dalle persone che cavalcano e conducono gli animali

e) i danni:

- che derivano dalla proprietà e conduzione di una trattoria agrituristiche anche senza alloggi per pernottamento
- che derivano dalla somministrazione agli ospiti di cibi e bevande, anche se l'attività di ristorazione non è destinata solo agli ospiti alloggiati nell'azienda
- di cui l'Assicurato risponde per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate²³.

Ai fini dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti dello stesso nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

f) i danni, compresi quelli da incendio e furto, di cui l'Assicurato risponde, causati durante il servizio di custodia di autoveicoli/motoveicoli dei clienti, custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'Assicurato, escluse le cose che si trovano sui mezzi. La garanzia non è valida per roulotte e camper che si trovano nel parcheggio o nel campeggio

g) a tende, roulotte e camper di proprietà dei clienti, che si trovano nei parcheggi o nei campeggi dell'azienda, esclusi i danni da furto e quelli alle cose in essi contenute

h) i danni che derivano da un servizio di sorveglianza di minori offerto ai clienti. La garanzia comprende:

- i danni causati a terzi da fatto illecito dei minori affidati temporaneamente alla sua sorveglianza
- i danni subiti dai minori.

i) la responsabilità personale delle persone ospitate nell'Agriturismo, per danni corporali (morte e lesioni personali) involontariamente cagionati a terzi - compresi gli altri ospiti - durante la loro permanenza nell'ambito dell'Agriturismo e fino al massimale per danni a persona previsto in polizza.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 96 - RIMPIAZZO DEL LATTE CONTAMINATO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Contraente #prodotto #scoperto #sinistro #spese

Cosa è assicurato

La garanzia copre il danno patrimoniale subito dall'Assicurato per la perdita totale o parziale di latte crudo di terzi, causata da contaminazione dovuta al conferimento di latte proprio, danneggiato da uso di farmaci per uso zootecnico e/o altra anomalia organolettica.

La garanzia vale solo per il conferimento, da parte del Contraente/Assicurato, di latte crudo bovino, ovino, caprino o di asini destinato al trattamento termico o alla trasformazione in prodotti a base di latte.

Il valore del prodotto da sostituire è calcolato in base al prezzo di mercato del latte crudo alla stalla oppure al prezzo pattuito tra il ricevente e l'Assicurato prima del danno.

La garanzia è valida se:

- il Contraente/Assicurato denuncia il sinistro durante il periodo di validità dell'assicurazione
- è possibile dimostrare che i prodotti responsabili del danno provengono dal Contraente/Assicurato
- la contaminazione è accertata e certificata dalle autorità sanitarie competenti prima del conferimento all'impianto di trasformazione.

Sono incluse le spese di smaltimento, distruzione del prodotto assicurato fino a 1.500 euro.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.



CHI E COSA NON È ASSICURATO

ART. 97 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Le parole del Glossario: #Assicurato

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altri parenti o affini che convivono con lui
- b) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che subiscono il danno durante lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e i loro dipendenti, chiunque, anche senza rapporto con l'Assicurato, subisce il danno in conseguenza della partecipazione manuale alle attività coperte dalla garanzia, comprese le attività complementari svolte presso dipendenze dell'Assicurato
- c) se l'Assicurato è persona giuridica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a)
 - le società controllanti, controllate o collegate²⁴ e i loro amministratori.

ART. 98 - I DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #carico e scarico #cose #fabbricato #franamento #furto #incendio #minaccia imminente #prodotto #rischio #terreno

L'assicurazione di cui all'Art. 84 – I danni assicurati – RCT, all'Art. 93 – I danni assicurati – RCO e all'art. 94 – Responsabilità civile della proprietà dei terreni e dei fabbricati non comprende i danni causati:

- a) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche e quelli che in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- b) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti che lo contengono
- c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di ciò che si trova nel sottosuolo e che può essere sfruttato
- d) all'ambiente o la loro minaccia imminente. È escluso anche l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento come definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni
- e) dalla detenzione o impiego di esplosivi
- f) dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici

²⁴ Art. 2359 del Codice civile

Inoltre, sono esclusi i danni:

- g) accaduti in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e invasione
- h) causati direttamente o indirettamente da, o che si verificano in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'assicurazione di cui all'Art. 84 – I danni assicurati – RCT e all'art. 94 – Responsabilità civile della proprietà dei terreni e dei fabbricati non comprende anche i danni:

- i) causati da persone che non sono dipendenti dell'Assicurato e di cui egli si avvale nella propria attività (eccezione → art. 84 – I danni assicurati – RCT- punti 17, 18 e 19)
- j) alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia durante il carico e lo scarico dai mezzi, sia durante la sosta nell'ambito di queste operazioni; alle cose e/o merci che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (eccezione → Art. 84 – punto 13 - Merci (inclusi animali) in consegna e/o custodia, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate)
- k) da furto e quelli a cose altrui causati da incendio di cose dell'Assicurato o di cose che lo stesso detiene (eccezione → Art. 84 – I danni assicurati – RCT – punto 3)
- l) di cui l'Assicurato deve rispondere secondo gli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile
- m) alle opere in costruzione, alle opere e cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e a quelle che si trovano nell'area di esecuzione dei lavori, a eccezione di quelle che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse (eccezione → art. 84 – I danni assicurati – RCT – punto 21);
- n) a condutture e impianti sotterranei, inclusi i danni conseguenti; a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno; a fabbricati e a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno
- o) a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico o in sosta nell'ambito di queste operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all'Assicurato (eccezione → art. 84 – I danni assicurati – RCT - punti 12 e 14)
- p) causati da macchine, macchinari, impianti, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi (eccezione → art. 92 – Smercio di prodotti, se acquistata la garanzia)
- q) da opere, impianti e installazioni dopo il loro compimento e quelli conseguenti a omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera
- r) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili (eccezione → Art. 84 – I danni Assicurati – RCT - punto 5);
- s) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto 16 anni (eccezione → Art. 84 – I danni Assicurati – RCT - punto 5);
- t) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore (eccezione → art. 84 – I danni Assicurati – RCT - punto 5)
- u) che derivano dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi (eccezione → art. 94 – RC della proprietà dei terreni e dei fabbricati, se acquistata la garanzia)
- v) da mancato rispetto di obblighi di risultato, incluse penali o maggiori costi previsti da contratti e i risarcimenti con funzione sanzionatoria o punitiva
- w) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivano direttamente dalla legge
- x) che derivano da uso di fitofarmaci o da sostanze di qualsiasi tipo, composte in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui uso è vietato da leggi e regolamenti
- y) che derivano da prodotti geneticamente modificati
- z) riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE)
- aa) a scorte, prodotti, derrate indipendentemente da chi sia il proprietario
- bb) a terreni, coltivazioni, appezzamenti di terreno su cui sono state eseguite lavorazioni, trattamenti, operazioni di irrigazione e/o irrigazione (eccezione → art. 84 – I danni Assicurati – RCT - punto 8)
- cc) che derivano da attività di agriturismo e fattorie didattiche (eccezione → art. 84 – I danni Assicurati – RCT - punto 24)
- dd) alle persone che cavalcano o conducono gli animali (eccezione → art. 95 – Esercizio Agriturismo)
- ee) che derivano dall'attività di caccia e dalla proprietà o conduzione di riserve di caccia.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 99 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #assicurazione #sinistro

L'assicurazione copre i sinistri che si verificano nel periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno o temporaneo e causati da eventi accidentali accaduti durante questi periodi.

ART. 100 - MASSIMALI

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #massimale #polizza #sinistro

L'assicurazione è prestata fino ai massimali indicati in polizza per ogni sinistro indennizzabile. Per alcune prestazioni i massimali sono ridotti nei limiti e per gli importi indicati nello schema riepilogativo.

Il massimale è unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

In caso di responsabilità solidale o concorrente con altri non assicurati con questo contratto, l'assicurazione:

- vale solo per la quota di danno diretta e personale dell'Assicurato in proporzione alla gravità della sua colpa
- non vale per il risarcimento che deriva dal solo vincolo di solidarietà.

ART. 101 - MASSIMO RISARCIMENTO

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #massimale #polizza #sinistro

Se uno stesso evento coinvolge allo stesso tempo sia l'assicurazione RCT - (Art. 84 – I danni assicurati - RCT) che l'assicurazione RCO - (Art. 93 – I danni assicurati - RCO), Assimoco risponde entro il massimale per sinistro previsto in polizza per l'assicurazione RCT - (Art. 84 – I danni assicurati - RCT).

ART. 102 - FRANCHIGIA E SCOPERTO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #franchigia #scoperto #sinistro

Su ciascun sinistro si applica una franchigia assoluta o uno scoperto con un eventuale minimo, riportati nello schema riepilogativo.

Assimoco risponde dei sinistri solo se l'indennizzo supera l'ammontare della franchigia/scoperto e solo per la parte eccedente.

Il Contraente/Assicurato può scegliere tra le opzioni di franchigia Small, Medium o Large, indicate nello schema riepilogativo.

ART. 103 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Le parole del Glossario: #addetto #carico e scarico #cose #esplosione #franchigia #impianto di irrigazione #incendio #limite di indennizzo #malattie professionali #massimale #premio #prodotto #scoperto #scoppio #sinistro #trattamento

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e/o con l'applicazione della franchigia/scoperto qui indicati:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI					
Art. / Comm a	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia / Scoperto SMALL	Franchigia / Scoperto MEDIUM	Franchigia / Scoperto LARGE
84.1	Responsabilità civile verso terzi	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.1.	Responsabilità civile verso terzi per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati nei territori di Usa, Canada e Messico.	Il massimale assicurato		€ 2.500 per singolo sinistro	
84.2	Atti violenti - rapine - aggressioni	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.3	Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute	€ 500.000 solo danni a cose per annualità	10 % con minimo di € 250 danni a cose	10 % con minimo di € 1.000 danni a cose	10 % con minimo di € 3.000 danni a cose
84.4	Interruzione o sospensione di attività	€ 100.000 per annualità	10 % con minimo di € 250 danni a cose	10 % con minimo di € 1.000 danni a cose	10 % con minimo di € 3.000 danni a cose
84.5	Comittenza auto	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.6	Comittenza generica	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.7	Condutture e impianti sotterranei	€ 100.000 solo danni a cose per annualità	10 % con minimo di € 250 danni a cose	10 % con minimo di € 1.000 danni a cose	10 % con minimo di € 3.000 danni a cose
84.8	Impianti di irrigazione e antibrina	€ 150.000 solo danni a cose per annualità	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.9	Cedimento o franamento del terreno	€ 500.000 solo danni a cose per annualità	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.10	Danni da Inquinamento accidentale	€ 150.000 solo danni a cose per annualità	10 % con minimo di € 250 danni a cose	10 % con minimo di € 1.000 danni a cose	10 % con minimo di € 3.000 danni a cose
84.11	Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezature in genere	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.12	Veicoli in sosta nell'area dell'azienda	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose

84.13	Merci (inclusi animali) in consegna e/o custodia, trasportate, rimorchiata, sollevate, caricate o scaricate	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.14	Veicoli sotto carico e scarico	€ 100.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.15	Responsabilità civile personale degli addetti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.16	Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679	€ 100.000 per annualità assicurativa	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.17	Responsabilità per danni causati da personale non dipendente	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.18	Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.19	Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.20	Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.21	Lavori presso terzi – cose trovansi nell'ambito di esecuzione dei lavori	Il massimale assicurato ridotto a: € 150.000 per danni a cose in ambito lavori presso terzi € 10.000 per danni a cose che per volume e peso possono essere spostate	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.22	Danni da impiego di sostanze chimiche	€ 50.000 solo danni a cose	10 % con minimo di € 250 danni a cose	10 % con minimo di € 1.000 danni a cose	10 % con minimo di € 3.000 danni a cose
84.23	Affidamento auto	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.24	Fattorie didattiche	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.25	Distributori di latte fresco e prodotti alimentari installati presso terzi	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.26	Circolazione carrelli	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
84.27	Macchine agricole eccedenti la sagoma limite	Il massimale assicurato	10 % con minimo di € 500	10 % con minimo di € 500	10 % con minimo di € 500
84.28	Attività vitivinicola inclusa vinificazione	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose

84.29	Produzione Casearia	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
86	Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti	Il massimale assicurato		€ 2.600	
87	Agricoltura Sociale	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
88	Lavori agricoli conto terzi	€ 100.000 solo danni a cose per annualità	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
89	Lavori NON agricoli conto terzi	€ 100.000 solo danni a cose per annualità	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
90	Agricoltura di precisione	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
91	Produzione di energia e bio combustibili	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
92	Smercio Prodotti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo					
93	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
93.2	Malattie Professionali	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
94	RC della proprietà dei terreni e dei fabbricati	Il massimale assicurato con il limite di € 100.000 per danni a cose e per danni di Interruzione o sospensione di attività	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
95	Esercizio agriturismo	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose
95	Esercizio agriturismo danni alle persone che cavalcano o conducono gli animali	150.000 per annualità assicurativa	====	====	====
96	Rimpiazzo latte contaminato	15.000 per annualità assicurativa	€ 250 danni a cose	€ 1.000 danni a cose	€ 3.000 danni a cose



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 104 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**Le parole del Glossario:** #assicurazione #Assimoco #franchigia #sinistro

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i sinistri accaduti in tutto il mondo. In Usa, Canada e Messico, l'assicurazione copre solo gli eventi in conseguenza della partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati con franchigia indicata nello schema riepilogativo. Assimoco non indennizza i danni che derivano da aziende produttive o commerciali ubicate o domiciliate in Usa, Canada e Messico.

Solo per l'Art. 84 – I danni assicurati – RCT - punto 5 - Comittenza auto: la garanzia vale per i sinistri accaduti in tutto il mondo, eccetto Usa, Canada e Messico.

L'assicurazione Responsabilità civile prestatori d'opera (RCO) vale per i danni accaduti in tutto il mondo.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

ART. 105 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #messa in circolazione #polizza #questionario

Assimoco, in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato nel "questionario responsabilità civile prodotti", che è parte integrante della polizza, assicura i destinatari, in quanto produttori, dopo la messa in circolazione dei beni assicurati.

ART. 106 - I DANNI ASSICURATI – RC PRODOTTI

Le parole del Glossario: #Assicurato #danno corporale #danno materiale #messa in circolazione #prodotto #questionario #scoperto

L'Assicurato è coperto per quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per:

- danni corporali
- danni materiali (distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dai prodotti indicati nel "questionario responsabilità civile prodotti")

causati involontariamente a terzi da difetto dei prodotti²⁵, dopo la loro messa in circolazione.

La garanzia comprende i danni:

- a) che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi solo se conseguenti ad un danno indennizzabile
- b) a cose contenute nei prodotti assicurati o in prodotti di cui sono componenti
- c) a cose fabbricate con l'utilizzo dei prodotti assicurati
- d) ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto assicurato è un componente
- e) materiali causati dai prodotti assicurati che derivano da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o da mancate e/o errate istruzioni d'uso e manutenzione.

Interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, se sono conseguenza di danni materiali indennizzabili in base a questa assicurazione.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 107 - PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL FATTURATO - VARIAZIONE DEL FATTURATO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #polizza #premio #sinistro

Il premio di questa sezione è calcolato in base al fatturato dichiarato in polizza dal Contraente/Assicurato che deve essere al massimo di 5.000.000 di euro.

Variazioni del fatturato

a. In corso di annualità assicurativa

La garanzia opera anche se il fatturato varia nel corso dell'annualità assicurativa e senza tener conto del suo valore al momento del sinistro; non sono dovuti quindi versamenti o rimborsi di premio.

²⁵ Anche con riferimento alle norme contenute del D.lgs. N. 206/2005 – Codice del consumo

b. Al rinnovo del contratto

il Contraente/Assicurato dichiara:

- il fatturato effettivo, con conseguente modifica del premio
- se il fatturato è superiore a 5 milioni di euro. In questo caso la Sezione responsabilità civile prodotti deve essere assicurata con altro specifico contratto.

Se la variazione non è dichiarata, Assimoco liquida il danno applicando la proporzione tra il valore dichiarato al momento della stipula della polizza e quello accertato al momento del sinistro²⁶.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 108 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI TERRITORI DEGLI USA, CANADA E MESSICO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #danno corporale #danno materiale #massimale #messa in circolazione #parti #prodotto #questionario

A parziale deroga dell'Art. 112 – I danni non assicurati – Rc prodotti lettera h) e dell'Art. 117 – Validità territoriale della copertura, l'Assicurato è coperto per quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per

- danni corporali
- danni materiali (distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dai prodotti indicati nel "questionario responsabilità civile prodotti")

causati involontariamente a terzi da difetto dei prodotti²⁷, dopo la loro messa in circolazione in USA, Canada e Messico.

La garanzia vale solo per i sinistri relativi ai prodotti consegnati nel periodo di validità dell'assicurazione.

Le spese di difesa sono a carico di Assimoco nel limite del massimale di polizza e non in aggiunta.

Per questa garanzia valgono:

- le esclusioni dell'art. 112 – I danni non assicurati – Rc Prodotti
- gli scoperti dell'art. 116 – Riepilogo dei limiti delle garanzie

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, la stessa è prorogata di un anno.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 109 - RITIRO DIRETTO DEL PRODOTTO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #danno corporale #messa in circolazione #polizza #prodotto finito #ritiro #scoperto #spese

Cosa è assicurato

Assimoco rimborsa all'Assicurato le spese per ritirare dal mercato i prodotti finiti descritti in polizza, solo se:

- 1 il difetto del prodotto è imputabile all'Assicurato stesso
- 2 si è verificata una di queste circostanze:
 - i prodotti hanno causato morte o lesioni corporali a terzi
 - c'è la documentata possibilità che i prodotti possano causare morte o lesioni corporali a terzi
 - il ritiro è stato ordinato dall'autorità competente a causa della pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.

²⁶ Art. 1898 del Codice civile, ultimo comma.

²⁷ Anche con riferimento alle norme contenute del D.Igs. N. 206/2005 – Codice del consumo

Spese rimborsate

La garanzia rimborsa le spese a carico dell'Assicurato per:

- a) pubblicazioni su stampa, annunci alla radio, alla televisione o su altri mezzi di comunicazione
- b) individuare, rintracciare e selezionare i prodotti
- c) analizzare il prodotto, per individuare la serie o il lotto da ritirare
- d) trasportare, imballare e immagazzinare temporaneamente i prodotti
- e) distruggere i prodotti finiti su ordine dell'autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per l'eventuale trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo
- f) riparare i prodotti finiti se queste spese sono inferiori a quelle per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo
- g) pagare il compenso straordinario ai dipendenti di chi effettua il ritiro
- h) pagare i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare il ritiro.

Cosa non è assicurato

La garanzia non comprende:

- 1 il ritiro di prodotti in cui sono entrati a far parte i prodotti finiti assicurati
- 2 il ritiro dei prodotti finiti se sono entrati a far parte di altri prodotti
- 3 il ritiro di prodotti dovuto a violazioni evidenti di leggi, norme o regole sulla sicurezza dei prodotti indicati in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto
- 4 il valore dei prodotti indicati in polizza o dei prodotti finiti che li contengono come componenti
- 5 le spese per riparare o distruggere i prodotti, salvo quanto previsto al punto precedente Spese rimborsate
- 6 multe, ammende, sanzione e penalità di qualsiasi tipo
- 7 le spese per riguadagnare la quota di mercato detenuta prima del ritiro dei prodotti, le perdite di fatturato, le spese per il recupero di immagine
- 8 le spese per ritiri dovuti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti, da chiunque compiuta (compresi i dipendenti dell'Assicurato)
- 9 le spese per il ritiro di prodotti consegnati o commercializzati negli USA, Canada e Messico
- 10 le spese per il ritiro di prodotti che contengono amianto
- 11 il ritiro di veicoli a motore o loro componenti, aeromobili o loro componenti, natanti e loro componenti
- 12 il ritiro dovuto a: eventi bellici, altre ostilità, eventi terroristici, sommosse, disordini interni, scioperi, causa di forza maggiore
- 13 le spese relative a danni corporali e/o materiali.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.

ART. 110 - CONTAMINAZIONE DOLOSA – TAMPERING

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #massimale #polizza #prodotto #prodotto finito #ritiro #scoperto #sinistro #sinistro in serie #spese

Cosa è assicurato

Assimoco rimborsa all'Assicurato le spese per il ritiro dei prodotti a seguito di contaminazione o alterazione dolosa degli stessi (Tampering), avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione e solo per i sinistri che si verificano nello stesso periodo.

La garanzia vale anche se la contaminazione o alterazione dolosa è commessa da prestatori di lavoro dell'Assicurato oppure avviene durante tumulti popolari, scioperi, sventure, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

In caso di contaminazione o alterazione solo presunta, la garanzia vale solo se durante il periodo di validità dell'assicurazione si verifica almeno una di queste condizioni:

- 1 si presume, con giustificato motivo (ad esempio per rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa tali da creare allarme tra i consumatori o il pubblico) che i prodotti possano causare danni a terzi per morte o lesioni personali
- 2 uno o più prodotti hanno causato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presume, con giustificato motivo, che siano stati oggetto di Tampering
- 3 l'Autorità ordina il ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato
- 4 l'Autorità ordina un controllo sui prodotti per garantire il livello di sicurezza normalmente atteso

- 5 l'Autorità ordina lo stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza sanitaria in attesa di una possibile distruzione dei prodotti
- 6 l'Autorità ordina la distruzione immediata dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.

Nei casi previsti dai punti 1 e 2 la garanzia è valida anche senza un ordine dell'Autorità per il ritiro o la distruzione dei prodotti, se:

- a) l'Assicurato blocca al più presto la commercializzazione o ritira i prodotti presumibilmente oggetto di Tampering da uno o più punti vendita e/o distributori oppure
- b) l'Assicurato informa, direttamente o tramite i media, i consumatori finali e/o i distributori della presunta contaminazione o alterazione.

Spese per società di consulenza

Sono comprese anche le spese straordinarie, documentate e necessarie, sostenute dall'Assicurato per l'assistenza di una società di consulenza specializzata nella gestione dell'evento assicurato, quando il suo intervento è ritenuto utile per ridurre le conseguenze della contaminazione e difendersi da esse.

Queste spese rientrano nel massimale previsto per la garanzia Tampering e sono riconosciute fino al 10% dell'indennizzo dovuto, con un massimo di 50.000 euro per ogni sinistro o per ogni sinistro in serie.

Ritiro effettuato da terzi

La garanzia è valida anche per il ritiro, effettuato da terzi per conto dell'Assicurato, di prodotti finiti che contengono come ingredienti o componenti i prodotti indicati in polizza, solo se:

- la contaminazione o alterazione dolosa riguarda gli ingredienti o componenti dell'Assicurato oppure
- gli ingredienti o componenti dell'Assicurato sono entrati a far parte di altri prodotti in modo inscindibile (ad esempio tramite miscelazione, incorporazione) e le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa sono rivolte direttamente contro l'Assicurato.

Cosa non è assicurato

La garanzia non vale:

- a) per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti dai legali rappresentanti, da amministratori dell'Assicurato o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli o in associazione
- b) per il ritiro effettuato da terzi se le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) sono rivolte o indirizzate contro i clienti dell'Assicurato o verso terzi che detengono il prodotto.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti → Schema Riepilogativo.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

ART. 111 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Le parole del Glossario: #Assicurato

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altri parenti o affini che convivono con lui
- b) se l'Assicurato è persona giuridica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a)
 - le società controllanti, controllate o collegate²⁸ e i loro amministratori.

²⁸ Art. 2359 del Codice civile

ART. 112 - I DANNI NON ASSICURATI – RC PRODOTTI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #colture #danno materiale #furto #incendio #messa in circolazione #polizza #prodotto #prodotto difettoso #produttore #ritiro #sinistro #spese #terreno

La garanzia Responsabilità civile prodotti non comprende:

Danni

- a) per violazioni di leggi, norme o regole tecniche sulla sicurezza dei prodotti indicati in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione
- b) da responsabilità assunte dall'Assicurato e che non derivano direttamente dalla legge
- c) che derivano da prodotti fabbricati, anche come componenti, destinati al settore automobilistico, aeronautico e aerospaziale
- d) che derivano direttamente e/o indirettamente da prodotti usati per sistemi informatici, reti informatiche sia hardware che software, compresi quelli che derivano dal mancato, errato, inadeguato funzionamento
- e) che si verificano in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.)
- f) di qualsiasi natura e per qualunque causa, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e che può essere sfruttato
- g) che non sono "danno emergente" e "lucro cessante", come per esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages)
- h) che derivano da prodotti messi in circolazione direttamente dall'Assicurato produttore in USA, Canada e Messico
- i) a seguito di errato e/o omesso rispetto delle corrette condizioni ambientali per la produzione e/o conservazione dei prodotti (temperatura, umidità, miscelatura di gas)
- j) che derivano dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati
- k) riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM)
- l) riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) e/o a patologie collegate e/o correlate
- m) riconducibili a esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti
- n) che derivano da furto e/o incendio in conseguenza di mancato funzionamento di prodotti/impianti antifurto e antincendio
- o) che derivano da errata, mancata e inadeguata germinazione di semi
- p) causati a immobili e manufatti costruiti (in tutto o in parte) con prodotti quali cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, inclusi prodotti di carpenteria metallica
- q) che derivano da danni materiali a manufatti, cose, prodotti sottoposti a trattamenti con prodotti come vernici, stucchi, Pitture, colori, inchiostri, smalti, acidi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente provocati dai prodotti assicurati
- r) che derivano da prodotti in fase di prototipo, di prova, di modello.

Spese

- s) e oneri da chiunque sostenuti, per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto
- t) per riparare o sostituire i prodotti difettosi, compreso gli importi pari al loro controvalore
- u) da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, se non sono state autorizzate prima da Assimoco.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 113 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #polizza #prodotto #prodotto difettoso #ritiro #sinistro #sinistro in serie

La garanzia vale per le richieste di risarcimento, in relazione a un prodotto difettoso, avanzate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo assicurativo.

Sinistro in serie

La data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche se presentate dopo la cessazione dell'assicurazione.

Termine

Sono accettate le richieste di risarcimento ricevute entro 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Per l'estensione "ritiro diretto del prodotto" la garanzia è valida per i sinistri avvenuti e denunciati ad Assimoco durante il periodo di validità dell'assicurazione, solo se i prodotti indicati in polizza, sono stati messi in circolazione nello stesso periodo e il ritiro è iniziato prima della scadenza dell'assicurazione.

ART. 114 - MASSIMALE

Le parole del Glossario: #assicurazione #massimale #polizza #sinistro #sinistro in serie

La garanzia vale fino al massimale indicato in polizza per anno assicurativo o per il periodo di minore durata dell'assicurazione:

- per ciascun sinistro
- per ciascun sinistro in serie

Per i danni previsti all'Art. 106 – I danni assicurati RC prodotti - lettere a), la garanzia è valida entro il massimale indicato in polizza e fino al 10% del massimale stesso.

Per i danni previsti all'Art. 106 – I danni assicurati RC prodotti - lettere b), c) e d) la garanzia è valida entro il massimale indicato in polizza e fino al 20% del massimale stesso con il massimo di 200.000 euro.

ART. 115 - SCOPERTO

Le parole del Glossario: #Assimoco #scoperto #sinistro #sinistro in serie

Su ciascun sinistro e sinistro in serie si applica uno scoperto con un eventuale minimo riportato nello schema riepilogativo.

Assimoco risponde dei sinistri solo se l'indennizzo supera l'ammontare dello scoperto con il relativo minimo e solo per la parte eccedente.

ART. 116 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Le parole del Glossario: #Assicurato #franchigia #limite di indennizzo #massimale #prodotto #produttore #ritiro #scoperto #sinistro #sinistro in serie #spese

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e/o con l'applicazione della franchigia/scoperto qui indicati:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI				
Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Scoperto esclusi USA/Canada e Messico	Scoperto per USA/Canada e Messico
106	Responsabilità civile Prodotti (*)	Il massimale assicurato	Scoperto 10 % minimo € 1.500 ed il massimo di € 15.000	
106 a)	Danni da interruzione o sospensione attività	10 % del massimale assicurato		
106 b), c) e d)	Danni al prodotto finito	20% del massimale Assicurato con il massimo di 200.000		
108	Responsabilità civile Prodotti Usa Canada e Messico	Il massimale assicurato		Scoperto 10 % minimo € 20.000 ed il massimo di € 40.000
109	Ritiro prodotti Diretto	Il massimale indicato in polizza	Scoperto 10 % minimo € 500	Non Operante
110	Contaminazione dolosa – Tampering	Il massimale indicato in polizza	Scoperto 10 % minimo € 15.000	Non Operante
110	Contaminazione dolosa – Tampering spese per società di consulenza	10 % dell'indennizzo dovuto con il massimo di 50.000 per sinistro o per sinistro in serie		Non Operante

(*) Lo scoperto per Usa Canada e Messico è valido per i prodotti, per i quali l'Assicurato ha la qualifica di produttore, messi in circolazione dall'Assicurato indirettamente in questi territori.



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 117 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #prodotto #produttore #ritiro #sinistro

L'assicurazione vale per i sinistri che accadono ovunque (esclusione → all'Art. 112 – I danni non assicurati RC prodotti - per i danni causati da prodotti per i quali l'Assicurato, in Italia, ha la qualifica di produttore).

Per l'estensione "ritiro diretto del prodotto" (→ art. 109) la garanzia vale per i ritiri effettuati nel Mondo intero, esclusi USA, Canada e Messico.

Per l'estensione "Contaminazione dolosa tampering" (→ art. 110) la garanzia vale per i prodotti fabbricati in Italia, ovunque siano consegnati. Sono esclusi i ritiri effettuati in U.S.A., Canada e Messico.



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE

ART. 118 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurato #danno all'ambiente #massimale #minaccia imminente #polizza #principio di precauzione

L'Assicurato è coperto, fino al massimale indicato in polizza, per quanto deve risarcire a seguito di un danno all'ambiente o di una sua minaccia imminente - anche in virtù del principio di precauzione.

ART. 119 - I DANNI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Contraente #danno all'ambiente #loss occurrence #minaccia imminente #periodo di vigenza della polizza #polizza #rischio

Sezione A - DANNO ALL'AMBIENTE DA EVENTO FUTURO (regime loss occurrence)

Il danno all'ambiente o la sua minaccia imminente devono rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:

- a) causati dai rischi assicurati indicati in polizza
- b) originati da un evento che si è verificato e manifestato durante il periodo di vigenza della polizza e che è conseguenza di comportamenti dell'Assicurato:
 - inconsapevoli e involontariamente trasgressivi di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei rischi assicurati
 - e comunque non in contrasto con le dichiarazioni del Contraente sulla natura del rischio riportate nell'allegato RCAM

Sezione B - DANNO ALL'AMBIENTE DA EVENTO PASSATO – RETROATTIVITÀ DIECI ANNI (regime loss occurrence)

Il danno all'ambiente o la sua minaccia devono rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:

- a) causati dai rischi assicurati indicati in polizza
- b) originati da uno o più eventi che si sono verificati nei dieci anni precedenti la stipula della polizza, sconosciuti all'Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza, che si sono manifestati durante la sua vigenza e che sono conseguenza di comportamenti dell'Assicurato:
 - inconsapevoli e involontariamente trasgressivi di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei rischi assicurati
 - e comunque non in contrasto con le dichiarazioni del Contraente sulla natura del rischio riportate nell'allegato RCAM.

Premesso che la sezione A opera per il futuro e la sezione B per i dieci anni precedenti la stipula, l'operatività delle due sezioni è indipendente l'una dall'altra e vincolata al rispetto delle dichiarazioni di cui al punto 2 dell'allegato RCAM come di seguito descritto:

- la sezione A opera solo se entro tre mesi dalla stipula, l'Assicurato provvede ad attuare quanto previsto al punto 2 dell'allegato RCAM, se queste disposizioni non sono già state rispettate
- la sezione B opera, entro un massimo di dieci anni precedenti la stipula della polizza, a partire dal momento in cui l'Assicurato ha ottemperato le disposizioni previste al punto 2 dell'allegato RCAM.

Nei limiti e alle condizioni stabilite per ciascuna sezione, la polizza opera per gli eventi successivi alla messa in atto dei comportamenti richiesti da queste disposizioni.

ART. 120 - SPESE INDENNIZZABILI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #beni dell'Assicurato #danno all'ambiente #interventi di emergenza #interventi di ripristino #minaccia imminente #sinistro #sito assicurato #spese

A seguito di un danno all'ambiente o della sua minaccia imminente, sono comprese in garanzia, per entrambe le sezioni:

- a) le spese per interventi di emergenza e per interventi di ripristino come previsti dalla normativa vigente
- b) quanto l'Assicurato deve risarcire, in base alla legge (capitale, interessi, spese) per i danni causati involontariamente a terzi, in conseguenza di un sinistro risarcibile in base alle condizioni di assicurazione per:
 - morte e lesioni personali
 - distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovano all'esterno dei siti assicurati o a tutte le cose che subiscono un danno in occasione di lavorazioni presso terzi
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovano all'esterno del sito assicurato, nell'area interessata dal danno all'ambiente non in consegna o custodia all'Assicurato o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.

Con riferimento agli interventi di emergenza e agli interventi di ripristino, le spese comprendono anche:

- 1 analisi e monitoraggi
- 2 eventuali danni a beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra
- 3 redazione di documenti richiesti dagli enti
- 4 interventi strettamente necessari per bloccare la sorgente del danno all'ambiente o comunque la sua minaccia imminente, se la stessa è ancora attiva. Questi interventi non comprendono la sostituzione di impianti o loro parti
- 5 progettazione ed esecuzione degli interventi di emergenza e degli interventi di ripristino.

Non costituiscono interventi di emergenza e interventi di ripristino la manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico di Assimoco.

Il rimborso delle spese per interventi di emergenza e interventi di ripristino avviene al definitivo compimento degli interventi previsti in presenza di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione di chiusura del procedimento da parte degli stessi, come previsto dalla normativa in vigore.

Assimoco può concedere anticipi sulle spese, se l'Assicurato lo richiede.

In caso di denuncia di sinistro, Assimoco sostiene le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse.²⁹

ART. 121 - DANNO DA CAMBIAMENTI CLIMATICI E EVENTI NATURALI ESTREMI

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #cambiamenti climatici #danno all'ambiente #evento naturale estremo #interventi di emergenza #interventi di ripristino #sinistro #spese

²⁹ Art. 1917 Codice Civile.

A seguito di sinistro indennizzabile, la garanzia opera:

a. Spese legali

Per le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato per i danni di cui ai seguenti punti b) e c), come normato dall'Art. 143 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

b. Cambiamenti climatici

Per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, a fronte di richieste di risarcimento di soggetti o enti privati, per danni determinati da cambiamenti climatici, che si sono manifestati durante la validità dell'assicurazione e che sono anche solo parzialmente addebitabili a comportamenti dell'Assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2.1.

La garanzia è prestata solo nel caso di conferimento della gestione della lite in capo ad Assimoco. Assimoco, pertanto, non è obbligata a tenere indenne l'Assicurato dalle spese per la fattispecie prevista da questa garanzia, se lo stesso non ha consentito la gestione della lite ad Assimoco e si è difeso con legali o esperti la cui nomina non è stata ratificata da Assimoco.

c. Eventi naturali estremi

Per i danni o le spese che derivano da fatti causati da eventi naturali estremi. Se vengono erogati fondi pubblici a titolo di finanziamento per gli interventi di emergenza e per gli interventi di ripristino del danno all'ambiente causato da un evento naturale estremo e già saldate da Assimoco all'Assicurato, questa somma è restituita ad Assimoco per l'importo corrispondente a quanto finanziato.

ART. 122 - OBBLIGO DI DENUNCIA / NECESSITÀ DI INTERVENTO DELLA P.A

Le parole del Glossario: #Indennizzo

Le garanzie prestate operano solo se i fatti per cui si chiede l'indennizzo siano stati denunciati entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge alle autorità competenti o sono stati oggetto di notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.

ART. 123 - DENUNCIA CUMULATIVA

Le parole del Glossario: #Assicurato #danno all'ambiente #minaccia imminente #periodo di vigenza della polizza #polizza #rischio

Se l'autodenuncia dell'Assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardano più eventi accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di danno all'ambiente o di sua minaccia imminente, la garanzia opera soltanto per le conseguenze degli eventi accaduti durante il periodo di vigenza della polizza e solo se gli eventi stessi sono riferibili ad attività che rientrano nei rischi assicurati e sono rispettate le condizioni di operatività della garanzia di polizza.

ART. 124 - COMUNICAZIONI PER CESSIONE O INTERRUZIONE ATTIVITÀ O PROCEDURA CONCORSUALE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #polizza

L'Assicurato deve comunicare ad Assimoco, a mezzo lettera raccomandata o PEC:

- a) se effettua attività propedeutiche all'interruzione della regolare esecuzione dell'attività assicurata entro 30 giorni dall'avvio delle stesse o se interrompe a titolo provvisorio o definitivo tale attività entro 5 giorni dall'interruzione
- b) se uno o più dei siti attivi assicurati è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell'Accordo Preliminare
- c) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione ad Assimoco può essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, ha assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento di questa disposizione comporta, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie di polizza.

ART. 125 - ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #rischio

Assimoco, direttamente o tramite propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei rischi assicurati. L'Assicurato deve consentire il libero accesso e si impegna a fornire le informazioni e la documentazione richiesta ai fini della valutazione del rischio e della assicurabilità dello stesso.

La mancata disponibilità dell'Assicurato a fornire la collaborazione richiesta può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

ART. 126 - I DANNI NON ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assicurato #furto #incendio #rapina

Sono esclusi i danni:

- a) causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria
- c) che derivano da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi anche commessi da terzi, compresi furto e rapina
- d) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e quelli connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- e) causati da - o connessi - in qualsiasi modo ad amianto o a materiali che contengono amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri, a PFAS, a fibre ceramiche e a lane minerali
- f) che derivano da alterazioni genetiche trasmissibili
- g) che derivano da organismi geneticamente modificati (OGM)
- h) che derivano da obbligazioni che l'Assicurato assume in modo volontario e che non sono imposte dalla legge
- i) relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie che derivano da incendio, e i danni che derivano dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

ART. 127 - SANZIONI E PENALI

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione

L'assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualsiasi tipo, incluse le penali contrattuali, inflitte all'Assicurato.

ART. 128 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #polizza

Non sono considerati terzi, se non previsto in polizza:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, altro parente o affine o convivente
- b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in conseguenza o mentre partecipano alle attività coperte dall'assicurazione

c) se l'Assicurato è persona giuridica:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione
- le società controllanti, controllate o collegate³⁰ e i loro amministratori e le società che fanno parte della stessa associazione temporanea d'impresa ("ATI").



LIMITI DI COPERTURA

ART. 129 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #periodo di vigenza della polizza #polizza #rischio #sinistro

La garanzia opera per i sinistri che avvengono durante il periodo di vigenza della polizza, alle condizioni indicate, nel rispetto dei termini di denuncia previsti dalla legge.

Se vengono modificati i rischi assicurati, in particolare con l'inserimento di uno o più siti durante la validità della polizza, la copertura decorre dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento della variazione di rischio, salvo diversa pattuizione.

ART. 130 - INESISTENZA DI RISCHIO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #rischio

L'assicurazione è nulla:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto³¹
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno³²
- nei casi previsti dall'Art. 1418 Codice civile.

ART. 131 - PLURALITÀ DI COPERTURE

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #claims made #massimale #rischio #sinistro

Se esistono o sono state sottoscritte in seguito altre assicurazioni per lo stesso rischio l'Assicurato deve comunicarlo ad Assimoco. In caso di sinistro, l'Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Se per i fatti coperti da questa assicurazione operano altre garanzie prestate da altri assicuratori in favore dell'Assicurato, anche se con natura claims made, questa assicurazione interviene a secondo rischio cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali o ai limiti previsti dalle altre polizze.

³⁰ Art. 2359 del Codice civile

³¹ Art. 1895 del Codice civile

³² Art. 1904 del Codice civile

ART. 132 - LIMITI DI INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #Assimoco #danno all'ambiente #massimale #periodo di vigenza della polizza #polizza #sinistro

Il massimale indicato in polizza è la massima esposizione di Assimoco per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro.

In nessun caso Assimoco risponde per somme superiori a questo massimale per più sinistri, anche se avvenuti in momenti diversi, che derivano dallo stesso evento che causa il danno all'ambiente.

Il massimale è inoltre la massima esposizione di Assimoco per tutte le garanzie di questa sezione indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti in uno stesso periodo di vigenza della polizza.

ART. 133 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Le parole del Glossario: #franchigia #limite di indennizzo #massimale

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e/o con l'applicazione della franchigia qui indicati:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE			
Art. / Comma	Garanzia	Massimale Assicurato	Franchigia euro
119, 120 e 121	Rc Ambientale	100.000	5.000
		250.000	10.000
		500.000	20.000
		1.000.000	35.000
		1.500.000	40.000
		2.000.000	50.000
		3.000.000	65.000
		4.000.000	80.000
		5.000.000	100.000



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 134 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Le parole del Glossario: #assicurazione

L'assicurazione vale per danni all'ambiente che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, degli altri Stati che appartengono allo Spazio Economico Europeo e in Svizzera e Regno Unito.



PARTE COMUNE

SEZIONE SINISTRI

ART. 135 - A CHI SPETTANO I DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le parole del Glossario: #Contraente #indennizzo #polizza #sinistro

In caso di sinistro

Gli atti e i diritti necessari per accertare e liquidare i danni spettano solo al Contraente, che però può chiedere il subentro dell'Assicurato.

L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti per l'Assicurato (se diverso dal Contrante) e per i terzi.

È quindi esclusa la possibilità di impugnativa.

Indennizzo

Può essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso

Valida per le Sezioni incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, Catastrofi naturali, Furto, Elettronica, Cristalli.

ART. 136 - VALUTAZIONE DEL DANNO

Le parole del Glossario: #Contraente #parti #sinistro #spese

Il valore del danno può essere concordato in due diversi modi:

- 1 da Assimoco o persona incaricata, con il Contraente o persona da lui designata
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due periti, nominati con atto unico uno da Assimoco e uno dal Contraente.

I due periti ne nominano un terzo su richiesta di uno di essi o quando sono in disaccordo.

Ruolo dei Periti

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo; le decisioni sono prese a maggioranza. Ogni perito può farsi assistere da altre persone, che non hanno diritto di voto.

Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sul terzo, le nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale competente nel luogo del sinistro.

Spese dei Periti

Ogni parte sostiene le spese del proprio perito e metà del terzo.

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Valida per le Sezioni incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, Catastrofi naturali, Furto, Elettronica, Cristalli

ART. 137 - COMPITI DEI PERITI

Le parole del Glossario: #Assimoco #Contraente #parti #rischio #sinistro #spese

I periti:

- 1 indagano su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro
- 2 verificano:
 - se le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali sono esatte
 - se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il rischio
 - se il Contraente e/o l'Assicurato hanno rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro

- 3 verificano l'esistenza, la qualità e la quantità di beni assicurati e ne determinano il valore al momento del sinistro
- 4 stimano e liquidano il danno, comprese le spese di salvataggio.

Se le operazioni sono svolte in contraddittorio tra le parti, i risultati sono raccolti in un verbale, che contiene le stime dettagliate, in due copie, una per Assimoco e una per il Contraente.

I risultati delle valutazioni dei punti 3 e 4 sono obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione del contratto.
Rimangono possibili azioni o eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere dichiarato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti a osservare formalità giudiziarie.

Valida per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Catastrofi naturali, Furto, Elettronica, Cristalli.

ART. 138 - COMPENSI DEI PERITI

Le parole del Glossario: #Assimoco #Contraente #sinistro #spese

Entro la somma assicurata, in caso di sinistro, Assimoco rimborsa:

- le spese e i compensi del perito nominato dal Contraente
- la parte a carico del Contraente, in caso di nomina del terzo perito

Limite: fino al 5% del danno indennizzabile, massimo 10.000 euro.

Il Contraente deve dare prova delle spese per i periti.

Valida per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Catastrofi naturali, Furto, Elettronica.

ART. 139 - VERIFICA DEI BENI ASSICURATI

Le parole del Glossario: #Assimoco #Contraente #fenomeno elettrico #indennizzo

Assimoco può sempre visitare i beni assicurati; il Contraente o l'Assicurato deve fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

L'Assicurato deve inoltre rendere disponibili, presso l'ubicazione assicurata, i residui dei beni danneggiati e/o riparati, compresi i beni danneggiati da fenomeno elettrico per consentire l'eventuale ispezione da parte del perito incaricato da Assimoco.

Se non si rispetta questa richiesta, si perde il diritto all'indennizzo.

Valida per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni.

ART. 140 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Le parole del Glossario: #Assicurato #indennizzo

Se l'Assicurato dichiara in modo consapevole e volontario un danno superiore alla realtà (esagerazione dolosa), perde il diritto all'indennizzo.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Valida per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Catastrofi naturali, Furto, Elettronica, Cristalli

ART. 141 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo #sinistro

Offerta

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, Assimoco comunica all'Assicurato l'offerta d'indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Pagamento

Nei successivi 30 giorni Assimoco indennizza il danno accertato o concordato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostra che non ha commesso o agevolato il danno con dolo.

Valida per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Catastrofi naturali, Furto, Elettronica, Cristalli, Responsabilità civile verso terzi, Responsabilità civile prodotti.

ART. 142 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #sinistro

Salvo il caso di dolo, Assimoco rinuncia alla rivalsa verso:

- 1 le persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge
- 2 le società controllate, consociate e collegate e i clienti se l'Assicurato a sua volta rinuncia a rivalersi sui responsabili.

Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato.

Valida per Sezioni Incendio eventi naturali e altri danni ai beni, Catastrofi naturali, Cristalli.

ART. 143 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #massimale #spese

L'Assicurato

Deve collaborare per permettere la gestione delle vertenze e comparire in giudizio se la procedura lo richiede.

Assimoco

Fino a quando ne ha interesse, assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili, penali e amministrative. Se serve, designa legali e tecnici e si avvale di diritti e azioni che spettano all'Assicurato.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi, Assimoco ha il diritto di rivalersi su di lui per il danno che le deriva.

Spese rimborsabili

Assimoco paga le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino a un quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta supera il massimale, le spese sono ripartite tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Spese non rimborsabili

Assimoco:

- non rimborsa le spese dell'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato
- non risponde di multe o ammende e spese di giustizia penale.

Valida per le Sezioni Responsabilità civile verso terzi, Responsabilità civile prodotti e Responsabilità civile ambientale.



ART. 144 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #indennizzo #sinistro #spese

Assicurato o Contraente devono:

- 1 fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco
- 2 avvisare per iscritto l'intermediario o Assimoco entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Il Contraente può utilizzare l'area clienti per denunciare il sinistro
- 3 entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza:
 - fare denuncia all'autorità competente, indicando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno
 - inviarne copia ad Assimoco
- 4 conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto all'indennizzo
- 5 preparare:
 - un elenco dettagliato dei danni subiti indicando qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonché
 - a richiesta, anche uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati che esistono al momento del sinistro, indicando il valore di ciascuno e mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Assimoco o dai periti per indagini e verifiche.

Se non si rispettano questi obblighi, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

Prima dell'ispezione peritale il Contraente o l'Assicurato possono fare solo le modifiche strettamente necessarie per continuare l'attività.

ART. 145 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #Beni pregiati #fabbricato #preziosi #spese #valore a nuovo #valori

L'assicurazione è prestata nella forma valore a nuovo. Quindi Assimoco indennizza:

- per i fabbricati, la spesa per ricostruire a nuovo l'intero fabbricato, escluso il valore dell'area
- per i macchinari e gli impianti, il costo per sostituire i beni assicurati con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi:

- preziosi, valori e beni pregiati
- fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.

ART. 146 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Le parole del Glossario: # assicurazione #Assimoco #bestiame #contenuto agricolo-scorte prodotti e merci #contenuto agriturismo #fabbricato #indennizzo #preziosi #regola proporzionale #serre #sinistro #spese #tensostrutture agricole o tunnel #trattori agricoli #valore a nuovo #valori

Il valore dei beni assicurati al momento del sinistro viene stabilito secondo i criteri indicati nelle singole sezioni. Il danno è poi calcolato separatamente per ciascuna categoria di bene, in questo modo:

- 1 per il fabbricato, le serre e le tensostrutture agricole o tunnel, si stima:
 - a) la spesa per ricostruire a nuovo l'intero bene assicurato, escluso il valore dell'area
 - b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e a ogni altra circostanza concomitante.

Per calcolare l'ammontare del danno, si applica il deprezzamento indicato nella stima b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate. Dal risultato così ottenuto si sottrae il valore dei residui.

- 2** per il contenuto agriturismo, per le macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature (esclusi trattori agricoli), si stima:
 - a) il costo per sostituire i beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico
 - b) il deprezzamento in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
- 3** per trattori agricoli: si stima il valore allo stato d'uso
- 4** per il bestiame, contenuto agricolo-scorte prodotti e merci e i rimanenti beni assicurati: si stima il valore commerciale al momento del sinistro e si sottrae il valore dei recuperi.
Nelle lavorazioni industriali, le merci, sia finite che in fabbricazione, si valutano in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute fino allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Se il valore così calcolato supera i prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
Per calcolare l'ammontare del danno si sottrae dal valore dei beni assicurati il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
Se il sinistro colpisce merci già vendute e in attesa di consegna, l'indennizzo è basato sul prezzo di vendita concordato, sottratte le spese non sostenute a causa della mancata consegna. Questo vale solo se le merci non sono assicurate dall'acquirente e non è possibile sostituirle con equivalenti merci non danneggiate. La vendita deve essere dimostrata attraverso la documentazione contabile prevista dalla normativa.
- 5** per calcolare il supplemento di indennizzo, si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno già calcolato con i criteri previsti per fabbricato, serre e tensostrutture agricole o tunnel, contenuto agriturismo, macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature (esclusi trattori agricoli), determina l'indennizzo in base al "valore a nuovo".
In applicazione della regola proporzionale³³ il supplemento di indennizzo per ciascuna partita, si determina come segue:
 - a) se la somma assicurata è pari o superiore al "valore a nuovo" del bene, il supplemento viene riconosciuto per intero
 - b) se la somma assicurata è inferiore al "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, significa che risulta assicurata solo una parte della differenza che occorre per ottenere l'indennizzo a valore a nuovo. In questo caso, il supplemento di indennizzo viene ridotto in proporzione tra la parte di differenza effettivamente assicurata e l'intera differenza necessaria per coprire il valore a nuovo
 - c) se la somma assicurata è pari o inferiore al valore al momento del sinistro, non spetta alcun supplemento.
- Se esistono più coperture assicurative, per calcolare il supplemento d'indennizzo si considera la somma assicurata complessiva.
- In ogni caso, l'indennizzo, per ciascun fabbricato, macchina o impianto, non può superare il triplo del relativo valore, stimato secondo i criteri indicati ai punti 1 e 2 sopra riportati.
- Il supplemento d'indennizzo è pagato entro 30 giorni dalla fine della ricostruzione o del rimpiazzo che devono avvenire:
 - secondo il preesistente tipo e genere
 - sulla stessa area o su un'altra area in Italia se ciò non comporta aggravio per Assimoco
 - entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo casi di forza maggiore.
- 6** per i valori: l'assicurazione è prestata al valore nominale
- 7** per i preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte simili, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: l'assicurazione è prestata al valore commerciale.

³³ Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice civile

NOTA BENE

È una formula assicurativa che prevede che l'indennizzo sia pari alla spesa per la completa riparazione o per il nuovo acquisto del bene assicurato, senza tener conto del livello di degrado, del rendimento economico o dell'uso.

ESEMPIO

incendio fabbricato con danno totale a una pavimentazione in legno
costo di ripristino del pavimento: 5.000 euro
valore a stato d'uso del pavimento 3.500 euro; supplemento di indennizzo 1.500 euro
indennizzo: 5.000 euro.

ART. 147 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature #contenuto agricolo-scorte prodotti e merci #contenuto malga baita #polizza # primo rischio assoluto #regola proporzionale #sinistro

Se, al momento del sinistro, il valore di una o più partite, stimato in base all'art. 146 - Determinazione del danno, è superiore alla somma assicurata indicata in polizza per ciascuna di esse, Assimoco indennizza il danno in proporzione tra il valore assicurato e il valore effettivo al momento del sinistro.

Questa regola non si applica se:

- l'eccedenza è inferiore al 20%
- il danno, calcolato in base all'Art. 146 – Determinazione del danno, incluso il supplemento d'indennizzo (prima dell'applicazione di eventuali franchigie o scoperti, che comunque si applicano successivamente per determinare l'indennizzo) è pari o inferiore a 3.000 euro.

Inoltre, la regola non vale per le partite:

- contenuto agriturismo
- contenuto agricolo - scorte, prodotti e merci
- contenuto agricolo - macchine agricole e attrezzature
- contenuto malga baita

se l'Assicurato ha dichiarato di volerle assicurare nella forma a primo rischio assoluto.

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in polizza: 50.000 euro

In caso di danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro

In caso di danno parziale ad es. di 10.000 euro: indennizzo pari a 5.000 euro (poiché in polizza l'Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile)

ART. 148 - CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Le parole del Glossario: #impianto di irrigazione #indennizzo #sinistro #spese #valore a nuovo

L'indennizzo si calcola in questo modo:

In caso di sinistro totale:

- se l'impianto d'irrigazione ha meno di un anno, l'indennizzo corrisponde al valore a nuovo dell'impianto
- se l'impianto di irrigazione ha più di un anno, l'indennizzo si calcola sul valore reale di ogni elemento considerato separatamente, sottraendo il valore di recupero.

In caso di sinistro parziale:

Sono rimborsate le spese per riportare l'impianto alle condizioni precedenti al sinistro, compreso:

- il costo dei pezzi di sostituzione e della mano d'opera
- le spese di smontaggio e rimontaggio
- le spese di spostamento, trasporto
- le spese di pulitura, regolazione, messa a punto

Il rimborso non può superare il valore reale dell'impianto.

In entrambi i casi il valore reale si calcola applicando un degrado per vetustà:

- nessune degrado per il primo anno
- 15 % per ogni anno dal 2° al 4° anno
- 20% per ogni anno successivo

con il limite dell'80% qualunque sia l'anno di acquisto.

Sono parificati all'impianto nuovo le parti di impianto sostituite.

ART. 149 - CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER IMPIANTI ANTIGRANDINE

Le parole del Glossario: #indennizzo #parti #sinistro #spese #valore a nuovo

In caso di sinistro totale o parziale l'indennizzo si calcola:

- per impianti nuovi o con meno di un anno: in base al valore a nuovo
- per impianti con più di un anno: in base al valore reale dell'impianto al momento del sinistro che si ottiene applicando queste percentuali di degrado per ogni anno o frazione:
 - 5% per la struttura
 - 10% per i primi due anni il primo anno e 15 % per gli anni successivi per le reti

Dal valore ottenuto si sottrae il valore di recupero dei residui.

Se non è possibile sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale danneggiato perché il materiale non è più fabbricato o i pezzi di ricambio non sono più disponibili:

- si considera il costo di sostituzione o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le parti o dai loro esperti
- l'indennizzo così calcolato è maggiorato, nel limite del 10%, per le spese di demolizione e sgombero delle parti danneggiate.

ART. 150 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #indennizzo #sinistro #valore a nuovo

In caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la denuncia, Assimoco anticipa fino al 50% dell'indennizzo presumibile sulla base delle stime preliminari.

Condizioni

L'anticipo è possibile solo se si verificano tutte queste condizioni:

- 1 il danno indennizzabile è superiore a 50.000 euro
- 2 non esistono ragionevoli e giustificabili dubbi sull'indennizzabilità del sinistro
- 3 il Contraente/Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
- 4 sull'immobile assicurato non esistono vincoli, interessi di terzi o ipoteche
- 5 l'Assicurato non si trova in stato fallimentare.

L'acconto non può superare 500.000 euro qualunque sia l'importo stimato del sinistro.

Se l'assicurazione è prestata a valore a nuovo, l'aconto si calcola come se questa condizione non esistesse.

Dopo 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore dei beni al momento del sinistro, l'Assicurato può avere un solo anticipo, sul supplemento che gli spetta.

L'importo dell'anticipo si determina in base allo stato dei lavori al momento della richiesta.



ART. 151 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #sinistro #spese

Assicurato o Contraente devono:

- 1 fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco
- 2 avvisare per iscritto l'intermediario o Assimoco entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Il Contraente può utilizzare l'area clienti per denunciare il sinistro
- 3 entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza:
 - fare denuncia all'autorità competente, indicando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno
 - inviarne copia ad Assimoco
- 4 conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto all'indennizzo

5 preparare:

- un elenco dettagliato dei danni subiti indicando qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonché
- a richiesta, anche uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati che esistono al momento del sinistro, indicando il valore di ciascuno e mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Assimoco o dai periti per indagini e verifiche.

In caso di danno alle merci deve mettere inoltre a disposizione di Assimoco la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite che in corso di lavorazione.

Se non si rispettano questi obblighi, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo.
Prima dell'ispezione peritale il Contraente o l'Assicurato possono fare solo le modifiche strettamente necessarie per continuare l'attività.

ART. 152 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #contenuto agricolo-scorte prodotti e merci #contenuto agriturismo #fabbricato #incendio #indennizzo #serre #sinistro #spese #tensostrutture agricole o tunnel #trattori agricoli #valore a nuovo #valori

Il valore dei beni assicurati al momento del sinistro viene stabilito secondo i criteri indicati nelle singole sezioni. Il danno è poi calcolato separatamente per ciascuna categoria di bene, in questo modo:

- 1 per il fabbricato, le serre e le tensostrutture agricole o tunnel, si stima:
 - a) la spesa per ricostruire a nuovo l'intero bene assicurato, escluso il valore dell'area
 - b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e a ogni altra circostanza concomitante.Per calcolare l'ammontare del danno, si applica il deprezzamento indicato nella stima b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate. Dal risultato così ottenuto si sottrae il valore dei residui.

- 2 per il contenuto agriturismo, per le macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzi (esclusi trattori agricoli), si stima:
 - a) il costo per sostituire i beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico
 - b) il deprezzamento in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

- 3 per trattori agricoli: si stima il valore allo stato d'uso

- 4 per il bestiame, contenuto agricolo-scorte prodotti e merci e i rimanenti beni assicurati: si stima il valore commerciale al momento del sinistro e si sottrae il valore dei recuperi.

Nelle lavorazioni industriali, le merci, sia finite che in fabbricazione, si valutano in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute fino allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Se il valore così calcolato supera i prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

Per calcolare l'ammontare del danno si sottrae dal valore dei beni assicurati il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Se il sinistro colpisce merci già vendute e in attesa di consegna, l'indennizzo è basato sul prezzo di vendita concordato, sottratte le spese non sostenute a causa della mancata consegna. Questo vale solo se le merci non sono assicurate dall'acquirente e non è possibile sostituirle con equivalenti merci non danneggiate. La vendita deve essere dimostrata attraverso la documentazione contabile prevista dalla normativa.

- 5 per calcolare il supplemento di indennizzo, si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno già calcolato con i criteri previsti per fabbricato, serre e tensostrutture agricole o tunnel, contenuto agriturismo, macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzi (esclusi trattori agricoli), determina l'indennizzo in base al "valore a nuovo".

In applicazione della regola proporzionale³⁴ il supplemento di indennizzo per ciascuna partita, si determina come segue:

- a) se la somma assicurata è pari o superiore al “valore a nuovo” del bene, il supplemento viene riconosciuto per intero;
- b) se la somma assicurata è inferiore al “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, significa che risulta assicurata solo una parte della differenza che occorre per ottenere l’indennizzo a valore a nuovo. In questo caso, il supplemento di indennizzo viene ridotto in proporzione tra la parte di differenza effettivamente assicurata e l’intera differenza necessaria per coprire il valore a nuovo;
- c) se la somma assicurata è pari o inferiore al valore al momento del sinistro, non spetta alcun supplemento.

Se esistono più coperture assicurative, per calcolare il supplemento d’indennizzo si considera la somma assicurata complessiva.

In ogni caso, l’indennizzo, per ciascun fabbricato, macchina o impianto, non può superare il triplo del relativo valore, stimato secondo i criteri indicati ai punti 1 e 2 sopra riportati.

Il supplemento d’indennizzo è pagato entro 30 giorni dalla fine della ricostruzione o del rimpiazzo che devono avvenire:

- secondo il preesistente tipo e genere
- sulla stessa area o su un’altra area in Italia se ciò non comporta aggravio per Assimoco
- entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo casi di forza maggiore.

6 per i valori: l’assicurazione è prestata al valore nominale

7 per i preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d’arte simili, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: l’assicurazione è prestata al valore commerciale.

NOTA BENE

È una formula assicurativa che prevede che l’indennizzo sia pari alla spesa per la completa riparazione o per il nuovo acquisto del bene assicurato, senza tener conto del livello di degrado, del rendimento economico o dell’uso.

ESEMPIO

Incendio fabbricato con danno totale a una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: 5.000 euro

Valore a stato d’uso del pavimento 3.500 euro; supplemento di indennizzo 1.500 euro

Indennizzo: 5.000 euro.

ART. 153 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzature #contenuto agricolo-scorze, prodotti e merci #contenuto agriturismo #contenuto malga baita #indennizzo #polizza #primo rischio assoluto #regola proporzionale #sinistro

Se, al momento del sinistro, il valore di una o più partite, stimato in base all’art. 152 - Determinazione del danno, è superiore alla somma assicurata indicata in polizza per ciascuna di esse, Assimoco indennizza il danno in proporzione tra il valore assicurato e il valore effettivo al momento del sinistro.

³⁴ Agli effetti dell’Art. 1907 del Codice civile

Questa regola non si applica se:

- l'eccedenza è inferiore al 20%
- il danno, calcolato in base all'Art. 152 – Determinazione del danno, incluso il supplemento d'indennizzo (prima dell'applicazione di eventuali franchigie o scoperti, che comunque si applicano successivamente per determinare l'indennizzo) è pari o inferiore a 3.000 euro.

Inoltre, la regola non vale per le partite:

- contenuto agriturismo
- contenuto agricolo - scorte, prodotti e merci
- contenuto agricolo - macchine agricole e attrezzi
- contenuto malga baita

se l'Assicurato ha dichiarato di volerle assicurare nella forma a primo rischio assoluto.

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in polizza: 50.000 euro

In caso di danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro

In caso di danno parziale ad es. di 10.000 euro: indennizzo pari a 5.000 euro (poiché in polizza l'Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile)

ART. 154 - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #Contraente #sinistro #stato di ricostruzione

Anticipo parziale del danno

Se i beni assicurati colpiti dal sinistro si trovano in un territorio per il quale è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Contraente/Assicurato può chiedere subito il pagamento di un anticipo pari al 30% del danno totale indennizzabile, stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

Come si ottiene

- 1 il Contraente/Assicurato deve inviare ad Assimoco la richiesta di anticipo entro 90 giorni dal sinistro insieme alla perizia che contiene la stima del danno, asseverata da un tecnico abilitato
- 2 entro quindici giorni da quando ha ricevuto la richiesta, Assimoco effettua un sopralluogo per verificare:
 - lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali
 - che i danni siano stati causati direttamente dagli eventi calamitosiSe non ci sono contestazioni sul danno e sul fatto che i danni esistenti siano stati direttamente causati dagli eventi calamitosi, Assimoco paga l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo.
In caso contrario, nello stesso termine di cinque giorni dal sopralluogo, Assimoco comunica al Contraente/Assicurato i motivi per i quali non ritiene di pagare l'anticipo richiesto.
- 3 Se il sopralluogo non è svolto entro il termine di quindici giorni indicato al punto 2), Assimoco paga l'anticipo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Restano valide le cause di nullità, annullabilità e risoluzione dell'assicurazione.

La procedura descritta non impedisce ad Assimoco, dopo aver pagato l'anticipo, di proseguire con le verifiche e la liquidazione del danno, come previsto dalle condizioni di assicurazione.



ART. 155 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #indennizzo #sinistro #spese

Assicurato o Contraente devono:

- 1 entro 24 ore da quando ne sono venuti a conoscenza:
 - a) scrivere all'intermediario o ad Assimoco, indicando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno
 - b) fare denuncia all'autorità competente

- 2 entro i 5 giorni successivi fornire ad Assimoco o all'intermediario:
 - a) elenco dettagliato dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore
 - b) una copia della denuncia fatta all'autorità competente
- 3 per i titoli:
 - a) denunciare subito la sottrazione di titoli di credito anche al debitore
 - b) mettere in atto la procedura di ammortamento
- 4 adoperarsi subito, nel modo più efficace, per recuperare i beni rubati e per conservare e custodire quelli rimasti, anche se danneggiati.

Se non si rispetta anche uno solo di questi obblighi, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Assimoco paga le spese per rispettare gli obblighi di cui ai punti 3 e 4

- in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni avevano al momento del sinistro
- anche se il totale di spese e danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo

salvo che Assimoco provi che le spese sono state fatte in modo sconsiderato.

Assicurato o Contraente devono anche:

- 1 tenere a disposizione fino alla liquidazione del danno i beni non rubati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo avere diritto a indennizzo
- 2 agire per:
 - a) dimostrare qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro oltre a realtà ed entità del danno
 - b) tenere a disposizione di Assimoco e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova
 - c) facilitare le indagini e gli accertamenti che Assimoco e i periti ritengono necessari, anche presso terzi.

ART. 156 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #indennizzo #primo rischio assoluto #regola proporzionale

L'Assicurazione copre fino all'importo della somma assicurata e non si applica la regola proporzionale.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Con questa formula Assimoco paga il danno fino a raggiungere la somma assicurata, anche se questa è inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni (valore assicurabile), senza applicare la regola proporzionale

ESEMPIO

Valore dell'immobile: 100.000 euro

Valore assicurato: 50.000 euro

In caso di danno totale: indennizzo di 50.000 euro, uguale quindi al valore assicurato

In caso di danno parziale (es.: 10.000 euro): indennizzo di 10.000 euro.

ART. 157 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le parole del Glossario: #bestiame #contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzi #contenuto agricolo-scorte, prodotti e merci #contenuto agriturismo #sinistro #trattori agricoli

Il danno è calcolato in questo modo:

- 1 per contenuto agricolo-macchine agricole e attrezzi, trattori agricoli, macchinari, contenuto agriturismo, mietitrici e trebbiatrici è pari al costo per riportare i beni danneggiati allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire i beni sottratti con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento

- 2 per contenuto agricolo scorte-prodotti e merci, bestiame è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.

Nelle lavorazioni industriali le merci si valutano in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione relative allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali se dovuti. Se questa valutazione supera i prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

ART. 158 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #indennizzo #sinistro

L'Assicurato deve avvisare Assimoco appena viene a sapere che i beni rubati sono stati recuperati in tutto o in parte.

Se il danno è stato completamente indennizzato i beni recuperati diventano di proprietà di Assimoco, a meno che l'Assicurato rimborsi ad Assimoco l'intero importo.

Se il danno è stato indennizzato solo in parte, l'Assicurato può

- conservare la proprietà dei beni dopo aver restituito l'indennizzo
- farli vendere. In questo caso si procede a una nuova valutazione del danno, togliendo dall'ammontare del danno accertato in origine il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto è ricalcolato l'indennizzo e si effettuano i relativi conguagli

Se i beni sono recuperati prima che sia pagato l'indennizzo ed entro 2 mesi dalla data di denuncia del sinistro Assimoco risponde solo dei danni subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

Se i beni sono ritrovati dopo 4 mesi dalla data di avviso del sinistro, anche se non è stato ancora indennizzato, l'Assicurato può lasciarli ad Assimoco.

ART. 159 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #indennizzo #premio #sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite e i relativi limiti di indennizzo, sono ridotti:

- con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso
- di un importo uguale a quello del danno indennizzabile per ciascuna, al netto di eventuali franchigie o scoperti
- senza restituzione del premio.

In caso di recesso

Se a seguito del sinistro Assimoco decide di recedere dall'assicurazione, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte per la parte non goduta.

Reintegro

Su richiesta del Contraente, Assimoco può concedere che somme, limiti e valore complessivo siano reintegrati nei valori originari. Il Contraente paga la parte di premio in relazione a:

- importo reintegrato
- tempo che intercorre fra la data del reintegro e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Anche in caso di reintegro Assimoco può recedere dal contratto (→ art. 190 - Recesso in caso di sinistro).



ART. 160 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #indennizzo #sinistro #spese

Assicurato o Contraente devono:

- 1 fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco
- 2 avvisare per iscritto l'intermediario o Assimoco entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Il Contraente può utilizzare l'area clienti per denunciare il sinistro
- 3 entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza:
 - fare denuncia all'autorità competente, indicando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno
 - inviarne copia ad Assimoco

- 4 conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto all'indennizzo. Assimoco può ritirare i residui delle parti sostituite e l'Assicurato deve permetterlo.
- 5 preparare:
 - un elenco dettagliato dei danni subiti indicando qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonché
 - a richiesta, anche uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati che esistono al momento del sinistro, indicando il valore di ciascuno e mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Assimoco o dai periti per indagini e verifiche.

Se non si rispettano questi obblighi, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

ART. 161 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #assicurazione #assicurazione #spese #valore a nuovo #valore intero

L'assicurazione è prestata a valore intero e a nuovo.

Per valore a nuovo si intende il costo di sostituzione dei beni assicurati con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

ART. 162 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le parole del Glossario: #apparecchiature elettroniche #Assimoco #incendio #indennizzo #polizza #sinistro #spese #supporti dati

Premesso che un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione sono pari o superiori al costo di sostituzione con un bene nuovo equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, il calcolo del danno è fatto separatamente per ogni partita di polizza, in questo modo:

Per apparecchiature elettroniche:

A) in caso di danno riparabile si stima:

- 1 spese totali di riparazione, secondo i costi al momento del sinistro, per riportare l'impianto o l'apparecchio danneggiato allo stato funzionale che aveva prima del sinistro
- 2 valore dei residui, al momento del sinistro.

L'indennizzo si calcola togliendo dalle spese totali del punto A) 1 il valore del punto A) 2. Se Assimoco si avvale dell'Art. 160 – Cosa deve fare il Contraente in caso di Sinistro – punto 4, l'indennizzo è pari alle spese totali del punto A)1).

B) in caso di danno non riparabile si stima:

- 1 costo di sostituzione a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio
 - 2 valore dei residui, al momento del sinistro.
- L'indennizzo si calcola togliendo dal costo di sostituzione del punto B)1, il valore del punto B)2. Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida solo se:
- a) i danni si sono verificati entro 5 anni dalla costruzione
 - b) il rimpiazzo o la riparazione sono eseguiti entro i tempi tecnici necessari
 - c) l'impianto o l'apparecchio danneggiato o distrutto è ancora in produzione o è ancora disponibile o è, disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento o sono disponibili i pezzi di ricambio.

Se le condizioni dei punti a) e b) e almeno una del punto c) non sono rispettate, si stima:

- 3 valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto di vetustà, deperimento per uso o altro
- 4 valore dei residui al momento del sinistro.

L'indennizzo si calcola togliendo dal valore del punto B3 il valore del punto B4.

Sia per il caso A che per il caso B, Assimoco può ripristinare direttamente lo stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o alla sua sostituzione.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per:

- eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie
- modifiche o miglioramenti
- ore straordinarie di lavoro
- trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo ottenuto si tolgo le franchigie di polizza.

Per supporti dati:

Assimoco rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per riacquistare i supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti e per ricostruire i dati contenuti.

Non sono rimborsati i costi dovuti a registrazioni errate, cancellazioni per errore, eliminazioni per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono rimborsate solo le spese per riacquistare i supporti dati vuoti.

ESEMPIO

In occasione di un sinistro incendio vengono danneggiati degli hard disk nei quali sono contenuti i documenti aziendali.

L'indennizzo sarà pari al costo di riacquisto degli hard disk e alle spese sostenute per recuperare e reinserire i dati nei supporti.

Se esistono copie di backup e quindi il recupero e reinserimento non è necessario oppure se non viene effettuato entro 12 mesi dal sinistro Assimoco indennizza solo il costo di riacquisto, come da fattura, degli hard disk.

ART. 163 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Le parole del Glossario: #apparecchiature_elettroniche #Assicurato #assicurazione #Assimoco #indennizzo #polizza #regola_proporzionale #sinistro

Per le garanzie previste all'Art. 64 – I danni assicurati, se al momento del sinistro, il valore di una o più partite, stimato in base all'Art. 162 – Determinazione dell'ammontare del danno - è superiore alla somma assicurata indicata in polizza per ciascuna di esse, Assimoco indennizza il danno in proporzione tra il valore assicurato e il valore effettivo al momento del sinistro.

Questa regola non si applica se l'eccedenza è inferiore al 15%.

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore apparecchiatura elettronica: 10.000 euro

Valore assicurato in polizza: 5.000 euro

In caso di danno totale: indennizzo pari a 5.000 euro

In caso di danno parziale ad es. di 1.000,00 euro: indennizzo pari a 500 euro (poiché in polizza l'Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'apparecchiatura elettronica)



SEZIONE CRISTALLI

ART. 164 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #sinistro

Assicurato o Contraente devono:

- 1 avvisare per iscritto l'intermediario o Assimoco entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza. Il Contraente può utilizzare l'area clienti per denunciare il sinistro.
- 2 conservare i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno
- 3 fornire tutte le indicazioni, indizi o prove sulle cause e sulle circostanze del sinistro.

ART. 165 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le parole del Glossario: #assicurazione #primo_rischio_assoluto

L'Assicurazione copre fino all'importo della somma assicurata, e non si applica la regola proporzionale.

ART. 166 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le parole del Glossario: #lastre #spese

L'ammontare del danno si determina in base alle spese necessarie per rimpiazzare le lastre danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche.



SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI

ART. 167 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #indennizzo #sinistro

Assicurato o Contraente devono:

- 1 avvisare per iscritto l'intermediario o Assimoco entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza
- 2 fornire quanto prima le ulteriori indicazioni su come è accaduto il sinistro
- 3 inviare i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro che ricevono in seguito.

Se l'Assicurato o il Contraente non presentano o ritardano la denuncia di sinistro, Assimoco può rifiutare o ridurre l'indennizzo.

ART. 168 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #sinistro

Solo se l'Assicurato non la esercita verso il responsabile, Assimoco rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 committenti e fornitori
- 2 le imprese associate, collegate o affiliate al Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale il Contraente o l'Assicurato ha partecipazioni azionarie
- 3 amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'Assicurato e delle società citate e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi hanno rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.

Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.



SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
PRODOTTI

ART. 169 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #indennizzo #sinistro

Assicurato o Contraente devono:

- avvisare per iscritto l'intermediario o Assimoco entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza
- fornire, quanto prima, le ulteriori indicazioni su come è accaduto il sinistro
- inviare i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro che ricevono in seguito.

Se l'Assicurato o il Contraente non presentano o ritardano la denuncia di sinistro, Assimoco può rifiutare o ridurre l'indennizzo.



SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
AMBIENTALE

ART. 170 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #Contraente #indennizzo #minaccia
imminente #polizza #sinistro

Assicurato o Contraente devono avvisare per iscritto l'intermediario e l'ufficio sinistri presso la Direzione di Assimoco a mezzo PEC o e-mail entro tre (3) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza³⁵.

³⁵ Art. 1913 Codice civile

L'Assicurato dichiara di essere consapevole che:

- rispettare questo termine è necessario per permettere all'Assicuratore di verificare le cause del sinistro e la sua indennizzabilità
- ogni omissione colposa o consapevole, anche senza specifica volontà, anche dopo la scadenza della polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo³⁶

Ai fini della prescrizione prevista dall'Art. 2952, comma 3 del Codice civile, l'Assicurato deve denunciare ad Assimoco qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione relativa a interventi di ripristino per danno all'ambiente o sua minaccia imminente, entro 2 anni dalla ricezione. Il termine decorre dalla prima comunicazione ricevuta dalla Pubblica Amministrazione. Per gli interventi che hanno l'obiettivo di evitare o contenere le conseguenze dannose dell'evento, si applica l'Art. 2952, comma 2 del Codice Civile; quindi, l'Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione ogni 2 anni, anche se intende utilizzare il Servizio Gestione Crisi previsto dall'Art. 5.2 delle condizioni di assicurazione.

ART. 171 - ONERI DELL'ASSICURATO IN SEDE DI DENUNCIA DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #indennizzo #loss occurrence #minaccia imminente #periodo di vigenza della polizza #polizza #rischio #sinistro

L'Assicurato deve dimostrare i fatti che danno diritto all'indennizzo; se non lo fa il sinistro è considerato non indennizzabile.

In particolare, poiché la polizza è regolata secondo il criterio temporale loss occurrence, deve provare che gli eventi da cui deriva il danno all'ambiente o la sua minaccia imminente, sono avvenuti nel periodo di vigenza della polizza e sono riconducibili ai comportamenti individuati e definiti nella descrizione del rischio.

ART. 172 - ISTRUTTORIA DEL SINISTRO

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #danno all'ambiente #polizza

L'Assicurato prende atto che i periti incaricati da Assimoco per accertare cause e entità dei danni non rappresentano legalmente Assimoco. Sono solo ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali.

Per questo motivo tutte le comunicazioni previste dalla legge o dalla polizza, anche quelle per interrompere la prescrizione, devono essere inviate direttamente ad Assimoco. In caso contrario non si può presumere che Assimoco ne sia a conoscenza. L'Assicurato prende atto, inoltre, che l'adesione al servizio gestione crisi e al servizio gestione del danno all'ambiente non lo esonerà dagli obblighi di comunicazione e dagli adempimenti previsti dalla polizza.

³⁶ Art. 1915 Codice civile



**OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA
FIRMA DEL CONTRATTO**

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

ART. 173 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #premio #rischio

Il Contraente/Assicurato deve fornire ad Assimoco informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se non lo fa per dolo o colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e può perdere il diritto all'indennizzo (art. 1892 del Codice civile). Se non lo fa, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conosceva e che non poteva verificare, Assimoco può recedere dal contratto (art. 1893 del Codice civile).

In questi casi Assimoco può trattenere:

- i premi già incassati
- il premio per il periodo di assicurazione in corso
- in caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.

ART. 174 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #Contraente #premio #rischio

Se, durante la validità dell'assicurazione, il rischio:

- diminuisce: il Contraente o l'Assicurato lo comunica ad Assimoco, che riduce il premio o le rate di premio successivi e rinuncia al diritto di recesso.
- aumenta: il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo ad Assimoco con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Assimoco possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la cessazione dell'assicurazione. Se il Contraente o l'Assicurato non comunica gli aggravamenti di rischio in buona fede, mantiene il diritto all'indennizzo integrale dei danni. In questo caso Assimoco ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ESEMPIO

Aggravamento del rischio: uno dei fabbricati assicurati (negozi) viene ampliato con la costruzione di deposito; in tal caso il rischio deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di valore dell'immobile.

Diminuzione del rischio: uno dei fabbricati assicurati (negozi) viene venduto a terzi; in tal caso il premio del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

ART. 175 - COESISTENZA DI FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le parole del Glossario: #franchigia #scoperto #sinistro

Se un sinistro riguarda più sezioni, oppure una sola sezione ma beni e/o garanzie con franchigie o scoperti diversi, sul danno complessivo liquidabile si applica solo la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) di importo più alto.

Questo articolo non vale per la sezione furto.

ART. 176 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere scritte.

ART. 177 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #Contraente #intermediario #polizza

Tutte le comunicazioni che riguardano l'assicurazione devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'attenzione di:

Assimoco S.p.A.
c/o Centro Leoni - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano
Posta Elettronica Certificata: assimoco@legalmail.it

Oppure tramite comunicazione all'intermediario.

Assimoco effettua le comunicazioni che riguardano l'assicurazione secondo le modalità scelte dal Contraente e utilizza i recapiti forniti al momento della sottoscrizione della polizza.
Il Contraente si impegna a comunicare subito ad Assimoco eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche attraverso l'area clienti o attraverso l'intermediario.

ART. 178 - ALTRE ASSICURAZIONI

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente #rischio #sinistro

Se esistono o sono state sottoscritte in seguito altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato devono comunicarlo ad Assimoco.

In caso di sinistro:

- devono avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri
- possono chiedere a ciascuno l'indennizzo dovuto in base al singolo contratto, ma l'indennizzo totale non deve superare l'ammontare del danno.

Se non lo comunica dolosamente, Assimoco non è obbligata a pagare l'indennizzo.

ART. 179 - ONERI FISCALELL dell'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #Contraente

Sono a carico del Contraente.

Queste le aliquote:

- a) 22,25% per le Sezioni Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, Catastrofi naturali, Furto, Responsabilità civile verso terzi, Responsabilità civile prodotti e Responsabilità civile ambientale
- b) 13,5% per le Sezioni Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e Responsabilità civile (Se il contraente / assicurato dichiara che l'azienda agricola assicurata produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche o integrazioni)
- c) 21,25% per la Sezioni Cristalli, Elettronica
- d) 12,50 % per la garanzia trasporto merci e attrezzature della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della Sezione Furto.

ART. 180 - FORO COMPETENTE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Contraente

Per ogni controversia è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 181 - DOLO E COLPA GRAVE

Le parole del Glossario: #Assicurato #Assimoco #Contraente

Assimoco:

- a) non indennizza i danni causati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato.
- b) ad eccezione della Sezione Furto, indennizza i danni:
 - anche se causati con colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dai rappresentanti legali, dagli amministratori, dai soci a responsabilità illimitata o dalle persone di cui devono rispondere per legge.
 - causati con dolo dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge.

ART. 182 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le parole del Glossario: #

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 183 - SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

Le parole del Glossario: #Assimoco #polizza #rischio #sinistro

La polizza non opera se garantire la copertura, pagare un sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre Assimoco anche solo al rischio di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che Assimoco deve rispettare.

ART. 184 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO

Le parole del Glossario: #Assimoco #Contraente #intermediario #massimale #polizza #premio #rischio #scoperto #sinistro

In occasione del tacito rinnovo della polizza Assimoco può:

- 1 applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa,
oppure
- 2 rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il premio della polizza in rinnovo, se il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione

60 giorni prima della scadenza contrattuale, Assimoco comunica tramite lettera al Contraente le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'intermediario.

Se accetta le nuove condizioni

Il Contraente, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio le accetta pagando il premio entro le ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (→ 184 – Pagamento del premio).

Il pagamento del premio costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di polizza e/o del nuovo premio.

Se non accetta le nuove condizioni

Il Contraente, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio non accetta, non paga il nuovo premio.

Il mancato pagamento del nuovo premio entro il 15° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto.

Non serve inviare disdetta da parte del Contraente (→ 187 - Disdetta del contratto).

Quando la polizza prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'intermediario (Banca o Agenzia) entro la data di scadenza della polizza e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di polizza.

NOTA BENE:

Quali spese rientrano Combined Ratio?

Le spese di cui tiene conto Assimoco sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione.



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

ART. 185 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #polizza #premio

A chi si paga

Il premio deve essere pagato all'intermediario oppure ad Assimoco

Come e quando si paga

Il pagamento del premio può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco
- addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA
- altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla firma della polizza.

I premi o le rate di premio successivi devono essere pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato, senza costi aggiuntivi, in rate:

- semestrali
- quadrimestrali

Cosa succede se non si pagano i premi o le rate successivi

l'assicurazione è sospesa:

- 1 in caso di pagamento tramite SEPA, dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza
- 2 in caso di pagamento mensile, dalle 24 del giorno di scadenza della rata successiva alla prima rata non pagata
- 3 in caso di pagamento in altri modi, dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza

in tutti e 3 i casi riprende dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi successivi e quelli scaduti devono comunque essere pagati³⁷.

³⁷ Art. 1901 del Codice civile



QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE

ART. 186 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le parole del Glossario: #assicurazione #Contraente #intermediario #polizza #premio #rischio

Quando inizia

L'assicurazione inizia:

- dalle 24 del giorno indicato in polizza, se si è pagato (premio intero o prima rata), altrimenti dalle 24 del giorno di pagamento
- in caso di pagamento mensile, dalle 24 del giorno indicato in polizza se la procedura SEPA ha buon esito, altrimenti dalle 24 del giorno indicato in polizza purché il pagamento sia effettuato entro 15 giorni.
- in caso di pagamento con bonifico, dalle 24 della data dell'ordine di bonifico con esecuzione immediata da parte del cliente, se ha buon esito. Se l'ordine di bonifico è con indicazione di esecuzione posticipata, l'assicurazione inizia dalle 24 della data di esecuzione

Quanto dura

L'assicurazione dura minimo un anno ed è prorogata in automatico di anno in anno.

Può avere durata poliennale.

Quando Termina

L'assicurazione termina:

- in caso di durata annuale, o poliennale senza riduzione del premio: con invio di disdetta (→ Art. 187 - Disdetta dell'assicurazione)
- in caso di durata poliennale compresa tra due e cinque anni e con riduzione del premio: in modo automatico alla scadenza indicata senza facoltà di disdetta
- in caso di durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione del premio: con invio di disdetta (→ Art. 187 - Disdetta dell'assicurazione).
- quando il Contraente perde la qualifica di correntista o di associato all'intermediario o dipendente del distributore (→ Art.188 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora o di cliente di Assicura agenzia S.r.l.).



COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE

ART. 187 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #Contraente #polizza #premio

Quando è possibile

Solo in caso di finanziamento espressamente indicato in polizza, entro 60 giorni dal momento in cui è stata sottoscritta la polizza.

Come

- con raccomandata: Assimoco Assicurazioni S.p.A. Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- con pec: Assimoco@legalmail.it

Effetti

- Assimoco e Contraente non hanno più obblighi contrattuali dalle 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata (timbro postale) o di consegna della PEC (ricevuta del gestore della PEC)
- il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato al netto delle imposte per il periodo di assicurazione non goduto (cioè tra la comunicazione di recesso e la scadenza dell'assicurazione).

ESEMPIO

premio imponibile di polizza € 100

recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

polizza annuale con 360 gg di copertura

premio da rimborsare = premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

€ 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare

ART. 188 - DISDETTA DEL CONTRATTO

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #Contraente #parti #polizza #premio

Come e quando è possibile

Con raccomandata A/R o PEC spedite almeno 30 giorni:

- per entrambe le parti, prima della scadenza per assicurazioni di durata annuale
- per il solo Contraente, prima della scadenza del quinto anno per assicurazioni con durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione di premio
- per entrambe le parti, prima della scadenza di ogni singola annualità per assicurazioni con durata poliennale senza riduzione di premio.

In caso di disdetta di polizza poliennale con pagamento a premio unico, Assimoco rimborsa la parte di premio pagato (al netto delle imposte) per le annualità rimanenti.

Se la disdetta non è spedita nei tempi

- l'assicurazione si rinnova per un altro anno
- la disdetta è valida per l'anno successivo senza che il Contraente o Assimoco mandi altre comunicazioni.

ART. 189 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI CORRENTISTA O DI ASSOCIATO O DIPENDENTE DELL'INTERMEDIARIO CHE COLLABORA O DI CLIENTE DI ASSICURA AGENZIA SRL

Le parole del Glossario: #assicurazione #Contraente #intermediario

Se il Contraente perda la qualifica di correntista o associato dell'intermediario o dipendente del distributore o di cliente di Assicura Agenzia S.r.l., l'assicurazione resta comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente.

ART. 190 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #Contraente #premio #sinistro

Assimoco può recedere dall'assicurazione:

- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno da quando l'indennizzo è stato pagato o rifiutato
- scrivendo al Contraente con raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione.

Assimoco inoltre:

- entro 15 giorni dall'efficacia del recesso rimborsa la parte di premio per il periodo di assicurazione non goduto (al netto delle imposte)
e
- può recedere dall'assicurazione anche se incassa i premi che sono scaduti dopo la denuncia del sinistro
- revoca l'addebito in caso di pagamento tramite SEPA. Se il pagamento è mensile il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di premio successiva al preavviso di 30 giorni.

ART. 191 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO

Le parole del Glossario: #assicurazione #Assimoco #Contraente #premio

Se l'assicurazione è emessa insieme a un mutuo ipotecario che viene estinto prima della scadenza o è trasferito in un altro Istituto di Credito, il Contraente può chiedere ad Assimoco di annullare questa assicurazione.

Il Contraente:

- comunica per iscritto ad Assimoco la data dell'estinzione o del trasferimento
- ha diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) dalla data di estinzione/trasferimento e fino alla data di scadenza
- può chiedere ad Assimoco:
 - 1 di proseguire il contratto alle stesse condizioni, oppure
 - 2 di proseguire il contratto fino alla sua scadenza, ma alle diverse condizioni stabilite con

il nuovo Istituto di Credito, che vanno comunicate ad Assimoco.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO	
Esempio di calcolo premio annuale	
Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di rischio da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25
Esempio di calcolo premio unico	
Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2044,99
Premio di rischio da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

ART. 192 - MUTUO O FINANZIAMENTO RINEGOZIATO

Le parole del Glossario: #polizza

Se il mutuo o il finanziamento sono rinegoziati:

- la polizza continua alle condizioni stabilite in origine, oppure
- le condizioni possono essere modificate con una nuova polizza.

ART. 193 - ASSICURAZIONE INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO

Le parole del Glossario: #Assicurato #assicurazione #Assimoco #Contraente #esplosione #implosione #incendio #premio #scoppio

Se l'assicurazione è emessa in abbinamento a un mutuo o a un finanziamento e Assimoco si avvale della facoltà di recesso (–> art. 190 - Recesso in caso di sinistro) o disdetta (–> Art. 188 - Disdetta del contratto), Assimoco:

- 1 mantiene la copertura fino alla scadenza del mutuo o finanziamento, solo per:
 - a) incendio
 - b) fulmine
 - c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
 - d) implosione
 - e) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti; velivoli spaziali loro parti o cose trasportate
 - f) urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via
 - g) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- 2 emette un'appendice che annulla le parti non più valide o un nuovo contratto, con effetto dalla data del recesso o della disdetta comunicati all'Assicurato
- 3 rimborsa il premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospornerne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'Assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1. le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2. le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3. le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1. quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2. quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'Assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Art. 1899 del Codice Civile)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del Premio (Art- 1901 del Codice Civile)

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro , l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Art.1913 del Codice Civile)

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno . Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro , anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecaiti dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questa proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

